

ALESSANDRA CONTINI

*La città regolata: polizia e amministrazione nella Firenze leopoldina
(1777-1782)*

Un ambito di ricerca in cui si sono prodotti in questi anni significativi sviluppi storiografici è certamente rappresentato dagli studi sulle «polizie», ovvero sul processo che portò all'organizzarsi con modalità e tempi diversi in vari contesti europei, a partire dal XVII secolo ma con maggiore incisività nel XVIII, di apparati dipendenti dai vertici politici e indirizzati a realizzare gli ordini dei sovrani¹, connotati in generale rispetto alla tradizione precedente per una superiore funzionalità e «specializzazione» ma anche per una maggiore forza intrusiva ed operativa.

¹ Cfr. L. MANNORI, *Per una 'preistoria' della funzione amministrativa*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XIX (1990), pp. 323-504, in particolare p. 333. Sul passaggio lungo l'arco dell'età moderna in vari stati europei, dalla *politeia* o *politia*, intesa come ordinamento complessivo, al «concetto di polizia» con «un immediato rilievo operativo, di strumento preciso nelle mani del principe per perseguire i suoi fini politici», e per la specificità della «polizia» negli stati territoriali tedeschi cfr. P. SCHIERA, voce *Stato di polizia*, in *Dizionario di politica*, diretto da N. BOBBIO - N. MATEUCCI - G. PASQUINO, Torino, UTET, 1983 e 1990; a questi temi della trasformazione dei contenuti e dello stesso lessico politico delle polizie in età moderna è dedicato un importante volume monografico a più voci di «Filosofia politica», *Materiali per un lessico politico europeo. «Polizia»*, contributi di C. Mozzarelli, D. Marocco Stuardi, P.L. Porta, R. Sculze, P. Colombo, I. Pilz, P. Schiera II, (1988). In particolare il saggio di MOZZARELLI affronta da un punto di vista del lessico politico, il passaggio, nel tardo Settecento, dalla *politeta-politia*, alla nuova polizia che «cessa di essere l'orizzonte e la condizione della politica per diventare esclusivamente il risultato, dimostrato della sicurezza dei cittadini» (*Riflessioni preliminari sul concetto di «polizia»*, p. 13), analoghe considerazioni nel bel saggio sulla polizia di area germanica di R. SCHULZE, che sostiene come l'ampia valenza della *Policey* tedesca nella fase del rafforzamento degli stati territoriali, che «abbracciava spesso la cura complessiva del buon ordine e del generale benessere del paese» tenda a ridursi alla fine del Settecento, in rapporto con un restringimento delle finalità degli stati, allo scopo di «garantire la sicurezza interna» (*La «Policey» in Germania*, pp. 76-77). Tali temi erano stati affrontati già da P. SCHIERA nel suo fondamentale lavoro sul Cameralismo: *Dall'arte di governo alle scienze dello Stato. Il cameralismo e l'assolutismo tedesco*, Milano, Giuffrè, 1968, pp. 210 sgg. Sulla evoluzione della polizia parigina fra Seicento e Settecento

Un interesse storiografico che ha coinvolto anche la storia degli stati italiani settecenteschi: è il caso della Lombardia austriaca per cui questi temi, già accennati in Valsecchi, sono stati affrontati, all'interno di un discorso più complessivo sulle riforme giuseppine, da parte della Cuccia e di Capra²; ma anche del Piemonte sabauda grazie all'interessante studio della Balani sulla evoluzione istituzionale, la valenza di strumento giurisdizionale, di amministrazione e di polizia dei vicari della Torino settecentesca e la loro trasformazione a fine Settecento³; è ancora il caso della Toscana di Pietro Leopoldo, per i numerosi accenni alla polizia emersi dalle ricerche nate dal convegno sulla «leopoldina» del 1786⁴ e al contributo

vedi P. PIASENZA, *Polizia e città, strategie d'ordine, conflitti e rivolte a Parigi fra Sei e Settecento*, Bologna, Il Mulino, 1990.

Per il caso inglese dove i tentativi avanzati intorno alla metà degli anni ottanta del Settecento per rafforzare, sul modello francese, i poteri di sorveglianza e di spionaggio della polizia, si scontrarono con la tradizione, a base partecipativa, delle istituzioni inglesi, cfr. D. PHILIPS, 'A new engine of power and authority': the institutionalization of law-enforcement in England. 1780-1830, in *Crime and the law, The social history of crime in Western Europe since 1500*, ed. by V.A.C. GATRELL, B. LENMAN, G. PARKER, London, Europa, 1980. Per quanto riguarda il caso specifico della Toscana sembra accertato (vedi G. REZASCO, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, Firenze, Le Monnier, 1881 (rist. anast. Bologna, Forni, 1966): che anche qui la definizione di polizia coincida a lungo con la grande categoria della politica; un restringimento e insieme una prima delimitazione e specificazione di questo concetto si comincia ad avere nel periodo lorenese (vedi ad esempio *Legislazione toscana*, raccolta e illustrata da L. CANTINI, Firenze, Albizianiana, 1800-1808, *passim* e XXVIII, editti 14 e 15 agosto 1765, pp. 173-175); solo con Pietro Leopoldo però la polizia, anche se, come vedremo in un senso assai ampio di strumento di buongoverno, diviene il tramite fondamentale della sicurezza interna.

² Sulle riforme lombarde del Settecento ancora oggi è necessario riferirsi ai lavori di F. VALSECCI: *Absolutismo illuminato in Austria e Lombardia*, Bologna, Zanichelli, 1931-1934, voll. 2; ID., *Dalla pace di Aquisgrana alla battaglia di Lodi*, in *Storia di Milano*, Fondazione Treccani degli Alfieri, s.l. 1959, XII, in particolare sulla «police» di Giuseppe e le reazioni che suscitò pp. 345-346; su questi temi vedi diffusamente S.L. CUCCIA, *La Lombardia alla fine dell'ancien Régime*, Firenze, La nuova Italia, 1971, *passim*, in particolare pp. 101 sgg.; e C. CAPRA, *Il Settecento*, in *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796, Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO, XI, Torino, UTET, 1984, pp. 153 sgg., in part. pp. 524 sgg.

³ D. BALANI, *Il vicario fra città e stato. L'ordine pubblico e l'Annona nella Torino del Settecento*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1987.

⁴ Si vedano le considerazioni sulla polizia leopoldina nei contributi di M. DA PASSANO, *Dalla "mitigazione delle pene" alla "protezione che esige l'ordine pubblico". Il diritto penale toscano dai Lorena ai Borbone (1786-1807)*, Milano, Giuffrè, 1988 (La «Leopoldina»). Criminalità e giustizia criminale nel Settecento europeo. Ricerche coordinate da L. BERLINGUER 3); D. FRIGO, *Principe, giudici giustizia: mutamenti dottrinali e vicende istituzionali fra Sei e Settecento*, in *Illuminismo e dottrine penali*, a cura di L. BERLINGUER, F. COLAO, Milano, Giuffrè, 1990 (La «Leopoldina» ... cit. 10), pp. 3-38; G. ALESSI, *Questione giustizia e nuovi modelli processuali fra '700 e '800. Il caso leopoldino*, in La «Leopoldina» nel diritto e nella giustizia in Toscana, a cura di L. BERLINGUER - F. COLAO, Milano, Giuffrè, 1989 (La «Leopoldina» ... cit. 5), pp. 151-187.

specifico di Mangio⁵. Sulla Napoli del secondo Settecento c'è ora il contributo di Giorgia Alessi⁶.

Sottese a questo fermento stanno problematiche di più largo respiro. Ci si interroga sul peso che le esperienze e i modelli teorici dell'assolutismo europeo possono aver giocato nelle singole realtà: da un lato il giungere a maturazione della tradizione cameralista⁷ e la compiuta realizzazione del *Polizeistaat*⁸ negli stati territoriali tedeschi e nella Prussia di Federico II, embrione maturo di uno stato amministrativo, in cui la polizia, intesa nel senso ampio di generale funzione amministrativa, rappresenta uno strumento essenziale in mano ai sovrani, per dissolvere precedenti equilibri cetuali e per affermare, in nome dell'interesse comune, il proprio legittimato e illimitato potere; una esperienza quella cameralistica che, come noto, debordò largamente in ambito asburgico nel XVIII secolo. Dall'altro lato ci si chiede quale peso abbia avuto, nelle esperienze successive, il modello della polizia di Parigi – circolante grazie a testi coevi quali il Delamare⁹, e più tardi il Bielfeld¹⁰ – dove, come ha dimostrato recentemente Piasenza, si assiste, a partire dall'inizio del Settecento, alla crescita di un apparato di polizia (le spie del D'Argenson), che si affianca alle istituzioni preesistenti, scardinando in gran parte la «tradizione giurisdizionale e collettiva del governo della città» e finendo per occupare e disciplinare spazi sociali ed individuali prima autoregolati, e soprattutto, elemento fondamentale, per rendere possibili e legittimate nuove gerarchie e rapporti sociali¹¹.

⁵ C. MANGIO, *La polizia toscana, organizzazione e criteri di intervento (1765-1808)*, Milano, Giuffrè, 1988 (La «Leopoldina ... cit., 6).

⁶ G. ALESSI, *Giustizia e polizia, Il controllo di una capitale. Napoli, 1779-1803*, Napoli, Jovene, 1992.

⁷ Sul cameralismo, come noto, la bibliografia è assai ampia, mi sia consentito rimandare alle note presenti nel saggio di P.A. SCHIERA, *La concezione amministrativa dello Stato in Germania (1550-1750)*, in *Storia delle idee politiche economiche e sociali*, diretta da L. FIRPO, IV/I, *L'età moderna*, Torino, UTET, 1980, pp. 363-442; e ancora al fondamentale: ID., *Dall'arte di governo ... cit.*; nonché dello stesso autore la ricca e sintetica voce *Cameralismo*, nel *Dizionario di politica ... cit.*

⁸ Si veda anche la recente sintesi di Schulze sull'esperienza del *Polizeistaat* di area germanica, ricca di riferimenti alla letteratura sull'argomento (cfr., sopra nota 1); nonché la già citata voce di P. SCHIERA, *Stato di polizia ... cit.* Cfr. anche il volume di M. RAEFF, *The Well-ordered Police State, Social and Institutional change through Law in the Germanies and Russia, 1600-1800*, New Haven – London, Yale University Press, 1983.

⁹ N. DELAMARE, *Traité de la police où l'on trouvera ...*, Paris, J. et P. Cot, 1705-1738, voll. 4.

¹⁰ J.F. VON BIELFELD, *Istituzioni politiche*, La Haye, P. Grosse, 1760-1772, voll. 3, (con dedica a Augusto Ferdinando, principe di Prussia e fratello di Federico II).

¹¹ P. PIAENZA, *Polizia ... cit.*, p. 43; per la polizia nella Parigi settecentesca vedi le dense pagine di D. ROCHE, *Il popolo di Parigi*, trad. it., Bologna, Il Mulino, 1986; sulla polizia e il popolo parigini durante la Rivoluzione, vedi R. COBB, *Polizia e popolo*, trad. it., Bologna, Il Mulino, 1976. In

Accanto a questo tema centrale dei modelli si pone poi un altro nucleo consistente di interrogativi e di riflessioni relativo a quello che costituisce un comun denominatore dell'impatto delle nuove polizie sulle società e gli assetti politici degli stati europei del secondo Settecento; intendo parlare di quel generalizzato malcontento popolare, ma soprattutto riferirmi al largo fronte delle opposizioni politiche. Un fronte che come è emerso da alcune ricerche¹², conosce al proprio interno – già prima della grande cesura della Rivoluzione francese – temporanee alleanze fra riformatori illuminati e retrogradi difensori dello *status quo*; per creare un innaturale quanto contingente blocco garantista contro quello che venne avvertito come un elemento autoritario e dispotico del riformismo del periodo. Un blocco che mentre si opponeva, come dice Schiera, alle «prepotenze paternalistiche di uno Stato troppo invadente», tese, nel vivo della polemica, a trasmettere, soprattutto dopo le rotture costituite dalla rivoluzione francese e lo sviluppo del pensiero liberale, una immagine delle polizie del periodo, centrata soprattutto sugli aspetti più «illiberali» ed «arbitrari», finendo per sacrificare a tale giudizio la realtà di ben più estese e complesse finalità etiche, politiche ed amministrative delle stesse polizie¹³.

Ma rimanendo al di qua della Rivoluzione, e quindi nell'ambito della fase più matura dell'assolutismo «illuminato», in quell'«autunno» dei lumi di cui ci ha parlato Venturi, mi sembra che si noti un terzo «nodo», relativo al rapporto, che si rivelò conflittuale, fra i nuovi indirizzi nel campo delle politiche criminali, ispirate ai fondamenti garantisti dell'incipiente stato di diritto, nell'orizzonte dell'Illuminismo giuridico dischiuso da Beccaria – e il caso più avanzato è

generale sulle città del Settecento, sui processi di crescita urbana e di proletarizzazione, le strutture e i rapporti sociali, e anche sulle immagini delle città, si veda l'articolata sintesi di F. DIAZ, *Dal movimento dei Lumi al movimento dei popoli, L'Europa fra Illuminismo e rivoluzione*, Bologna, Il Mulino, 1986, pp. 199 sgg.

¹² Per la Milano giuseppina, e la reazione di intellettuali, come Pietro Verri, alla polizia, vedi, oltre ai lavori, già citati, di Valsecchi, Cuccia, Capra, anche F. VENTURI, *Settecento riformatore, L'Italia dei Lumi, 1764-1790*, VI, Torino Einaudi, 1987, pp. 832 e *passim*. Per le reazioni alla polizia segreta di Giuseppe a Vienna dopo il 1786, E. WANGERMANN, *From Joseph II to the jacobin trials*, Oxford, Oxford University Press, 1969; per la Parigi pre-rivoluzionaria cfr. il già citato lavoro di P. PIASENZA, *Polizia e città ... cit.*; per gli stati di area tedesca cfr. R. SCHULZE, *La «Policey» ... cit.*, p. 77; per le reazioni a Napoli, cfr. il citato volume di G. ALESSI, *Giustizia e polizia ... cit.* Sulla Toscana di Leopoldo ritorneremo ampiamente in seguito.

¹³ P. SCHIERA, voce *Stato di polizia ... cit.* p. 1121; M. SBRICCOLI, voce *Polizia (diritto intermedio)* in *Enciclopedia del diritto*, XXXIV, Milano, Giuffrè, 1985; E. BUSSI, *I principi di governo nello stato di polizia*, Cagliari, Edward, 1955. Sbriccoli sottolinea, più che le discontinuità e le svolte settecentesche, la lunga gestazione delle polizie europee, con esempi ricavati spesso proprio dagli stati territoriali italiani. In questo senso le teorizzazioni settecentesche affondano in una «realtà ben più risalente».

certamente la «leopoldina» toscana del 1786¹⁴ – e il portato quasi fisiologico delle polizie, ovvero il corteo di spie, delazioni segrete, procedure sommarie, punizioni esemplari. Insomma, detto in altri termini, fra la volontà dei sovrani «legislatori»¹⁵ del secondo Settecento di rifondare la giustizia sulla base di leggi certe, sul tracciato dell'interesse comune e della pubblica felicità, e l'altrettanto necessaria urgenza di entrare, con sistemi che non potevano che essere intrusivi, all'interno dei vasi capillari del tessuto sociale, nello sforzo di «regolare» spazi sociali prima non controllati e insieme favorire l'impatto del nuovo ordine sociale ed economico favorito dagli interventi riformatori. Si tratta cioè di notare, con la Alessi, la presenza di un sistema a doppio binario (polizia-giustizia)¹⁶, ma anche di misurare le differenze e le specificità che connotano, anche su questo terreno, le linee di intervento dell'assolutismo nei vari contesti: dove assume un valore paradigmatico il paragone fra i tratti più autoritari del giuseppinismo (non esenti quest'ultimi, da dolorose e laceranti contraddizioni¹⁷), rispetto ad una vocazione – pur con oscillazioni – più garantista di Pietro Leopoldo, granduca di Toscana e poi imperatore.

È all'interno di questo intreccio di problemi che si muove una ricerca, alla quale lavoro da qualche anno, sulla «polizia» a Firenze nel periodo leopoldino, di cui cercherò di fornire, in questo saggio i primi risultati.

L'analisi parte dal recente contributo di Carlo Mangio che ricostruisce la trama normativa che condusse anche la Toscana leopoldina a dotarsi di un organico apparato di polizia, ma da esso si distacca ponendo al centro dell'indagine il tessuto sottostante, ovvero l'impatto della nuova polizia sulla precedente realtà politica e sociale con lo scopo di cogliere non solo gli elementi di novità, ma anche di iniziare a delineare con maggior precisione i contorni dell'opposizione politica¹⁸. La ricerca verte in particolare sulla fase di impianto

¹⁴ Oltre ai citati contributi sulla «Leopoldina», si veda il testo della legge del 1786, in C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene, con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera e alla sua fortuna nell'Europa del Settecento*, a cura di F. VENTURI, Torino, Einaudi, 1978, pp. 258-300; essenziale l'introduzione dello stesso Venturi, pp. XVII sgg.

¹⁵ Su questi temi si veda con efficacia: D. FRIGO, *Principe, giudici e giustizia ... cit.*

¹⁶ G. ALESSI, *Questione giustizia ... cit.* pp. 172 sgg.

¹⁷ Impossibile accennare alla mole straordinaria di ricerche sul giuseppinismo, rimando pertanto alla recente larga sintesi fattane da Franco Venturi che mette in luce le caratteristiche e le contraddizioni del «grande progetto» di Giuseppe, F. VENTURI, *Settecento riformatore, La caduta dell'antico regime (1776-1789)*, IV/II, Torino, Einaudi, 1984, pp. 614-779, sulla polizia in particolare pp. 762 sgg.

¹⁸ Ciò che mi sembra non sia stato ancora sufficientemente evidenziato è che le riforme giudiziarie e di polizia costituirono nella Toscana leopoldina un momento significativo di un ben più esteso ed articolato progetto di riassetto delle istituzioni nella direzione di uniformare e

della nuova polizia fiorentina (1777), sul significato di rottura in senso istituzionale e politico di quell'insieme di iniziative che riorganizzarono contemporaneamente anche l'amministrazione della giustizia criminale; sulle nuove figure dei commissari di quartiere, nella loro ampia e polivalente funzione, giurisdizionale, ispettivo-preventiva, ma anche amministrativa. La seconda parte del lavoro si occuperà di studiare in che modo e con quali resistenze si tenti a partire dal 1778 di riaffrontare i temi legati ad una migliore regolamentazione dell'assistenza alla povertà fiorentina, facendolo rientrare, così come andava avvenendo altrove, all'interno delle competenze della nuova polizia. Mentre così si scopre quale significato largo di strumento di governo e di amministrazione Pietro Leopoldo viene riconoscendo alla sua polizia, al tempo stesso si notano linee di resistenza che non sempre riescono ad arginare la volontà del sovrano di rinforzare il controllo sulla società fiorentina, e che certamente costituiscono fin dall'inizio una spina nel fianco di un rapporto non univocamente risolvibile fra istanze garantiste, nuove esigenze di buona amministrazione, e le modalità intrusive della polizia che di questo stesso progetto erano gli strumenti. La creazione di una casa di correzione, quasi in sordina, nel 1782, dopo che tale idea era stata più volte sconfitta nell'ambito del confronto con i suoi collaboratori, mentre chiude il percorso di questo saggio, prepara la strada alla nascita di quel ciclope dell'esecutivo che sarà, a partire dal 1784, la presidenza del Buongoverno. Una strada, è bene ricordarlo, ancora aperta alla grande legge criminale del 1786, additata come uno dei momenti più alti del garantismo giuridico del periodo, nonchè a riflessioni che si vennero facendo sempre più insistenti in Leopoldo sulla necessità di recuperare un sistema generalizzato di garanzie.

Dall'analisi ravvicinata dei dibattiti politici che su questi temi si accesero a Firenze, nel serrato dialogo fra il Granduca e i suoi collaboratori, emerge, lo vedremo, una articolata e non univoca linea di resistenza, coeva al regno leopoldino, alle nuove regole che il sovrano intendeva dare a Firenze, e più in

razionalizzare il sistema politico istituzionale; un progetto che tese, con maggior incisività rispetto ai numerosi tentativi di riforma della fase della Reggenza lorenese (M. VERGA, *Da «cittadini» a «nobili». Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, Giuffrè, 1990) a contenere e a limitare precedenti privilegi ed interessi corporativo-cittadini, in larga parte dominati dal patriziato fiorentino, e a favorire non solo la piena affermazione dell'autorità monarchica ma anche, con i nuovi indirizzi in campo economico, nuovi equilibri sociali ed economici. La «polizia» leopoldina ci pare palesi in questa direzione una doppia natura: da una parte essa costituisce un momento essenziale nel processo di riorganizzazione del sistema della giustizia, iniziato con la riforma dei governi provinciali del 1771-1772 e culminato nella «leopoldina»; dall'altro, lo vedremo, si configura come strumento di governo, strumento articolato ed insostituibile a difesa del nuovo ordine voluto dal sovrano.

generale alla società¹⁹. Tra le pieghe delle argomentazioni di importanti collaboratori (dal Biondi al Ciani, dal Gianni al Seratti) filtreranno due elementi difficilmente distinguibili. Una enunciazione «preliberale» della certezza del diritto e dei canali ordinari della giustizia contro il dilagare di mezzi correttivi di stampo segreto e poliziesco; ma anche (e la cosa andrà approfondita ulteriormente), in alcuni casi, una difesa dei modi attraverso cui una lunga e consolidata tradizione aveva fronteggiato, anche a Firenze come generalmente in altre città di antico regime, con strutture istituzionali ed assistenziali tradizionali, la regolazione dei rapporti sociali, soprattutto sul terreno delicatissimo dell'assistenza alla povertà. Una difesa, al fondo, contro le nuove «regole» del sovrano – regole certamente dettate da una volontà «equitativa» e sorrette dal continuo riferimento al «pubblico bene» e all'«interesse comune», ma a cui non erano estranea una invadente matrice paternalistico autoritaria – dei modi attraverso cui la società aveva fino ad allora concorso a riprodurre i propri interessi ed equilibri sociali ed economici, nonché la propria composita identità relazionale e «culturale»²⁰. Mentre così si compone un altro tassello del procedere delle riforme leopoldine non secondo un orientamento predeterminato, ma anche in questo caso, come risultato di un continuo aggiustamento degli stessi «propositi» ed «obiettivi» del sovrano in rapporto ai pronunciamenti dei suoi collaboratori di governo e alle spinte e alle reazioni che muovevano dalla società, non si può non notare anche come all'interno di questo confronto si renda possibile l'articolata utilizzazione, sia da parte del sovrano che dei suoi collaboratori, di modelli e di idee risalenti sia alla tradizione teorica e pratica dell'assolutismo che alle riflessioni e alle idee del coevo pensiero illuminista.

Resta ancora da indagare più a fondo, in linea con quello che sembra costituire una esigenza avvertita nella storiografia attuale, la rete di interessi reali che dominavano la società fiorentina prima e dopo le riforme, nella loro

¹⁹ Si tratta in questo senso di ritornare su spunti importanti già presenti, ad esempio, nel volume di Diaz su Francesco Maria Gianni (F. DIAZ, *Francesco Maria Gianni. Dalla burocrazia alla politica sotto Pietro Leopoldo di Toscana*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1966, pp. 267 sgg.), su quel fronte di resistenze a taluni aspetti del riformismo leopoldino, in questo caso le regole imposte dalla nuova polizia, che uscirà con decisione allo scoperto solo dopo la partenza del sovrano, come di recente hanno dimostrato Da Passano e lo stesso Mangio (vedi sopra).

²⁰ Sui temi delle «aggregazioni» degli «interessi», in rapporto al sistema corporativo, in antico regime si vedano le considerazioni di C. MOZZARELLI, nell'introduzione al volume da lui curato: *Economia e corporazioni. Il governo degli interessi nella storia d'Italia dal Medioevo all'età contemporanea*, Milano, Giuffrè, 1988.

ancor oggi scarsamente indagata complessità e articolazione istituzionale, sociale, economica e culturale.

1. – *La polizia e la riforma dell'amministrazione della giustizia penale (1777)*. Non si può che rimandare a Mangio per il dettaglio di quell'insieme di provvedimenti legislativi che riorganizzarono, nel maggio 1777, l'amministrazione della giustizia penale e che contestualmente crearono, per Firenze, una nuova struttura di polizia²¹.

Per quanto riguarda l'alta giustizia criminale questa fu concentrata in un unico tribunale, il Supremo tribunale di giustizia composto di soli giudici, di nomina regia, che si sostituì al precedente tribunale criminale fiorentino degli Otto di guardia e balia; alcune magistrature tradizionali caddero insieme agli Otto²²; venne inoltre passata al nuovo tribunale la giurisdizione criminale di

²¹ Cfr. Legge del 26 maggio 1777 in *Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, Firenze, Stamperia granducale, 1778, VIII, n. LVIII; vedi A. WANDRUSZKA, *Pietro Leopoldo un grande riformatore*, trad. italiana incompleta, Firenze, Vallecchi, 1968, pp. 337 sgg. ed ora C. MANGIO, *La polizia ... cit.*, pp. 36 sgg.

²² Vedi altra legge, dello stesso giorno, 26 maggio 1777 (*Bandi e ordini ... cit.*, VIII, n. LIX) con cui cadde un'altra magistratura cittadina di origine repubblicana, ovvero il Magistrato dei conservatori delle leggi, che aveva, oltre ad una estesa competenza in materia di cause dei poveri, anche il controllo e giurisdizione sull'operato dei giurisdicenti fiorentini che andavano ad amministrare la giustizia nello stato (cause civili, sindacati, mancanze in ufficio). Cfr. G. PANSINI, *I conservatori di leggi e la difesa dei poveri nelle cause civili durante il principato mediceo*, in *Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan*, Firenze, Olschki, 1980, II, pp. 529 sgg. Seguendo il chiaro tracciato di semplificare ed accentrare competenze e giurisdizioni, e contemporaneamente di ridimensionare il ruolo della rappresentanza fiorentina, le competenze criminali dell'abbattuto tribunale passarono al nuovo Supremo tribunale di giustizia, quelle civili al Magistrato dei Pupilli che venne riformato accrescendo numericamente il numero dei giudici, eletti a beneplacito sovrano, rispetto ai rappresentanti fiorentini (due senatori al posto dei cinque cittadini a rotazione del sistema precedente). In tal modo al rinnovato Magistrato spettò la risoluzione per via sommaria o pettorale non solo degli affari relativi ai pupilli, vedove e sottoposti, come in precedenza, ma anche delle cause dei poveri (legge 26 maggio 1777 cit., art. IX). L'operato dei giurisdicenti, ma anche dei procuratori, avvocati, notai venne invece, con una nuova legge del 27 maggio (*Bandi e ordini ... cit.*, VIII, n. LX), sottoposto alla giurisdizione del neo istituito Conservatore delle leggi (che si sovrappose ai soppressi tribunali del Proconsolo, e ai Magistrati e tribunali dell'Archivio), presieduto dal luogotenente fiscale, che ebbe competenze estese e dettagliate in materia di condotta degli stessi giurisdicenti, notai e avvocati, nonché in materia di esami e squittinii richiesti per l'esercizio delle singole professioni. Con altra legge fu poi creato il nuovo Avvocato regio per tutte le cause interessanti «il fisco, le regalie e il nostro patrimonio» (prima spettanti al luogotenente fiscale) (*Ibid.*, 27 maggio 1777, n. LXI). Con martellante successione, ancora il giorno dopo (28 maggio 1777, *Ibid.*, n. LXIII), dopo un prologo che evidenziava quale «inutile imbarazzo» e «confusione» ingenerasse la «sussistenza di quei magistrati di cittadini tanto per tratta che per

altri tredici istituzioni fiorentine, fra magistrature, luoghi pii e congregazioni²³. Dopo i tentativi che avevano costellato i primi anni leopoldini di procedere ad una distinzione e separazione, all'interno delle magistrature, fra «contenzioso» ed «economico», ovvero fra giurisdizione ed amministrazione²⁴, si procedeva adesso alla separazione fra amministrazione della giustizia civile e criminale, concentrando, con evidenti scopi di uniformazione e di razionalizzazione, le materie criminali, prima disseminate nel mosaico istituzionale fiorentino, in un nuovo tribunale regio, in mano a fidati giuristi nominati tutti dal sovrano²⁵.

Con lo stesso atto legislativo si sganciò poi dall'alta giustizia criminale la rete dell'esecutivo di giustizia, in sostanza si creò il nuovo sistema di polizia

turno, o per nostra elezione temporaria, i quali per le variate circostanze dei tempi sono nella totale inattività, e nell'impotenza di rendere al Pubblico alcun servizio», cadevano sotto la scure normativa altri tre magistrati: Sindacatori della Ruota, Procuratori di Palazzo e dei Collegi. Complessivamente si trattò di un notevole attacco al sistema tradizionale che si fondava sulla pluralità delle giurisdizioni e sul permanere della rappresentanza fiorentina.

Sulle riforme istituzionali e giudiziarie in questione Cfr. R.B. LITCHFIELD, *Emergence of a bureaucracy. The florentine patricians (1530-1790)*, Princeton, Princeton University Press, 1986, pp. 305 sgg.; per il funzionamento del sistema precedente si veda di Pompeo Neri, la *Relazione sulle magistrature fiorentine*, pubblicata da M. VERGA, *Da «cittadini» ... cit.*, pp. 569 sgg., in particolare pp. 647 sgg.

²³ Persero giurisdizione criminale a favore nel nuovo tribunale: la Camera granducale, tribunale regio istituito nel 1740 per tutelare gli interessi del fisco, in concomitanza con la creazione dell'Appalto generale delle finanze (M. VERGA, *Da «cittadini» ... cit.*, p. 121 sgg., J.C. WAQUET, *Le Grand-Duché de Toscane sous les derniers Médicis. Essai sur le système des finances et la stabilité des institutions dans les anciens états italiens*, Roma, École française de Rome, 1990, (Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome 276) pp. 564 sgg.); la Camera delle comunità, istituita nel 1769 al momento della soppressione dei vecchi magistrati dei Nove conservatori, Ufficiali dei fiumi, Capitani di parte (A. ANZILOTTI, *Decentramento amministrativo e riforma municipale in Toscana sotto Pietro Leopoldo*, Firenze, Lumachi, 1910); la Camera di commercio, istituita nel 1770 in coincidenza con l'abolizione delle arti fiorentine (R. RISTORI, *La Camera di commercio e la borsa di Firenze*, Firenze, Olschki, 1963), il Magistrato di Sanità, l'Ufficio dei Pupilli, il Tribunale dei conservatori di legge, il Proconsolo, e l'Archivio (gli ultimi tre poi aboliti, vedi nota sopra), il Monte comune, Monte di pietà, Spedale degli Innocenti, Opera di Santa Maria del Fiore, Bigallo, Congregazione dei poveri di San Giovanni Battista ed «ogni altro Tribunale, Magistrato, Ufficio, Comunità, Università e Luogo Pio» (*Bandi e ordini ... cit.*, VIII, n. LVIII, legge 26 maggio, art. 2) p.383. Più in generale per la confusione fra diritto civile e criminale tipica del «particolarismo giuridico» di antico regime, nonché per le svolte verso la codificazione nel Settecento cfr. G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1976.

²⁴ Vedi B. SORDI, *L'amministrazione illuminata, riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 93-97 e *passim*.

²⁵ Restò ai precedenti enti e magistrati solo competenza sugli affari civili rispettivi, e una limitata competenza di procedere, per via sommaria, «senza formalità di processo», rispetto alle trasgressioni minori, cfr. Legge del 26 maggio 1777, *Bandi e ordini ... cit.*, VIII, n. LVIII, art. 4.

controllato al vertice dall'auditore fiscale, e organizzato alla base tramite l'impianto di una nuova rete di commissari, dotati di un proprio ampio apparato di esecutori²⁶. Agli stessi commissari che furono installati nel cuore dei quattro quartieri storici della città (Santo Spirito, Santa Maria Novella, San Giovanni e Santa Croce) furono affidate – prova certa di una incompleta separazione fra apparato esecutivo di polizia e giudiziario – oltre a competenze sulle fasi istruttorie dei processi criminali, anche una significativa competenza giurisdizionale, in materia sia di piccola criminalità, privatamente rispetto a qualunque altro giudice e tribunale, sia di giustizia civile minore²⁷.

In parallelo con la struttura dei commissari venne poi creato un incarico, quello dell'ispettore di polizia, cui faceva capo un sotterraneo sistema di spionaggio politico, che si connotò come uno strumento diretto del sovrano per controllare la condotta e i comportamenti del personale dell'amministrazione, le reazioni del clero e della nobiltà agli indirizzi di governo, in sostanza come mezzo di controllo della pubblica opinione²⁸. Elemento che evidenziò come

²⁶ Sul funzionamento del precedente sistema di polizia fiorentino, sul tribunale degli Otto, da cui dipendeva la rete degli esecutori organizzati dal bargello di Firenze, e soprattutto sul grande ruolo di controllo sull'amministrazione della giustizia e l'ordine pubblico svolto dall'Auditore fiscale a partire dal periodo di Cosimo I si vedano, oltre a C. MANGIO, *La polizia ... cit.*, pp. 36 sgg. e pp. 215-218; A. ANZILOTTI, *La costituzione interna dello stato fiorentino sotto il Duca Cosimo I de' Medici*, Firenze, Lumachi, 1910, pp. 132 sgg.; F. DIAZ, *Il Granducato di Toscana. I Medici*, Torino, UTET, 1976, pp. 93 sgg.; E. FASANO GUARINI, *Considerazioni su giustizia stato e società nel Ducato di Toscana nel Cinquecento*, in *Florence and Venice: comparisons and relations*, II, *Il Cinquecento*, Firenze, La Nuova Italia, 1980, pp. 140 sgg. Si vedano inoltre le chiarissime, come di consueto, annotazioni di Pompeo Neri sull'Auditore fiscale, nella citata relazione sulle magistrature (pubblicata in M. VERGA, *Da «Cittadini» ... cit.*, pp. 571 sgg., in particolare pp. 612-613). È certo che la polizia precedente fu messa drammaticamente in crisi dai gravi sommovimenti popolari fiorentini della primavera del 1774, quando, lo scontro fra militari e famigli del Bargello si trasformò «con la partecipazione di un gran numero di popolani in aperto tumulto contro l'apparato poliziesco tutto intero». Situazione drammatica che il sovrano affrontò con la rapidità di chi intravedeva nei moti popolari un vero complotto, organizzato e pilotato dagli ambienti più ostili alle sue riforme frumentarie, ma che certamente era anche espressione di una ostilità diffusa negli ambienti popolari, contro la «sbirraglia» e la «politica moralizzatrice del sovrano» (vedi I. TOGNARINI - F. MINECCIA, *Tumulti urbani nella Toscana di Pietro Leopoldo*, in *Criminalità e Società in età moderna*, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 167-228; sugli stessi fatti si veda A. WANDRUSZKA, *Pietro Leopoldo ... cit.*, pp. 320 sgg.; e anche M. MIRRI, *La lotta politica in Toscana intorno alle «riforme annonarie» (1764-1775)*, Pisa, Pacini, 1972, pp. 67-68.

²⁷ Legge del 26 maggio 1777 in *Bandi e ordini ... cit.*, VIII, n. 58, artt. 34-42.

²⁸ Vedi *Istruzioni per l'ispettore di pulizia e suo aiuto* in AS FI, *Segreteria di Gabinetto*, 393, ins. 10: queste istruzioni, che per la delicatezza degli incarichi squisitamente ispettivo-politici affidati all'ispettore non vennero pubblicate, ben dimostrano che questa figura istituzionale, con il suo apparato di informatori segreti, aveva rispetto agli altri organismi istituiti, una precisa funzione di

Pietro Leopoldo intendesse muovere la nuova macchina di polizia attivando strutture istituzionali parallele che a lui solo, in quanto sovrano garante di un nuovo ordine regolativo, facevano capo²⁹.

controllo segreto e poliziesco sia sull'apparato di governo (sui comportamenti e le «negligenze» di tutti gli impiegati e funzionari) sia in rapporto al vasto e variegato terreno del controllo dell'opinione, anche e soprattutto in riferimento alle reazioni e all'impatto dei vari provvedimenti di riforma. «Nella promulgazione di nuove leggi, motupropri, e bandi l'ispettore dovrà intendere e rilevare cosa ne dica il pubblico, come gli prenda e interpreti, con quant'altro si parlerà dal pubblico relativamente ...» (art. 4) e ancora: «l'ispettore dovrà invigilare ancora e fare invigilare a ciò che di particolare accade in tutti i teatri, fiere, o adunanze pubbliche e di concorso, o altre feste sì sacre come profane, con internarsi o da per sé, o col mezzo di amici, nei luoghi più critici, e dove è consueta la presenza di persone maldicenti, ad oggetto di rivelare in specie come si parli del governo, e suo ministero, degli attuali regolamenti e quant'altro è relativo ai medesimi» (art. 7). Il corsivo è mio. La scelta per l'incarico cadde, come noto, su Giuseppe Chelotti, già Bargello di Firenze, che conobbe in questi anni una formidabile quanto rapidamente caduca fortuna. Era stato il Chelotti a stendere, nell'autunno del 1776 delle proposte di istruzione per i vari corpi di polizia che costituirono poi delle pezze di appoggio importanti per le istruzioni che lo stesso sovrano impartì dopo il varo delle legge del maggio 1777 (si vedano in AS FI, *Segreteria di Gabinetto*, 110, ins. 2). Questo «birro», su cui si appuntarono subito gli strali di una larga opposizione al nuovo sistema di polizia, un popolano che interpretò con larghezza e sfrontata volgarità i suoi compiti di controllore e di spia dei comportamenti degli aristocratici e dei funzionari di governo, condivideva con il sovrano una idea essenziale, quella che una ben regolata polizia costituisse la garanzia per uno spostamento generale dell'asse della giustizia dal momento punitivo a quello preventivo, là dove è da sottolineare una concezione assai ampia ed estesa della prevenzione. Scriveva nell'ottobre 1776: «Questo nome di polizia, oltre al significare il filo, ed amministrazione della giustizia nella prevenzione e previsione dei delitti, involve pur seco l'ascolto delle accuse, e le lagnanze verbali e la di loro risoluzione, lo che si concilia e si uniforza mirabilmente all'altro nome di economia personale, denotante la buona forma di reggere, e regolare la condotta delle genti, modificando prudenzialmente le loro azioni, e così distraendo per quanto possibile gli uomini da quei piccoli inconvenienti che non curati e corretti nel suo principio portano poi alla malignità, al vizio, al delitto, ed al turbamento della società e del buon governo» *Ivi*, 13 Ottobre 1776). Su questa figura, e sulla sua carriera, nonché sul suo allontanamento dall'incarico nei primi anni ottanta, su cui tutta la storiografia tradizionale si è poco soffermata (da Antonio Zobi, al Wandruszka) si vedano ora i recenti contributi di B.M. CECCHINI, *L'«infame» Chelotti, bargello fiorentino. Abusi e prevaricazioni di un funzionario di polizia nella Toscana leopoldina (1772-1783)*, in «Rassegna storica toscana», XXXVIII (1992); M.A. MORELLI TIMPANARO, *Su Francesco Becattini (1743-1813), di professione poligrafo*, in «Archivio storico italiano», CXLIX (1991), pp. 279-373, in particolare pp. 314 sgg.

²⁹ È il caso di sottolineare che la necessità di rafforzare i sistemi di informazione, per favorire una canalizzazione rapida delle stesse informazioni verso il sovrano, costituisce, qui come altrove, una finalità essenziale del nuovo sistema di polizia. In questo senso i commissari sono una sorta di sonda posta all'interno del corpo sociale, prima ancora che per correggere per conoscere i comportamenti dello stesso corpo sociale; così come l'ispettore è lo strumento occhiuto sulla condotta dei funzionari e più in generale sull'opinione pubblica. Il modello resta quello paternalistico, presente con chiarezza nella coeva trattatistica sul principe (dal Duguet al Bielfeld, al Sonnenfels). In questo senso le finalità informative delle nuove strutture di polizia palesano fili

Un insieme di provvedimenti di vasta portata quindi: dopo la riforma dei governi provinciali del 1771-1772 che aveva segnato una rottura negli equilibri costituzionali tradizionali, sottraendo ai cittadini fiorentini il privilegio della rappresentanza nel dominio e creando una nuove rete di giudicenti, attinti solo fra giudici professionali, selezionati da pubblici concorsi³⁰, era ora Firenze, il cuore stesso dei vecchi equilibri istituzionali e sociali, che veniva direttamente investita dagli interventi riformatori leopoldini³¹. Il nuovo sistema impiantato nel maggio 1777 risultava una grossa riorganizzazione della giustizia criminale e del sistema preventivo o poliziesco, e contemporaneamente segnava un ulteriore attacco ai fondamenti costituzionali del tradizionale sistema della rappresentanza cittadina.

Da un punto di vista finanziario decresceva la spesa dell'apparato giudiziario, ormai semplificato e sfrondata delle spese per mantenere i vecchi organismi rappresentativi, ed aumentavano quelle per il settore di polizia e di esecuzione di giustizia³².

di continuità rispetto ad un orientamento conoscitivo che fu tipico di Pietro Leopoldo fin dall'inizio del suo regno: dalla sua continua attenzione alla conoscenza diretta delle qualità e della condotta di impiegati e funzionari, allo scopo di pilotarne le carriere e premiarne le qualità, nella prospettiva di rompere i precedenti sistemi di privilegio (si veda in questo stesso volume il contributo di O. GORI, *Progettualità politica e apparati amministrativi nelle relazioni di Pietro Leopoldo del 1773*); alla sua instancabile attività di diretto osservatore, e puntuale annotatore, della realtà politica, sociale ed economica nei numerosi viaggi compiuti in ogni parte del paese (PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA, *Relazioni sul governo della Toscana*, a cura di A. SALVESTRINI, Firenze, Olschki, 1969-1974, voll. 3), alle numerose inchieste messe in moto in questi anni. Questo atteggiamento d'altra parte ben si iscrive in quella «cultura di governo» di area austriaco tedesca «aperta alla conoscenza dei fatti, consapevole della necessità di nuovi strumenti statistici ed informativi» e attenta alla messa a punto di strumenti informativi per controllare il funzionariato e le carriere (G. ALESSI, *Giustizia e polizia ... cit.*, p. 21)

³⁰ Sulla riforma dei governi provinciali vedi: A. ANZILOTTI, *Decentramento amministrativo ... cit.*, pp. 52 sgg.; R.B. LITCHFIELD, *Emergence of a bureaucracy ... cit.*, pp. 307-308; e soprattutto il recente ed importante contributo di B. SORDI, *L'amministrazione illuminata ... cit.*, p. 96, pp. 109 sgg.

³¹ È significativo che l'anno precedente, nell'ottobre del 1776, Pietro Leopoldo, durante la sua visita in Austria, dopo aver parlato con il conte Zinzendorf dei provvedimenti di riforma già avviati – dalla riforma delle comunità alla libertà del commercio dei grani – e aver esposto le sue preoccupazioni nei confronti delle montanti opposizioni alla libertà frumentaria (vedi sopra nota 26) avesse espresso con chiarezza la volontà di occuparsi di Firenze: «Actuellement Elle [Pietro Leopoldo] s'occupe de donner une forme à la ville de Florence qui n'en a aucunes (...)» (cfr. brano del diario del conte Zinzendorf, mese di ottobre 1776, pubblicato e commentato da A. WANDRUSZKA, *Pietro Leopoldo e le sue riforme in Toscana (dal diario del Conte Carlo Zinzendorf)*, in «Archivio storico italiano», CXVIII (1960), pp. 286-291, la citazione è a p. 290.

³² Alcuni dati quantitativi esemplificano quanto detto. Nello «stato vecchio» su un totale di 178.846 lire spese in un anno per amministrare la giustizia criminale a Firenze, il 28,8% era

Ora è anche importante sottolineare come tale significativo nucleo di provvedimenti fosse nato da una discussione a base stretta fra il sovrano e i due suoi più importanti collaboratori del settore: l'Auditore fiscale Domenico Brichieri Colombi, che era il titolare della più alta carica di controllo sull'amministrazione della giustizia criminale dello stato e della vecchia polizia, e il capo dell'esecutivo giudiziario fiorentino, il bargello Giuseppe Chelotti³³. Una collaborazione ristretta che distingue i preparativi di queste riforme, condotti nel chiuso del gabinetto del principe, in un dialogo serrato fra lo stesso sovrano e i suoi due tecnici di fiducia, dall'*iter* peculiare delle fasi preparatorie delle grandi riforme economico-politiche dei primi anni leopoldini, germinate, è cosa nota, da lunghe ed articolate consultazioni fra il sovrano e gruppi allargati di componenti dell'*entourage* di governo, in un dialogo a più voci dentro e fuori degli apparati (dalle deputazioni, al coinvolgimento dell'Accademia dei Georgofili)³⁴. Una differenza che tuttavia non può sorprendere. Laddove infatti

assorbito dal tribunale giudiziario degli Otto di guardia e balia (cariche a rotazione, segretario, assessori, cancellieri, ed altri ministri e famigli del tribunale); il 24,6% dal settore dell'esecutivo giudiziario e di polizia urbana (Bargello, sovrastati, esecutori, tenente di polizia, guardie, spese per il mantenimento delle case nei sei rioni) e ben il 30,8% da altre magistrature dove risiedevano a rotazione cittadini fiorentini, molte delle quali ora abolite e riformate (Magistrato dell'Archivio, Pupilli, Conservatori delle leggi, Collegi, Proconsolo, Sindacatori di ruota, luogotenente fiscale); altre spese assorbivano il 16% del totale. Nello «stato nuovo», ovvero dopo le riforme del maggio 1777, si assiste ad un ridimensionamento, anche se di piccola entità, delle spese per il mantenimento del nuovo Supremo tribunale di giustizia (auditor, tre assessori, cancellieri e coadiutori, messi di tribunale) che assorbe, con 47.444 lire, il 26,5% della spesa totale del nuovo apparato giudiziario e di polizia (pari a complessive lire 179.028) e ad un drastico spostamento delle altre spese verso il settore di polizia: quest'ultimo (commissari, aiuti, custodi, ispettore, sottoispettore) combinato con l'esecutivo giudiziario (Bargello, tenente, scrivani, caposquadra, caporali e famigli dei quartieri, guardie, ecc) assorbe ben il 42,2% delle spese totali, mentre le spese per le altre magistrature, abolite e riformate (restano solo il Tribunale dei Pupilli a cui si affiancano i neo istituiti Conservatore delle leggi e Avvocato regio) calano drasticamente al 15,8%; altre spese occupano il 15,3% del totale. AS FI, *Segreteria di Gabinetto*, 110, ins. 16, dati tratti ed elaborati dal «Conteggio dello stato vecchio e nuovo di pulizia in Firenze».

³³ Sulla preparazione di questi provvedimenti vedi C. MANGIO, *La polizia ...* cit. pp. 36 sgg.

³⁴ Sulle riforme degli indirizzi di politica economica nei primi anni leopoldini, sulle deputazioni istituite allo scopo, nonché sullo scontro politico che su questi temi si aprì, la bibliografia è, come noto, ampia. Dai lavori di L. DAL PANE (*La questione del commercio dei grani nel Settecento in Italia*, I, *Parte generale. Toscana*, Milano, Vita e pensiero, 1932; ID., *Industria e commercio nel Granducato di Toscana nell'età del Risorgimento*, I, Bologna, Patron, 1971; ID., *La finanza toscana dagli inizi del secolo XVIII alla caduta del Granducato*, Milano, Banca Commerciale Italiana, 1965), alla nota biografia leopoldina di Wandruszka (*Leopold II*, Vienna-Monaco, Herold, 1965, I, pp. 123 sgg.); al volume di F. DIAZ su Francesco Maria Gianni (*Francesco Maria Gianni ...* cit.); ai lavori di M. MIRRI sul dibattito all'interno dell'*entourage* di governo e sulla lotta politica in questi anni (*Una inchiesta toscana sui tributi pagati dai mezzadri*, «Istituto G. Giacomo Feltrinelli. Annali», II

le riforme in campo economico politico erano state sollecitate dagli interessi provenienti dalla società variamente interpretati dai collaboratori di governo di Pietro Leopoldo, interessi che erano stati – non senza vivaci contrasti – recepiti e tradotti in legge dallo stesso sovrano, ora invece l'impulso alla trasformazione veniva direttamente dal sovrano interessato ad operare in una direzione tutta «pubblica», quella della uniformazione e semplificazione nell'amministrazione della giustizia penale³⁵, e contemporaneamente a trovare strumenti di «polizia» per regolare dal suo interno la società fiorentina³⁶. Non fu quindi un caso che

(1959), pp. 453-489; ID., *La lotta politica intorno alle «riforme annonarie»* ... cit.; ID., *La fisiocrazia in Toscana: un tema da riprendere*, in *Studi di Storia medievale e moderna per Ernesto Sestan* ... cit., vol. II, pp. 703-760); alle recenti considerazioni di F. VENTURI sulla crisi alimentare degli anni sessanta e gli interventi politici (*Settecento riformatore*, V, Torino, Einaudi, 1987, pp. 336-395); all'analisi dei lontani preparativi della riforma doganale degli anni ottanta compiuta da V. BECAGLI (*Un unico territorio gabellabile: la riforma doganale leopoldina. Il dibattito politico 1767-1781*, Firenze, Università degli Studi, 1983). Sul ruolo dell'Accademia dei Georgofili quale centro di espressione degli interessi agrari ma anche di discussione degli indirizzi di politica economica, si rimanda ai riferimenti presenti nei contributi già citati, nonché alla recente tesi di laurea di C. BASAGNI (*L'Accademia dei Georgofili in età leopoldina: note per una ricerca. Dallo statuto del Guasco alle riforme del 1783*, Tesi di laurea discussa presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze, anno accademico 1988-89. Relatore prof. V. BECAGLI) e ora al recentissimo contributo di R. PASTA, *L'Accademia dei Georgofili e le riforme dell'agricoltura*, in «Rivista storica italiana», CV (1993), pp. 484-501.

³⁵ In questo senso va ricordato che, già nel Cinquecento, Cosimo I aveva teso a rafforzare, con la creazione dell'Auditore fiscale, con nuove regole relative all'amministrazione della giustizia nello stato e soprattutto con il varo di grandi leggi criminali, il controllo sulla giustizia penale (vedi E. FASANO GUARINI, *Lo Stato mediceo di Cosimo I*, Firenze, Sansoni, 1973, pp. 32 sgg. Di nuovo si segnalano interventi rilevanti nel campo dell'amministrazione della giustizia penale, anche se con esiti non altrettanto felici, nei primi decenni di governo di Cosimo III (cfr. M. VERGA, *La ruota criminale fiorentina (1680-1699). Amministrazione della giustizia penale e istituzioni nella Toscana medicea fra Sei e Settecento*, in *Grandi tribunali e rote nell'Italia di antico regime*, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 179-226; più in generale sul periodo di Cosimo III si veda anche il volume collettivo *La Toscana nell'età di Cosimo III. Atti del Convegno, Pisa-San Domenico di Fiesole (FI) 4-5 giugno 1990*, a cura di F. ANGIOLINI - V. BECAGLI - M. VERGA, Firenze, Edifir, 1993). Con l'avvento della nuova dinastia lorenese, nel 1737, di nuovo il problema della riforma della giustizia si pose in termini complessivi, anche se molta parte della tensione riformatrice espressa su questo terreno in quegli anni si incagliò nelle maglie delle opposizioni politiche (M. VERGA, *Da «cittadini»* ... cit.; F. DIAZ, *I Lorena in Toscana. La Reggenza*, Torino, UTET, 1988; per gli anni di Botta Adorno, mi sia permesso rimandare a A. CONTINI, *Pompeo Neri fra Firenze e Vienna (1758-1766)*, in *Pompeo Neri, Atti del colloquio di studi di Castelfiorentino 6-7 maggio 1988. Organizzato dall'Istituto «Federigo Enriques»*, a cura di A. FRATOIANNI - M. VERGA, Castelfiorentino, Miscellanea storica della Valdelsa, 1992, pp. 239-331). È certo tuttavia che su questo terreno l'esperienza e la capacità progettuale degli anni della Reggenza costituirono una premessa fondamentale agli interventi attivati poco alla volta, negli anni, da Pietro Leopoldo.

³⁶ D'altro canto in generale, nel corso degli anni settanta, l'intervento riformistico leopoldino tende ad estendersi dai temi della politica economica e in specie della libertà di commercio dei grani

tale nucleo di interventi riformatori venissero attivati con buona rapidità³⁷, né d'altro canto che essi fossero destinati a diventare, da ora in avanti, uno dei punti più controversi dell'attività riformistica di Leopoldo.

Senza riprendere una analisi di dettaglio delle istruzioni particolari che furono impartite ai commissari e all'ispettore³⁸, credo valga la pena ritornarvi per avanzare alcune considerazioni. Due elementi vorrei sottolineare. Il primo è l'appello inequivocabile rivolto ai nuovi commissari ad esercitare il proprio impiego dispiegando il massimo sforzo («attività grande») e attenendosi scrupolosamente nell'esercizio del proprio incarico a quelle doti («probità, prudenza, giustizia») che ce li presentano quali campioni di quella nuova leva di «ministri» ed «impiegati», a cui Pietro Leopoldo affidò, nei suoi anni di governo, sempre crescenti compiti giurisdizionali, politici ed «amministrativi»³⁹. Il commissario era in questo senso «un Impiegato di cui la pregiata R.A.S.

ad un programma di riforme complessivo: dalla riforma delle comunità (vedi B. SORDI, *L'amministrazione illuminata* ... cit.) alla parallela riforma dei governi provinciali, al dibattito e alle iniziative fiscali (M. MIRRI, *La fisiocrazia* ... cit., e in questo stesso convegno il contributo di F. MARTELLI, *La consegna della decima alle comunità, tra riforma comunitativa e dibattito sul rinnovamento degli estimi*), fino appunto agli interventi sul terreno della amministrazione della giustizia criminale e della polizia del 1777. Un allargamento di temi e di interventi che già alla fine degli anni settanta, permettevano, nella Francia del dopo Turgot, come ha di recente messo in luce Mario Mirri il «passaggio da una fase di utilizzazione fisiocratica del mito leopoldino (in funzione ... di una battaglia politica per riforme economiche ispirate al libero scambismo e al liberismo), ad una fase di valorizzazione del modello toscano di riforme, nell'ambito di una concezione più ampia, di "riforma generale", nata su un terreno più schiettamente illuministico» (*Riflessioni su Toscana e Francia, Riforme e rivoluzione*, in «Annuario dell'Accademia etrusca di Cortona», Cortona, 1990, pp. 117-233, la cit. a p. 129).

³⁷ L'iniziativa sembrò mettersi in movimento dopo il viaggio a Vienna e Parigi: così si legge in un biglietto che precede una memoria dello stesso sovrano («Punti e osservazioni di S.A.R. sopra il sistema di polizia») AS FI: *Segreteria di Gabinetto*, 110, ins. 1), vedi anche sopra nota 31.

³⁸ Le istruzioni ai commissari sono conservate in AS FI, *Segreteria di Gabinetto*, 110; quelle all'ispettore: *Ivi*, 393, cfr. C. MANGIO, *La polizia* ... cit., pp. 41 sgg.; M. SIMONDI, *Classi povere e strategie del controllo sociale nel Granducato di Toscana (1765-1790)*, Firenze, Dip. statistico dell'Università degli studi di Firenze, 1983, che pubblica in appendice le istruzioni ai commissari (appendice VII, pp. 165-171). Per una rapida analisi delle istruzioni all'ispettore, vedi sopra nota 28.

³⁹ In questo senso i commissari leopoldini pur provenendo ancora dal serbatoio tradizionale dei laureati in *utroque iure*, ed essendo ancora in prima istanza «giudici», iniziano a configurare nelle competenze «amministrative» loro attribuite, come vedremo in seguito, nelle carriere fondate sul merito e la preparazione, quelle figure di funzionari pubblici, cui si andarono affidando, soprattutto a partire dal Settecento i crescenti compiti politico amministrativi degli stati. Sarebbe troppo lungo citare la ormai estesa bibliografia sull'argomento, mi sia consentito rimandare alle ricche note bibliografiche presenti in L. MANNORI, *Per una 'preistoria' della funzione amministrativa* ... cit.; nonché all'efficace sintesi di C. CAPRA, *Il funzionario*, in *L'uomo dell'Illuminismo*, a cura di M. VOVELLE, Bari, Laterza, 1992, pp. 353-398; per analogie e differenze rispetto al caso lombardo in

vuole servirsi per ottenere più sicuramente l'esecuzione delle leggi, e l'osservanza di tutte quelle disposizioni che ha giudicato a proposito di dare per la pubblica sicurezza non meno che per un'esatta, e più sollecita amministrazione della giustizia»⁴⁰. Dove si deve rilevare la presenza di un tema, quello della pubblica sicurezza interna, garantita soprattutto attraverso la prevenzione, che appare centrale nelle teorie e nelle iniziative politiche del periodo⁴¹, tema che aveva trovato nei *Grundsätze* di Sonnenfels (1765-1776) la sua definizione più estesa ed articolata⁴². La pubblica sicurezza dei cameralisti, la *sureté* dei francesi,

questo stesso periodo si vedano i fondamentali e già citati studi di F. Valsecchi e anche C. MOZZARELLI, *Per la storia del pubblico impiego nello stato moderno: il caso della Lombardia austriaca*, Milano, Giuffrè, 1972; e il volume collettaneo *L'amministrazione nella storia moderna*, Milano, Giuffrè, 1985, (Istituto per la scienza dell'Amministrazione pubblica, Archivio, nuova serie, 3). Per la Toscana si veda l'importante studio di Montorzi sulle carriere dei nuovi giudicanti, cui furono affidati a partire dalla riforma dei governi provinciali del 1771-1772, e con maggior vigore negli anni successivi, crescenti compiti politici e di controllo di polizia, soprattutto con le Istruzioni dal 28 aprile 1781, con cui si attribuirono ai nuovi giudici-funzionari molte delle mansioni già attribuite ai commissari fiorentini, dilatando e generalizzando a tutto il territorio fiorentino le nuove direttive di polizia (M. MONTORZI, *I giudici che applicarono la leopoldina (un tentativo di prosopografia e statistica giudiziaria, in La «leopoldina» nel diritto e nella giustizia ... cit.*, V, pp. 189-354. Sulle istruzioni del 1781 vedi, oltre a Mangio, anche le osservazioni di Sordi (*L'amministrazione illuminata ... cit.* pp. 207, 352 sgg.; e *l'Introduzione a Gli archivi delle podesterie di Sesto e Fiesole (1540-1870)*, a cura di V. ARRIGHI - A. CONTINI, Firenze, All'insegna del giglio, 1993, pp. 1-59, in particolare pp. 36-37.

⁴⁰ Istruzioni per i commissari cit. art. 1

⁴¹ Questi temi largamente preparati dalle riflessioni del grande pensiero politico seicentesco, dai giusnaturalisti, ad Hobbes, ebbero come noto larghe articolazioni nel pensiero politico del Settecento, nell'area soprattutto del maturo cameralismo (Justi, Sonnenfels). Su un piano diverso, e su un terreno più limitato, il riferimento alla sicurezza e tranquillità, cardine non solo come tradizionalmente della giustizia criminale ma anche della attività preventiva non era certo nuovo in Toscana. È interessante, mi pare, ricordare in questo senso la legge sulle cause criminali del 15 gennaio 1745 voluta da Francesco Stefano, che rafforzava le pene criminali ma già puntava l'attenzione sull'importanza di prevenire i delitti, dove il tema della pubblica sicurezza e tranquillità era richiamato con chiarezza nel proemio (*Legislazione toscana ... cit.*, XXV, pp. 157-163; su di essa e sul contesto politico nel quale fu prodotta, vedi M. VERGA, *Da «cittadini» ... cit.*, pp. 131 sgg.).

⁴² J. VON SONNENFELS, *Grundsätze der Polizey, Handlung und Finanz. Zu dem Leitfaden des politischen Studiums*, Wien, Kurzbök, 1765-1776, voll. 3, in particolare I; su Sonnenfels, esponente di spicco dell'illuminismo giuridico di area asburgico-tedesca, e sui suoi *Grundsätze*, che ebbero una larga utilizzazione e circolazione, manuale del maturo cameralismo, ma anche espressione del suo punto di rottura, si veda il contributo di P. SCHIERA, *La concezione amministrativa ... cit.*, pp. 363-442, in particolare pp. 422 sgg. e in appendice la nota bibliografica, p. 441. Con Sonnenfels il fine dello stato continua ad essere, come nella tradizione cameralistica, la ricerca del «*Wahlfahrt*», dell'equilibrio fra «bene» dell'insieme e «bene» delle parti. Ma come osserva Schiera, in Sonnenfels il «*Wahlfahrt*» si articola in due condizioni: «sicurezza» e «comodità». Mentre quest'ultima attiene alla sfera degli interessi privati e commerciali la sicurezza pubblica (*die innere öffentliche Sicherheit*) «è quella condizione di cose in cui lo Stato non ha nulla a temere dall'interno cioè dai suoi propri

la pubblica tranquillità di Muratori⁴³, sono in modo variamente articolato i temi

cittadini». Mentre avviene così lo sganciamento della politica economica dalla scienza di polizia (*ivi*, pp. 422-423), le forze private vengono in certa misura liberate, e si pone la necessità di un nuovo assetto costituzionale, contemporaneamente si rinforza l'azione per un controllo «preventivo» e anche «repressivo» sulla società. La sfera della sicurezza interna, anche se circoscritta, viene così affidata alla vigilanza di polizia e centralissima appare la necessità di controllare i «costumi» ricorrendo agli strumenti della religione, dell'educazione e della censura (J. VON SONNENFELS, *Grundsätze ... cit.*, I, Wien, Trattarern, 1770 III ed.; si vedano anche le considerazioni di E. BUSSI, *I principi di governo ... cit.* Del primo volume dei *Grundsätze* fu, come noto, fatta nel 1784 una traduzione italiana prima a Milano (citata da G. MOZZARELLI, *Riflessioni preliminari sul concetto di «polizia»*, in «Filosofia e politica» ... cit. p. 8) e nel 1785 a Venezia (*La scienza del Buongoverno del Signor di Sonnenfels, tradotto dal tedesco in italiano*, Venezia, Giovanni Vitto; si vedano in particolare, sul tema della sicurezza, pp. 12 sgg. di questa ed.; sulle edizioni italiane, largamente rimaneggiate ed incomplete (mancano ad esempio assai significative citazioni e rimandi a Montesquieu, Rousseau ecc.), si vedano le annotazioni di Bussi. Per quanto concerne i rapporti fra Pietro Leopoldo e Sonnenfels (che come sappiamo insegnava scienze camerali a Vienna) è più che probabile che il primo, largamente imbevuto della cultura di governo di area cameralistico tedesca, ne conoscesse direttamente l'opera. In questo senso va segnalata la presenza di una copia dei *Grundsätze* nella biblioteca del sovrano a Firenze (attualmente conservata nel fondo *Palatino* della Biblioteca Nazionale di Firenze, con la stampiglia caratteristica del *ex libris* «P.L.»). Il primo volume (*Polizen*), è quello della terza edizione pubblicata a Vienna nel 1770, con dedica a Giuseppe II. Mentre il II volume (*Handlungswissenschaft*) e il III (*Finanzwissenschaft*) sono entrambe nella prima edizione viennese, rispettivamente del 1771 e 1776.

È molto probabile anche che Leopoldo avesse incontrato il Sonnenfels durante il suo viaggio in Austria nel 1776, quando fra l'altro richiese alla madre di procurargli materiali sulla polizia (vedi diario del conte Zinzendorf, in A. WANDRUSZKA, *Pietro Leopoldo e le sue riforme ... cit.*, p. 290, vedi sopra note 31 e 37). Certamente lo incontrò nel periodo in cui stette a Vienna, dal settembre del 1778 al marzo 1779, per affiancare la madre data l'assenza del fratello Giuseppe alla guerra contro la Prussia per la controversa successione bavarese; periodo nel quale compilò quello straordinario diario politico sullo stato della monarchia, conservato a Vienna, che è stato solo in parte utilizzato da Wandruszka (HAUS-HOF UND STAATSARCHIV, Vienna, *Familienarchiv, Sammelbaende*, K. 14, «Relazione di sua Altezza Reale sopra il soggiorno in Vienna. Li affari che vi ha trattati, fogli che ha avuto nelle mani, e sessioni avute con diversi ministri: dal dì 6 settembre 1778 fino all'8 marzo 1779, scritta di propria mano di S.A.R., in aria di diario, giorno per giorno ...», pp. 1-1208). In questa relazione due volte Leopoldo annotò di aver avuto lunghe conversazioni con Sonnenfels, nella prima delle quali si erano a lungo soffermati proprio sugli «affari di governo e di polizia». Durante il colloquio il funzionario, che aveva un alto incarico di controllo nel settore, si lamentava, di non aver «incumbenze bastanti né bastante autorità nelle cose di polizia di Vienna» e chiedeva che Leopoldo si adoperasse per fargli ottenere un incarico alle finanze (*Ivi*, pp. 43-44 e anche 1019 sgg.). I rapporti con Sonnenfels si strinsero ulteriormente quando nel 1790 Pietro Leopoldo tornò a Vienna, a succedere a Giuseppe II alla testa della Monarchia e dell'Impero. In quella delicatissima congiuntura, in un momento di crisi generale all'interno e all'esterno, Leopoldo prestò molta attenzione alle indicazioni di Sonnenfels che voleva limitare gli eccessi dell'attività di polizia, riformata e rinforzata, come noto, sotto Giuseppe II, con la formidabile polizia segreta di Pergen. Cfr. E. WANGERMAN, *From Joseph II ... cit.* e le annotazioni di G. ALESSI (*Questione «giustizia» ... cit.* p. 176).

⁴³ «Noi dunque per pubblica felicità altro non intendiamo se non quella pace e tranquillità che un saggio e amorevole principe Ministero, si studia di far godere, per quanto può, al popolo suo,

che come sappiamo si appaiano nel Settecento ai loro reciproci: *Wahlfart, interesse pubblico, pubblica felicità*.

Al di là del modello pratico costituito dalle polizie di Vienna⁴⁴ ma soprattutto di Parigi⁴⁵, a cui certamente Leopoldo si ispirò, ci sono quindi da considerare alle spalle dei provvedimenti del 1777 rintracciabili influenze teoriche, anche se non esplicitamente dichiarate.

con *prevenire ed allontanare i disordini temuti e rimediare ai già succeduti* (L.A. MURATORI, *Della pubblica felicità*, 1 ed. 1749, in ID., *Opere*, a cura di G. FALLO - F. FORTE, Napoli, Ricciardi, 1964, II, pp. 1502-1718, la citazione è a pag. 1508, le sottolineature sono mie. Sulla penetrazione del pensiero di Muratori in area asburgico-tedesca e sull'influenza del *Della pubblica felicità*, sorta di manuale dei principi, sulla formazione di Giuseppe e Pietro Leopoldo, anche tramite la mediazione indiretta dell'insegnamento di Carlo Antonio Martini, si veda A. WANDRUSZKA, *Leopold II...* cit. in particolare pp. 26, 401-402, 408); e anche C. MOZZARELLI, *Riforme istituzionali e mutamenti sociali nella Lombardia dell'ultimo Settecento*, in *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa, Convegno di studi per il 250° anniversario della nascita promosso dal comune di Milano*, Milano-Bari, Cariplo-Laterza, 1990, pp. 479-494. Sugli elementi di rottura costituiti dal *Della pubblica felicità* rispetto alla precedente trattatistica sul principe vedi D. FRIGO, *Principe, giudici, giustizia...* cit., pp. 18 sgg. In generale su Muratori, si rimanda a F. VENTURI, *Settecento riformatore, da Muratori a Beccaria*, Torino, Einaudi, 1969.

⁴⁴Se Leopoldo annotò, preparando le disposizioni del 1777, di aver poco attinto al modello della polizia viennese (C. MANGIO, *La polizia...* cit., p. 36), anche più tardi si espresse assai negativamente sulla polizia della capitale della monarchia. Già durante il suo viaggio a Vienna nel 1778-1779, la polizia dispersa in giurisdizioni diverse e facente capo al tradizionale tribunale della Reggenza, gli era apparsa in un caos «superlativo». «La città è sporca, piena di furti e delitti, il sistema di prevenzione non funziona». Mancava la possibilità di operare in queste materie con un «provvedimento istantaneo». La ricetta per Vienna ricalcava nella sostanza quanto da lui appena fatto a Firenze: abolizione della Reggenza da trasformare in un tribunale regio; creare un presidente «di polizia», cui attribuire competenza di procedere per via sommaria; organizzare alla base una rete di commissari di quartiere che dipendessero dallo stesso presidente e che avessero anche cognizione sulle piccole cause civili e criminali (HAUS - HOF UND STAATSARCHIV, Vienna, *Familienarchiv, Sammelbaende*, 15, «Allegati alla relazione di S.A.R., sopra il suo soggiorno a Vienna nel 1779, 1779», si tratta dell'allegato 39, «Riflessioni sopra lo stato della monarchia e della Casa d'Austria, sul governo e difetti della medesima e proposizioni per rimediarvi, e progetti», cc. 143 sgg.). Ancora nel 1784, di nuovo in occasione di una sua permanenza nella capitale dell'Impero, ribadiva: «in generale si può dire che non hanno idea di questi affari in Vienna, che non vi è *police*, non vi sono sistemi, né principi, non si bada né a costumi, né a giochi, risse, forestieri né persone pericolose avventurieri, ciarlatani ecc.». Annotava però come si stesse lavorando in questa direzione (*Ivi*, 16, «Relazione del viaggio e soggiorno fatto da S.A.R. in Vienna nel luglio 1784», pp. 103-104). Sulle riforme di polizia a Vienna in età giuseppina e sul peso della polizia di Pergen vedi anche F. WALTER, *Die Organisierung der staatlichen Polizei unter Kaiser Joseph II*, in «Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Stadt Wien», VII (1927), pp. 22-53.

⁴⁵Come accennato sopra, Pietro Leopoldo aveva, durante la sua visita a Vienna del 1776, raccolto e studiato i regolamenti di polizia di Vienna e Parigi, che erano stati poi assemblati in una «gran filza» del suo archivio segreto, intitolata «Police de Vienne et de Paris» (AS FI, *Segreteria di Gabinetto*, 110, ins. I). Purtroppo questa «filza» non è giunta fino a noi, ed è molto probabile che abbia fatto la fine di molti altri materiali delicati relativi alla attività di controllo politico e di polizia,

Il secondo elemento che emerge dall'analisi delle istruzioni, è poi la larghezza dei compiti che venivano affidati ai nuovi commissari: oltre ad amministrare, come accennato, la giustizia minore del quartiere, per via sommaria, è con chiarezza presente, dettato dal modello della polizia francese, quel tessuto fitto di competenze ispettive che connotano⁴⁶, come tratto tipico, le polizie nell'area

che il sovrano gelosamente conservava in una stanza detta degli «scandoli» e che, a detta del Pelli, lo stesso Leopoldo, dette alle fiamme al momento della sua partenza per Vienna, nell'apprestarsi ad una significativa «ripulitura» della memoria storica da trasmettere alla posterità. Si veda in PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA, *Relazioni ... cit.*, I, *Introduzione* di A. SALVESTRINI, p. XI, e B.M. CECCHINI, *L'«infame» Chelotti ... cit.*, p. 46. È probabile che tra i materiali assemblati nel 1776 fosse pervenuto fra le mani del sovrano quel denso compendio sul funzionamento della polizia parigina all'inizio del secolo costituito dai volumi del Delamare (*Traité de la police ... cit.*), dove la polizia assume il ruolo di grande sistema di governo della città nelle sue varie componenti (dall'annona, alla sanità, all'ordine pubblico). È da notare che anche questa opera è presente nel fondo *Palatino* della Biblioteca Nazionale di Firenze, ed è contrassegnato dall'*ex libris* leopoldino. D'altra parte questa silloge normativa sulla polizia parigina, cui è stata dedicata una attenzione forse troppo limitata come testo di larga diffusione e circolazione, era certamente ben conosciuto negli ambienti di governo viennesi. Ho trovato, ad esempio, nelle carte dell'importante collaboratore di Francesco Stefano, barone Posch, poi funzionario di Maria Teresa, delle interessanti risposte, pervenute nel 1767, da parte di alcuni librai francesi cui si era richiesto di indicare quali fosse l'ultima edizione del Delamare, e se fossero disponibili altri libri sull'argomento, si citavano al proposito Frenville e Willenbrand): HAUS-HOF UND STAATSARCHIV, Vienna, *Posch Akten*, Alt. S, k. 27.

Nonostante le dirette dichiarazioni di Pietro Leopoldo di aver molto attinto dai regolamenti della polizia parigina, Carlo Mangio ha avanzato l'ipotesi che in generale il modello francese non venisse applicato che in misura ridotta negli ordinamenti di polizia leopoldini. La recente ampia e importante ricerca di Piasenza sulla polizia parigina fra Sei e Settecento sembra suggerire invece che vi furono grossi prestiti dal modello parigino. Prestiti che non sembrano tanto riguardare le figure dei commissari, che erano a Parigi figure istituzionali tradizionali, interpreti di un far polizia come mediazione, espressione di una tradizione «giurisdizionale e collettiva» di governo della città, e in quanto tali lontani dai nuovi commissari funzionari leopoldini, quanto piuttosto relativi all'organizzarsi, a partire dalla luogotenenza del D'Argenson (1697-1718) di un sistema informativo a fitte maglie affidato agli ispettori, un sistema che negli oggetti e nei sistemi ispettivo informativi, molto ricorda i nuovi compiti della rete fiorentina. Sarebbe tuttavia fuorviante il tentativo di sovrapporre due esperienze così lontane, e germinate in contesti politici complessivamente così distanti, come la Francia del primo Settecento e la Toscana, laboratorio politico dei più avanzati esperimenti riformistici del secondo Settecento. In questo senso la polizia fiorentina, se attinse alla strumentazione ispettiva e regolativa di Parigi, ha un suo preciso peso specifico dal momento che essa è strumento fondamentale di governo, mezzo di controllo politico e sociale, centralizzato e insostituibile a difesa delle nuove leggi volute dal sovrano, e paradossalmente quindi anche strumento di riforma. Su questi temi, come per una comparazione fra la polizia di Napoli e quella toscana, si veda in questo volume l'intervento di G. Alessi.

⁴⁶Vedi anche J.F. VON BIELFELD, *Istitutions politiques ... cit.*, I, cap. VII (*De la police*), cap. VIII (*Continuation de la police*), cap. IX (*De la police de la campagne*); esiste una copia dei tre volumi del Bielfeld nel fondo palatino della biblioteca nazionale di Firenze con la stampiglia dell'*ex libris* di Maria Luisa, infanta di Spagna e sposa di Pietro Leopoldo.

dell'assolutismo nel maturo Settecento. *Prevenire più che punire*⁴⁷: dal chiaro e

⁴⁷ All'art. 4 delle istruzioni i commissari erano richiamati al compito di «impedire e prevenire i disordini e i delitti piuttosto che doverne procurare la punizione». Questo tema della prevenzione, centralissimo nella trattatistica politica del periodo (vedi in generale le considerazioni di M. FOUCAULT, *Surveiller et punir, Naissance de la prison*, Paris, Gallimard, 1975) era stato considerato, con grande cautela da Beccaria, e ricondotto nell'alveo del rispetto delle garanzie e della legge: «È meglio prevenire i delitti che punirgli. Questo è il fine principale d'ogni buona legislazione, che è l'arte di condurre gli uomini al massimo di felicità e al minimo d'infelicità possibile, per parlare secondo tutti i calcoli dei beni e dei mali della vita. *Ma i mezzi impiegati fin'ora*, sono per lo più falsi e opposti al fine proposto. *Non è possibile ridurre la turbolenta attività degli uomini ad un ordine geometrico* senza irregolarità e confusione (...) Eppure questa è la chimera degli uomini limitati, quando abbiano il comando in mano. Il prevenire una quantità di azioni indifferenti non è prevenire i delitti che non possono nascere, ma gl'è un crearne di nuovi (...) A che saremmo ridotti se ci dovesse esser vietato tutto ciò che può indurci al delitto? (...) *Volete prevenire i delitti? Fate che le leggi sian chiare, semplici*, e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderla (...)». Cfr. C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, a cura di F. VENTURI, Torino, Einaudi, 1978, pp. 96-97 (il corsivo nel testo è mio); considerazioni analoghe a p. 98 dove significativamente si insiste su un altro grande tema dell'Illuminismo: la prevenzione dei crimini allargando l'azione dei lumi, p. 98, e puntando sull'educazione, p. 102. Questa lunga citazione si giustifica in rapporto a due motivi. In primo luogo, come vedremo di seguito nel testo, le argomentazioni di Beccaria, utilizzate anche in area lombarda (si pensi a Pietro Verri) sul terreno dell'opposizione alla prassi pervasiva ed arbitraria della futura polizia di Giuseppe II (vedi Cuccia, Valsecchi, Capra, ecc.), furono subito usate in area toscana da coloro che denunciarono da ora in poi l'oppressività del sistema preventivo toscano (si vedano oltre le osservazioni di Pelli, di Biondi, di Gianni ecc.). In secondo luogo perchè questo doppio significato di prevenzione come disciplina totale di stampo paternalistico e statalista da un lato, e come certezza della legge e attenzione alla diffusione dei lumi dall'altro, fu un doppio binario, per utilizzare una espressione felice della Alessi, su cui si andò articolando l'intervento politico e la riflessione dello stesso Pietro Leopoldo. In questo senso vedremo come il tema dell'educazione sarà fin dall'inizio uno dei cardini della prevenzione leopoldina (vedi oltre nel testo), e come la germinazione, dibattuta e controversa, del grande codice criminale del 1786, puntasse sul secondo perno fondamentale di diretta ispirazione beccariana, la riforma della legge, la certezza del diritto. Val solo la pena di rammentare come, in concomitanza con la creazione di quel potente dicastero (la presidenza del Buongoverno) sotto cui si ricondusse la larga sfera del controllo di polizia (1784), in un periodo in cui la stessa polizia leopoldina dispiegava nella concreta pratica sociale molto di quel tratto intrusivo e lesivo delle libertà personali denunciate come cattiva prevenzione dal Beccaria, lo stesso Pietro Leopoldo avviandosi a dettare i principi del nuovo codice criminale, parafrasasse quasi alla lettera le annotazioni sulla prevenzione di Beccaria. «L'essenziale è di prevenire i delitti, e non di moltiplicarli, con proibire una quantità di azioni indifferenti, e farle diventare delitti. Una buona legislazione è l'arte di condurre gli uomini ad una più gran felicità, secondo i calcoli de' beni e mali di questa vita. Le leggi devono essere chiare, semplici, favorire piuttosto gli individui, che le classi e ceti dei cittadini, ed essere sostenute con vigore» (*Osservazioni generali sulle leggi criminali, la loro natura in genere, le cose da aversi in vista ...*, pubblicate da M. DA PASSANO, *Dalla «mitigazione delle pene» ... cit.*, pp. 183-192, la cit. è a p. 186). Questo per annotare per inciso come difficile e contraddittorio fosse passare dalla pratica del modello paternalistico tradizionale alla nuova articolazione del tema della prevenzione dettata dai modelli del coevo pensiero giuridico di ispirazione illuministica.

ribadito enunciato scaturiva l'indicazione minuziosa del controllo sulle «persone clamorose», sui sospetti ladruncoli, sugli «oziosi e vagabondi», «sui male inclinati», sui «libertini» dei due sessi, sui luoghi di svago e di riposo. Importante era «restar notiziati», «vegliare», «aver gli occhi su». All'interno di un progetto dai chiari tratti paternalistici oggetto di cura particolare, e di minuzioso controllo, erano i giovani, i loro comportamenti sospetti, la loro educazione⁴⁸; in questo senso i canali di informazione erano genitori e parroci⁴⁹. Ma accanto a questa forzata regolazione dei costumi, della morale e dei comportamenti sociali dei sudditi, nella scia più ampia di quello che in altre aree è stato definito come «disciplinamento sociale»⁵⁰, è anche importante sottolineare,

⁴⁸ Ho appena fatto cenno a come questo tema centralissimo nelle riflessioni dell'Illuminismo, si concretizzasse, secondo un indirizzo tipico del periodo nella gran parte degli stati europei, nella pratica di governo di Leopoldo. Vedremo l'attenzione con cui Leopoldo seguì a partire dal 1778, l'istituzione a Firenze di scuole di quartiere per l'educazione popolare, poste sotto il controllo dei commissari di quartiere. Ma non va dimenticato che l'attenzione di Leopoldo andò a tutti i momenti «pubblici» della educazione, all'interno di un progetto che si occupava di riorganizzare tutte le fasi della istruzione pubblica (dalle scuole di quartiere, ai conservatori, alle università, ai seminari, ecc.). Una precocità di interesse in questa direzione era, nel 1788, richiamata dallo stesso sovrano. Nel presentare un importante piano generale di riforma dell'istruzione pubblica, Leopoldo asseriva: «Uno degli oggetti che fin dal nostro avvenimento al Trono abbia maggiormente interessato la nostra attenzione, e il nostro zelo è stato certamente quello della pubblica istruzione della gioventù. Persuasi che molti dei disordini i quali turbano la pubblica quiete, derivano in gran parte dall'ignoranza e dalla cattiva educazione» (cfr: L. RUTA, *Tentativi di riforma dell'Università di Pisa sotto il granduca Pietro Leopoldo (1765-1790)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», VIII (1979), pp. 196 sgg.; il regolamento pubblicato è a pp. 246 sgg.). Sulla diffusione delle scuole di istruzione popolare nell'Europa del Settecento, si veda per ultimo: J. VAN HORN MELTON, *Absolutism and eighteenth-century, origins of compulsory schooling in Prussia and Austria*, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, che accentua l'elemento disciplinatore e addomesticante dell'educazione, all'interno di spunti interessanti sul modo di concepire il rapporto fra assolutismo e lumi nel Settecento. Per le riforme scolastiche e sul tema più generale dell'educazione in Toscana si vedano oltre al già citato lavoro di Ruta, il volume, per molti versi insoddisfacente, di L. BELLATALLA, *Pietro Leopoldo di Toscana Granduca-educatore. Teoria e pratica di un despota illuminato*, Lucca, Pacini Fazzi, 1984 e alcuni spunti in T. CALOGERO, *Un aspetto del riformismo leopoldino: la pubblica istruzione*, in *La Toscana dei Lorena. Riforme, territorio, società. Atti del convegno di studi, Grosseto 27-29 novembre 1987*, a cura di Z. CIUFFOLETTI - L. ROMBALI, Firenze, Olschki, 1989.

⁴⁹ Sul modello parrochista e più in generale sul ruolo fondamentale dei parroci nel XVIII secolo: dal «buon parroco» precettore morale di Voltaire, al parroco-funzionario dell'età giuseppina, si rimanda, per ultimo, alla recente e ricca sintesi di D. JULIA, *Il prete, in L'uomo dell'illuminismo ... cit.*, pp. 399-443; sul caso toscano si vedano per ultimi C. FANTAPPPIE', *Promozione e controllo del clero nell'età leopoldina*, in *La Toscana dei Lorena ... cit.*, pp. 233-250, in particolare pp. 239 sgg; e l'*Introduzione* di M. VERGA, a *Lettere di Scipione de Ricci a Pietro Leopoldo (1780-1791)*, a cura di B. BOCCHINI CAMAIANI - M. VERGA, Firenze, Olschki, 1990, I, pp. 3-47.

⁵⁰ Sul tema del disciplinamento sociale in area tedesca si veda in particolare G. OESTERREICH, *Strukturproblem des europäischen Absolutismus*, «Vierteljahresschrift für Sozial-und

che i commissari, in quanto giudici calati nella realtà del quartiere, erano incaricati di difendere i poveri dai ricchi e dai prepotenti, sostituendo la giustizia sovrana all'abuso dell'aristocrazia e dei potenti⁵¹. Era in sostanza chiara l'enunciazione che questi nuovi giudici-commissari dovessero essere lo strumento per garantire il rispetto nella città, della pubblica tranquillità e delle leggi, dissolvendo le logiche corporative e cetuali precedenti: «In una parola dovranno [i commissari] presiedere, ed invigilare a tutto ciò che interessa il buon ordine, e la buona pulizia, specialmente per impedire i delitti, e il malcostume e per riparare colla possibile attività ai disordini ed agli inconvenienti che repugnano al quieto vivere, alla esatta osservanza delle leggi, ed al bene della Società»⁵².

Wirtschaftsgeschichte», n. 55, (1969), pp. 329-347. Recentemente il tema è stato con grande intelligenza riconsiderato da Schulze (*La Policy in Germania ... cit.*) che ha ben evidenziato come soprattutto per il XVIII secolo la pratica di disciplinamento abbia costituito, in area tedesca, una sorta di «campo di esercitazione», attraverso cui lo stato in via di formazione, «nel corso del processo di disgregazione della società per ceti» è andato sperimentando «le regole di una nuova società, che dovrà sempre più cavarsela senza legami personali delle vecchie e ristrette cerchie sociali e dei loro tradizionali meccanismi di controllo» (*Ivi*, pp. 99-100). Di recente per una rilettura più generale e teorica di questi temi, si veda *Società e corpi*, a cura di P. SCHIERA, Napoli, Bibliopolis, 1986, in particolare l'importante introduzione dello stesso Schiera che punta molto sul disciplinamento anche come processo di «interiorizzazione» della morale sociale all'interno della stessa struttura sociale a base cetuale (cfr. la recensione-saggio di F.M. DE SANCTIS, *Il potere e la complessità: la coppia "disciplina - disciplinamento"*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XVIII (1988), pp. 257-267). A chi scrive sembra che, in taluni casi, la dilatazione spaziale e temporale che si va facendo del concetto di disciplinamento sociale, grimaldello interpretativo applicato ai più diversi campi dell'agire sociale, applicato a soggetti politici e sociali diversi, e in aree spesso assai distanti e differenziate fra loro, rischi di annullarne il valore euristico, trasformandolo a volte in una troppo «facile», e quindi di scarsa pregnanza, categoria metastorica.

⁵¹ Vedi le istruzioni ai commissari cit., art. 6: «Dimostreranno poi essi commissari d'esser in possesso del terzo requisito – la giustizia – se oltre all'adempire agli obblighi del proprio stato (...) ascolteranno la gente con pazienza, giammai averanno parzialità, o predilezione per alcuno, cercheranno in specie di sostenere ed aiutare i poveri contro le *oppressioni dei ricchi, dei potenti, della nobiltà e delle case forti*, si asterranno da relazioni non buone con tali persone, non attenderanno a raccomandazioni di chicchessia, insomma se saranno costantemente giusti in ogni riscontro».

⁵² *Ibid.*, art. 46; a questa tendenza generale di un indirizzo di governo continuamente volto, nei suoi venticinque anni di permanenza in Toscana, nella direzione di tener a freno le prepotenze della nobiltà e del clero, fa largo ed esplicito riferimento Pietro Leopoldo nelle prime pagine delle sue relazioni del 1790. In particolare sull'aristocrazia fiorentina scriveva «Sarebbe portata ad essere prepotente verso il popolo e le altre classi e ceti della città subalterne, disprezzando e trattando tutti dall'alto in basso pretendendo di non pagare i manfattori, di maltrattare la loro gente di servizio e di fare a chiunque qualunque prepotenza; e questo sarebbe seguito anche di più *se il governo non avesse procurato di tenerli a dovere e d'impedirgli questa maniera d'agire. Lo spirito però non è spento ed è necessaria la continua attenzione del governo per impedire questi arbitri e prepotenze*». (PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA, *Relazioni ... cit.*, I, paragrafo «*Caratteri dei diversi popoli e ceti delle*

Già dal tessuto delle istruzioni balza innanzi come la scelta di piazzare queste nuove strutture permanenti nel cuore di una città che non aveva mai conosciuto esperienze analoghe fosse di per se stessa di grosso significato. A questo si deve ora aggiungere che divennero commissari quattro giudici, di già provata e sperimentata fedeltà, provenienti da carriere giudiziarie nel dominio, e quindi estranei ai giochi di potere cittadini⁵³. I nuovi commissari furono cioè reclutati dallo stesso bacino di giuristi, in stragrande maggioranza provenienti dalla «provincia», cui si erano attinti, dopo le riforme del 1771-1772, i nuovi giusdicenti incaricati di amministrare la giustizia nello stato⁵⁴. Un rapido tracciato dei loro *curricula*.

Giovan Battista Cangini, commissario di S. Spirito, era di Volterra ed aveva iniziato la carriera quale giudice al servizio di un rettore fiorentino a San Gimignano, nel 1771⁵⁵. Dopo la riforma dei governi provinciali fu nominato podestà di Castelfranco di Sotto⁵⁶. Molto apprezzato da Pietro Leopoldo⁵⁷, passato all' auditorato del reggimento a Livorno, fece all'inizio resistenza al suo trasferimento a Firenze per assumere il nuovo incarico di commissario⁵⁸. «Vivace e talvolta troppo intraprendente»⁵⁹, rimase al suo posto per tutto il periodo leopoldino, ottenendo via via dal sovrano una serie assai estesa di delicate «commissioni straordinarie»⁶⁰: dal controllo sulla condotta di alti

città e province della Toscana», pp. 21 sgg. (il corsivo della citazione è mio). Questo contenimento dell'aristocrazia da parte di Leopoldo a favore di una politica che favorisse la piena affermazione dell'autorità «dispotica» del sovrano contro particolarismi e privilegi, fu uno degli elementi centrali su cui si appuntò l'attenzione di Dupaty, durante un suo soggiorno fiorentino (*Lettres sur l'Italie en 1785*, Lausanne, Jean Mourer, 1789, pp. 82 sgg., in particolare pp. 128-130).

⁵³ Nella minuta dell'editto per la soppressione degli Otto, 1777 (AS FI, *Segreteria di stato* (1765-1808), 224, prot. 19, n. 1, segretario Seratti) si era ben dettagliato che i nuovi commissari dovessero avere tutti i requisiti che si erano richiesti ai nuovi giusdicenti riformati con i provvedimenti del 1771-1772 (vedi sopra nota 30): «Questi commissari dovranno avere requisiti di nascita civile, del dottorato, o notariato criminale, dello studio e pratica della giurisprudenza sì civile che criminale (...)». Nelle relazioni, alla fine del suo regno, Leopoldo ritornava sul tema ricordando al suo successore come fosse importante per l'incarico di commissario prescegliere persone che fossero già state impegnate nei tribunali dello stato, e che «non siano di Firenze né che vi abbiano relazione» (PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA, *Relazioni ... cit.*, I, p. 73).

⁵⁴ Vedi, per i nuovi giusdicenti: AS FI, *Regia consulta*, 444: «Libro che contiene per ordine alfabetico di casati le persone dei giudici descritti nelle liste in seguito all'Editto del 10 luglio 1771, e della riforma del di 30 settembre 1772».

⁵⁵ AS FI, *Tratte*, 1430.

⁵⁷ AS FI, *Segreteria di Gabinetto*, 124, p. 34.

⁵⁸ *Ivi*, 138, copie lettere di S.A.R., 3 luglio 1777.

⁵⁹ *Ivi*, 127, portate e ruolo degli impiegati (anno 1783).

⁶⁰ *Ivi*, 151, ins. 5, «Commissioni straordinarie state addossate in diversi tempi al commissario Cangini dalla gloriosa memoria di S.M.I. Pietro Leopoldo Secondo».

ufficiali dell'esercito, a varie commissioni in rapporto alla soppressioni di ordini religiosi, alla supervisione sulle nuove scuole di istruzione popolare (istituite nel 1778), all'«esperimento sulla distruzione delle compagnie» e sul regolamento per la loro abolizione⁶¹, a «commissioni diverse intorno alla persona» dell'arcivescovo di Firenze Antonio Martini; alla «verificazione dei carteggi colla Corte di Vienna e persone intrigate», agli «affari di Lagusius con il Fontana»⁶²; a delicate «commissioni sulla dubbia fedeltà» di stretti collaboratori del Gabinetto sovrano (Fulger, Gilkens, Humbourg); alla spinosa questione «dell'ispettore Chelotti e suo esilio»; a «commissioni segrete» su alti funzionari del Consiglio di Stato, come l'auditore Vincenzo Martini, ad altre «diverse commissioni sopra i Primari signori di questa città, sebbene di altri quartieri», nonché la delicatissima «spedizione a Pistoia per frenare il fanatismo, le pubbliche minacce, e gli attentati contro di quel vescovo» (ovviamente Scipione de' Ricci)⁶³. Uno spettro di commissioni quindi di grande rilievo e delicatezza che andava ben oltre gli incarichi istituzionali conferiti ai commissari con le istruzioni del 1777, e che sembrano indicare in Cangini uno degli uomini di fiducia cui Leopoldo affidò, soprattutto dopo la caduta dell'ispettore Chelotti, all'inizio degli anni ottanta, quelle sotterranee funzioni di spionaggio politico a largo spettro la cui memoria documentaria è stata, come accennato, volontariamente «spurgata» dal sovrano alla sua partenza⁶⁴. Lo stesso Cangini fu poi

⁶¹ Sulla abolizione delle compagnie fiorentine nel 1785 e sulla controversa preparazione di questi provvedimenti si vedano: E. PASSERIN D'ENTRÈVES, *L'istituzione dei patrimoni ecclesiastici e il dissidio fra il vescovo Scipione de Ricci ed i funzionari leopoldini (1783-1789)*, in «Rassegna storica toscana», I (1955); ed ora in particolare: D. TOCCAFONDI, *La soppressione leopoldina delle confraternite fra riformismo ecclesiastico e politica sociale*, in «Archivio storico pratese», LXI (1985), pp. 143-172; e *Lettere di Scipione de' Ricci ... citate*.

⁶² *Segreteria di Gabinetto*, 151, ins. 5, «Commissioni ...» cit., nello stesso documento si annota che il Cangini si occupò degli «affari del Fontana col residente imperiale». Su Felice Fontana, uno dei più insigni scienziati al servizio di Pietro Leopoldo, e il suo operato in Toscana si rimanda a R. PASTA, *Scienza politica e rivoluzione. L'opera di Giovanni Fabbroni (1752-1822), intellettuale e funzionario al servizio dei Lorena*, Firenze, Olschki, 1989, *passim*; lo stesso Pasta parla di una incrinatura nei rapporti fra lo scienziato e il sovrano, all'inizio degli anni novanta, cui Fontana seppe rispondere con una importante memoria autodifensiva (*ivi*, pp. 40 sgg.). Certamente alla fine del suo soggiorno fiorentino, nello stendere le sue *Relazioni* sul governo della Toscana (*op. cit.*, I, p. 87), Pietro Leopoldo, senza misconoscere il «merito, capacità ed attività», del direttore del gabinetto di fisica, ne lamentava il cattivo carattere, nonché la propensione ad incamminarsi in operazioni costose, spesso lasciate poi cadere per la strada.

⁶³ Sull'operato di Cangini a Pistoia nel 1783 vedi *Lettere di Scipione de' Ricci ... cit.*, I, pp. 207, 209, 243; in generale su questi temi C. FANTAPPIÉ, *Riforme ecclesiastiche e resistenze sociali. La sperimentazione istituzionale nella diocesi di Prato alla fine dell'antico regime*, Bologna, Il Mulino, 1986.

⁶⁴ È significativa espressione di questa rimozione volontaria dell'attività di spionaggio politico, l'assenza di riferimenti in questo senso nelle più volte citate *Relazioni* leopoldine.

coinvolto in una inchiesta sul passato operato⁶⁵, durante la fase in cui, partito il sovrano per Vienna, uscirono allo scoperto ad opera in particolare del consigliere Bartolomeo Martini le opposizioni al sistema di polizia leopoldino⁶⁶.

Giuseppe Calamandrei, cui fu affidato il commissariato di quartiere di S. Maria Novella, era come il Cangini un uomo della provincia (di San Casciano); era anch'esso stato inserito, dopo la riforma dei governi provinciali, nella lista «maggiore» dei giudici, da cui si attingevano i nuovi giudicanti delle giurisdizioni più importanti⁶⁷. La sua carriera era iniziata con un impiego subordinato nel tribunale di Portoferraio⁶⁸; nel 1768 – secondo un percorso tipico che portava i migliori ad inserirsi a Firenze – passò al tribunale criminale degli Otto dove ascese i gradini più bassi della carriera⁶⁹, fino al salto di carriera costituito appunto dalla nomina a commissario.

Anche Diodato Panicacci, che sostituì dal febbraio 1778 Francesco Zaccheri, quale commissario del quartiere di S. Giovanni⁷⁰, e nel quale Leopoldo aveva una assoluta fiducia⁷¹, era un rampollo di famiglia «civile» della provincia; nato a Fucecchio, era entrato nello *staff* giudiziario al momento della riforma del 1771-1772, ed aveva ricoperto l'incarico di vicario di Pietrasanta⁷², anch'esso passò al tribunale degli Otto⁷³, da cui fu passato al nuovo incarico di commissario.

Domenico Leoni infine, commissario del quartiere di S. Croce, del quale di lì a poco Leopoldo lamenterà la durezza e la vanagloria nel comportamento⁷⁴, ma che continuò a stimare per la passione e lo zelo che metteva nella propria attività⁷⁵, sembra invece provenisse dalla piccola borghesia fiorentina. Partito da un *curriculum* tutto cittadino, prima come coadiutore nel tribunale degli Otto⁷⁶, poi primo aiuto

⁶⁵ AS FI, *Segreteria di Gabinetto*, 151, ins. 5 e anche *Apologia del nobile signore Gio. Battista Cangini commissario del quartiere S. Spirito di Firenze* compilata dall'avvocato Alessandro RIVANI, Massa, S. Frediani, 1792.

⁶⁶ C. MANGIO, *La polizia ... cit.*, pp. 114 sgg.

⁶⁷ AS FI, *Consulta*, 444.

⁶⁸ R. B. LITTFIELD, *Emergence of a bureaucracy ... cit.*, p. 319.

⁶⁹ AS FI, *Segreteria di Gabinetto*, 124; *Consiglio di reggenza*, 225.

⁷⁰ AS FI, *Camera ed Auditore fiscale, Affari di polizia*, 2861 e 2862.

⁷¹ AS FI, *Segreteria di Gabinetto ... cit.*, 127.

⁷² *Ibid.*, e AS FI, *Regia consulta*, 447.

⁷³ PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA, *Relazioni ... cit.*, III, p. 384 (1777).

⁷⁴ AS FI, *Segreteria di Gabinetto*, 138, copia di lettera di Pietro Leopoldo a Brichieri Colombi del 24 luglio 1779.

⁷⁵ Nelle sue relazioni del 1783, così Leopoldo si esprimeva sul Leoni: «Ha come gli altri suoi pari il peso del fuoco, lume, et altro per il Commissariato. Serve utilmente essendo faticante» AS FI, *Segreteria di Gabinetto*, 127.

⁷⁶ AS FI, *Consiglio di reggenza*, 225.

del banco dei furti dello stesso tribunale⁷⁷, commissario dal 1777, fu poi, a partire dal luglio 1778, membro di quella deputazione sopra la riforma degli ospedali su cui ci soffermeremo più avanti. Anche lui come Cangini venne impiegato, per ordine diretto del sovrano, in missioni straordinarie nel territorio dello stato: come ad esempio nel gennaio 1783 quando fu inviato a sedare un tumulto a Foiano – che si sospettava fosse fomentato dai locali frati domenicani – con l'incarico di formare atti «camerali» volti ad accertarne le cause, di individuare i sobillatori del tumulto, e di procedere con durezza verso quei religiosi⁷⁸. Fu, alla fine del regno leopoldino, stimato vicario a Prato⁷⁹.

Uomini nuovi quindi, fedeli, preparati, provenienti in massima parte da quella borghesia colta e addottorata che aveva costituito di fatto il nerbo del sistema giudiziario già prima delle riforme, grazie ad un processo plurisecolare di controllo sulla giustizia avviato in età medicea⁸⁰, una borghesia in stragrande maggioranza di origine provinciale che fino ad allora aveva conservato una subordinazione costituzionale rispetto ai cittadini e al patriziato fiorentini e che era invece prepotentemente balzata in primo piano, sia da un punto di vista sociale che politico, con la riforma dei governi provinciali, rimpiazzando i vecchi rettori fiorentini. Una borghesia cui si andarono negli anni successivi, come ha anche visto Litchfield, sempre più aprendo le porte degli uffici e delle più prestigiose cariche nell'apparato di governo fiorentino.

Se questi erano gli uomini, quale fu l'attività effettivamente dispiegata nell'esercizio delle loro funzioni dai commissari?

Non è possibile per motivi di spazio dilungarci in questa sede, ma si può in sintesi sottolineare come l'analisi delle carte prodotte nella loro attività⁸¹, combinate con indagini avviate, e in via di approfondimento, sulla realtà fiorentina prima della riforma permettano di comprendere come essi divennero rapidamente un filtro fondamentale dell'attività regolativa del nuovo sovrano

⁷⁷ AS FI, *Segreteria di Gabinetto*, 124.

⁷⁸ *Ivi*, 140: copie di lettere di Pietro Leopoldo del gennaio 1783. I frati dovevano esser trasportati a Firenze presso il Convento di Santa Maria Novella, dopo aver serrato e picchettato la loro chiesa. Il commissario doveva reagire a «qualunque tumulto, che in quella occasione [quella del suo invio] potesse nascere nel popolo, avvertendo però di non mostrare il minimo timore, anzi di far conoscere d'esser venuto d'ordine del governo per punire con l'ultimo rigore», (il corsivo è mio).

⁷⁹ PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA, *Relazioni* ... cit., I, p. 91.

⁸⁰ M.C. TONILO FASCIONE, *Laureati e mercato del lavoro in Toscana durante l'età medicea*, in «Studi storici», XXXIII (1992), pp. 141-173; ID., *Dottori in diritto e notai nei tribunali provinciali toscani (secoli XVI-XVII)*, in «Studi storici», XXXIV (1993), pp. 125-163; V. ARRIGHI - A. CONTINI, *Gli archivi delle podesterie* ... cit., *Introduzione*, pp. 1-59.

⁸¹ Si vedano in AS FI i fondi relativi ai *Commissari di quartiere*, nonché la ricchissima documentazione degli *Affari di polizia* nel fondo *Camera e Auditore fiscale*.

e della sua legge all'interno di un tessuto, quello delle relazioni e dei rapporti sociali di Firenze, che aveva conosciuto fino ad allora, come e forse più che in altre realtà, forme di regolazione interna difficili da conoscere e controllare. Vedremo fra poco come sui canali di informazione e di regolazione aperti con i commissari, Leopoldo cercherà di far passare, e con quali difficoltà, un forte controllo sul terreno nodale dell'assistenza alla povertà, che costituiva uno dei puntelli di quel composito ordito di relazioni trasversali che si esprimeva attraverso le varie forme assistenziali e associative fiorentine (dai luoghi pii, agli ospedali, alle congregazioni, alle compagnie). Vorrei ora notare come il fatto di aver, come detto, i commissari sottratto a diverse magistrature fiorentine, ma anche ad altri organismi istituzionali una parte rilevante della giurisdizione minore, se può a prima vista (ad una lettura retrospettiva) sembrare una smagliatura, una permanenza di compenetrazione fra polizia e giurisdizione, fra esecutivo e giustizia⁸², ebbe invece nell'immediato una sua propria valenza eversiva. In questo modo la piccola devianza, così come le controversie private di scarso peso, ma di rilevante pregnanza sociale, passarono in parte sotto la competenza dei nuovi commissari.

Anzi si può affermare che uno degli elementi più significativi delle riforme del 1777 consisté più che nella riforma dell'amministrazione della giustizia penale maggiore, in questa erosione degli spazi della giurisdizione minore affidati fino ad allora ai vecchi magistrati cittadini.

Se infatti è dato storiografico acquisito che la giustizia maggiore, soprattutto in campo penale, fosse andata passando a partire dal Cinquecento sotto controllo sovrano⁸³, al punto che, come si esprimeva Pompeo Neri, alla metà del Settecento, molti magistrati fiorentini restavano titolari di prerogative giurisdizionali «lasciate loro rappresentare ma non esercitare»⁸⁴, è anche vero, mi pare, che si è fin'ora poco indagato sugli spazi di potere e di mediazione politica che restavano ancorati alle vecchie strutture istituzionali, e giurisdizionali⁸⁵. Sarebbe infatti fuorviante liquidare quel composito ordito di

⁸² Su questa indistinzione ancora per tutto il Settecento fra polizia e giurisdizione vedi diffusamente G. ALESSI, *Giustizia e polizia ... cit.*, pp. 13-15; e M. SBRICCOLI, voce *Polizia ... cit.*

⁸³ La centralità di questi temi e ricorrente nei numerosi e fondamentali lavori di E. Fasano, fra questi si vedano: E. FASANO GUARINI, *Lo stato mediceo ... cit.*; ID., *I giuristi e lo stato nella Toscana medicea cinque-seicentesca*, in *Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del '500*, I, *Strumenti e veicoli della cultura. Relazioni politiche ed economiche*, Firenze, Olschki, 1983, pp. 229-247.

⁸⁴ *Relazione seconda sopra gli articoli principali della magistratura e governo di Firenze*, di Pompeo Neri, pubblica in M. VERGA, *Da «cittadini» ... cit.*, p. 677.

⁸⁵ Per quanto riguarda le magistrature finanziarie, gli studi di Diaz, Verga, e soprattutto di Waquet, hanno ben mostrato i notevoli passi avanti fatti negli anni della Reggenza, nella direzione

magistrati, quel pulviscolare tessuto di giurisdizioni, che apparvero al Richécourt, come ben noto, un caos inestricabile, come assolutamente inutili, e così nel considerare nullo il ruolo della rappresentanza cittadina, nel XVIII secolo⁸⁶. Mi sembra che una indagine a fondo in questa direzione sarebbe essenziale per capire su quale terreno, ledendo quali interessi reali, si innestarono i tagli chirurgici leopoldini e contemporaneamente misurare concretamente le reazioni al nuovo sistema⁸⁷.

di strappare ai tradizionali centri di potere patrizio, il controllo sulle finanze granducali e come tale controllo si fosse mosso in due direzioni: la creazione, con l'Appalto generale delle regie rendite, di un nuovo centro di amministrazione; la parallela istituzione di un nuovo tribunale regio, la Camera granducale, cui passò la giurisdizione di tutte le rendite amministrare appunto dall'Appalto. Elementi questi che hanno condotto il Waquet a leggere nella fase della Reggenza un momento fondamentale di rottura di quell'equilibrio di interessi pubblici e privati, dominato dal patriziato fiorentino, su cui si era retto il sistema finanziario toscano sotto i Medici, e a marcare il passaggio ad un sistema finanziario, dal vertice alla base, razionalmente controllato dal sovrano (si veda l'importante contributo: *Le Grand Duché de Toscane sous les derniers Medicis ...* cit.; in particolare l'ultimo capitolo). Eppure se è indubitabile il ruolo avuto soprattutto dall'Appalto generale delle regie rendite nello sfaldare precedenti equilibri sociali e politici, è anche vero che su un terreno generale, battute le proposte del Richécourt di «fare la campana tutta d'un pezzo» (VERGA, *Da «cittadini» ...* cit., pp. 241 sgg.), molta parte del vecchio sistema era, durante la Reggenza, rimasto in piedi con la pluralità delle sue giurisdizioni, e i privilegi e le prerogative risalenti alle vecchie costituzioni furono in parte confermati. Mi sia permesso, per gli anni di governo di Botta Adorno, in cui si allentò molta della spinta razionalizzatrice di Richécourt rimandare al mio saggio: *Pompeo Neri fra Firenze e Vienna ...* cit.

⁸⁶ Sulla complessa impalcatura istituzionale fiorentina, oltre alle relazioni citate di P. Neri, si possono vedere nel fondo *Reggenza lorenese*, i risultati parziali di una grande inchiesta sullo stato generale degli impiegati commissionata da Pietro Leopoldo nel 1768 (filze 224-231; altri materiali relativi alla stessa inchiesta sono conservati in *Miscellanea di finanza*, e nel fondo delle *Tratte*). Da questa inchiesta oltre al quadro dettagliato sul personale impiegato nei diversi uffici fiorentini e nello stato, si può ricostruire il variegato tessuto di uffici e magistrature cittadine, corti periferiche e supreme corti di giustizia che componevano il complesso ordito istituzionale fiorentino, che appare in tutta evidenza come l'articolato frutto del gioco di incastri che il potere mediceo aveva operato.

⁸⁷ Per parte mia ho di recente condotto una ricerca sulla rappresentanza dei cittadini fiorentini nel dominio, prima della riforma dei governi provinciali; ovvero sui capitani, vicari e podestà – nominati direttamente dal sovrano nel caso delle giurisdizioni maggiori, e tratti a sorte nelle minori, fra gli iscritti alla cittadinanza – che erano, come noto, incaricati di amministrare la giustizia nello stato. Da questa indagine su base prosopografica è emerso come tale rete di giurisdicenti, largamente esautorati anch'essi a partire dal Cinquecento (Fasano), sia sul terreno amministrativo che giudiziario, da funzionari nominati e controllati dal centro (i cancellieri comunitativi, e i giudici e notai), fosse però ancorata ad un composito mondo di interessi che coinvolgeva, secondo la graduazione delle giurisdizioni, da membri del patriziato, ai ceti medi fiorentini, dal momento che tali incarichi costituivano nel dominio per alcuni l'occasione di ormai formalizzate carriere (nelle giurisdizioni più importanti), per altri (provenienti dalla piccola borghesia fiorentina) l'occasione di una integrazione saltuaria di redditi provenienti da altre

Ho per il momento lavorato sul Magistrato degli Otto, abolito nel 1777, ma anche solo da questo caso sono emerse indicazioni significative in questo senso. In primo luogo va sottolineato come all'interno di questo magistrato la giurisdizione criminale maggiore fosse ormai da lungo tempo in mano di un selezionato nucleo di tecnici del diritto (un auditore, col titolo di segretario, vari assessori e cancellieri) che giudicavano suddivisi in una serie di banchi⁸⁸. L'Auditore fiscale controllava l'operato del tribunale e da lui passavano le sentenze. Il caso degli Otto rientrava quindi in quel generale processo di lungo periodo, accennato di sopra, per cui a partire da Cosimo I il potere mediceo era andato rafforzando il controllo sulla giustizia criminale, tramite l'inserimento appunto di propri giudici e tecnici all'interno delle stesse magistrature cittadine; tecnici giuristi, la cui attività era strettamente controllata dal sovrano tramite l'Auditore fiscale⁸⁹. All'interno di un involucro giuridico-istituzionale formale che doveva

attività. In questo modo il sistema della rappresentanza fiorentina, perso progressivamente quasi del tutto il suo peso politico e giurisdizionale, aveva però conservato una sua significativa pregnanza sociale ed economica. In questa luce ci si avvia a capire come la riforma dei governi provinciali del 1771-1772, estromettendo i «cittadini» fiorentini dalle cariche rappresentative nel dominio e rompendo con questo sistema di privilegi, potesse apparire, a chi al suo interno si era ritagliato utili nicchie, il frutto dell'arbitrio «dispotico» del sovrano. Non è quindi fuor di misura riconsiderare la pregnanza «politica» delle acri considerazioni di un Becattini – che nelle sue acide considerazioni sul governo leopoldino, nel suo tristemente famoso *Vita pubblica e privata di Pietro Leopoldo d'Austria Granduca di Toscana poi Imperatore Leopoldo II ...*, Siena, All'insegna del Mangia, 1797 – rammentava i grossi costi sociali delle riforme del 1771-1772. «Si sopprese ancora l'ufficio detto delle Tratte, poiché in esso si trevano a sorte que' cittadini che per l'intervallo di sei mesi o di un anno dovevano andare a governare nei piccoli luoghi di provincia in qualità di Vicari Regi o podestà. Ristretto d'assai il numero de' vicariati e podesterie, vi si posero in vece de mezzicurali e de' criminalisti bene esperti nelle furberie e cavillazioni del foro [si tratta ovviamente dei nuovi giusdicenti-giudici], dandosi per fondamento di ragione, che gli ultimi più addottrinati de' primi nella materia di render giustizia, avrebbero potuto far meglio il loro dovere. Ecco in vece di diminuire moltiplicati i processi ed in conseguenza le vessazioni. *Ecco come si mantenevano illesi que' diritti, che un pubblico giuramento e un periodo di quasi sei secoli faceano supporre inconcussi, e si rovinarono crudelmente e senza risorsa circa mille onorate famiglie che per mezzo de' medesimi ... ne traevano con qualche stabile che possedessero, una ristretta sì ma decente sussistenza*» (*Vita pubblica ...* cit, nuova ed. a cura di Z. CIUFFOLETTI, Firenze, Medicea, 1987, p. 46, il corsivo è mio; su Becattini si rimanda al recente lavoro di M.A. MORELLI TIMPANARO, *Francesco Becattini ...* cit). Il mio lavoro sui giusdicenti, giudici, notai nel XVIII secolo, cui sto ancora lavorando, è stato presentato al colloquio «Amministrazione e giustizia nell'Italia medievale e moderna» (Venezia, Fondazione Cini, 25-27 maggio 1992); se ne veda una breve sintesi nella rassegna dello stesso colloquio curata da L. TURCHI, in «Ricerche storiche», XXIII (1993), pp. 165-175.

⁸⁸ Sul tribunale degli Otto, vedi sopra e anche AS FI, *Regia consulta*, 454, relazione sul magistrato degli Otto, 1746; e AS FI, *Consiglio di Reggenza*, 225.

⁸⁹ Lo straordinario spazio dell'Auditore fiscale, nel sistema di controllo giurisdizionale era ben presente al sovrano, che lo riteneva eccessivo e di difficile controllo (vedi: PIETRO LEOPOLDO

rispettare le vecchie costituzioni (*in primis* le *Ordinazioni* del 1532 che avevano dato forma al principato) i magistrati cittadini avevano subito per questa via una drastica riduzione della loro giurisdizione.

Ma se all'interno degli Otto operava ormai un tribunale regio diviso in banchi in mano a giureconsulti e periti di diritto, va anche notato come al fianco di quest'ultimo sopravvivesse, ancora nel pieno Settecento, anche il magistrato cittadino. Ora tale magistrato composto da un senatore del ceto patrizio fiorentino e da sette cittadini, conservava la competenza di sentire e decidere per via sommaria «quei ricorsi e quelle querele del popolo che non essendo di gran momento non meritano processura»⁹⁰. Insomma, come comprova la capillare attività compositiva che quotidianamente svolgeva⁹¹, al magistrato dei cittadini, ormai persa la prerogativa di amministrare l'alta giustizia penale, era rimasto lo spazio, significativo da un punto di vista sociale ed economico, di mediare la piccola conflittualità, di sentire, come si esprimeva il sovrano nel 1773, «tutti i ricorsi e pettegolezzi della città, del mercato, dei debiti e crediti, pigioni di casa, dispute nelle famiglie, fra padroni e servitori, cose di matrimonio ed altre simili»⁹². Una attività che sembra ricordare da vicino quella tradizione giurisdizionale partecipativa già messa in luce ad esempio dal Piasenza per Parigi, o dalla Alessi per Napoli. Con l'abolizione del Magistrato degli Otto tutte queste materie passarono ai nuovi commissari leopoldini⁹³.

D'ASBURGO LORENA, *Relazioni ... cit.*, I, p. 127). Ed in effetti già con l'istituzione dei commissari fiorentini e poi definitivamente con la creazione della presidenza del Buongoverno nel 1784, questa vecchia figura istituzionale venne rimpiazzata da una nuova rete di figure ed istituzioni, più capillare e controllabile da parte del sovrano (C. MANGIO, *La polizia ... cit. passim*).

⁹⁰ AS FI, *Regia consulta*, 454, (1746), relazione sul magistrato degli Otto, cc. 291-304.

⁹¹ Vedi: AS FI, *Otto di guardia e balia del principato*, serie dei *Giornaletti del Magistrato*, dove è rapidamente sunteggiata l'attività compositiva svolta (vedi ad esempio 1142 e le successive per gli anni 1771-1772 e seguenti).

⁹² AS FI, *Segreteria di Gabinetto*, 124, pp. 331 sgg., citati anche da Mangio, *La polizia ... cit.*, p. 38; nelle sue osservazioni, che prepararono l'ondata di riforme istituzionali del 1777, Pietro Leopoldo, aveva annotato che l'attività di composizione delle piccole controversie doveva passare ai commissari, cui sarebbe spettato: «sentire tutte le piccole dispute e cause pettorali, liti, dispute per dare e avere fra padroni e servitori, marito e moglie e tutte le cause che giornalmente vengono agli Otto» (AS FI, *Segreteria di Gabinetto ... cit.*, 110, «Punti ed osservazioni di S.A.R.»).

⁹³ Per quanto riguarda le piccole controversie civili è da mettere in luce la larga attività compositiva in questioni civili, documentata nelle filze dei decreti dei commissari di quartiere a partire dal 1777 (si veda, ad esempio: *Camera di commercio, dipartimento esecutivo*, 920 bis, Commissario di Santo Spirito, anni 1778-1780). Tale attività compositiva, relativa a fitti, locazioni di case, disdette coloniche, composizione di debiti, piccole eredità, ipoteche ecc., documenta il passaggio, come si è detto, di questa significativa giurisdizione civile minore, prima affidata a magistrati tradizionali, ai nuovi commissari.

Questo per suggerire cosa? Che con i provvedimenti del 1777 si recisero forme radicate di organizzazione sociale che sembravano largamente mediate dalla permanenza di forme istituzionali tradizionali, tipicamente cittadine, attraverso cui si esprimevano interessi sociali ed economici che trovavano anche per questa via il modo di garantirsi e riprodursi. Anche in questo senso i commissari furono, come dimostra la documentazione sul loro operato, lo strumento sovrano per controllare gli arbitri e le prepotenze dell'aristocrazia e del clero fiorentini⁹⁴.

Tuttavia se i terreni delle relazioni sociali ed economiche, in termini ancora da precisare, erano prima delle riforme del 1777, ancora occupati dalla mediazione di strutture giurisdizionali tradizionali, va anche evidenziato che già prima del 1777 le questioni relative al controllo di polizia sulla città erano invece andate passando nelle mani dell'Auditore fiscale, e per suo tramite del sovrano. È interessante – mi pare – far presente come, a partire dall'arrivo di Pietro Leopoldo nel 1765, si noti una notevole intensificazione dell'attività di controllo politico e sociale dell'Auditore. Il controllo sui teatri, l'uso sempre più massiccio di punizioni per il «discolato», l'impiego di procedure sommarie per punire i cattivi comportamenti morali, le reclusioni a scopo correttivo nelle Stinche di Firenze o i facili invii di giovani riottosi alla milizia; i precetti usati con certa larghezza⁹⁵, sono però, se confrontati con quanto avviene dopo il 1777,

⁹⁴ Oltre alla attività in questo senso documentata dai materiali citati, tale funzione di tenere a freno gli arbitri delle tradizionali classi privilegiate, era con cura annotata da Leopoldo, nelle sue *Relazioni*: «Chi sarà destinato al governo della Toscana potrà esser sicuro dell'attuale sistema di pulizia, di cui si sono veduti ottimi effetti. E solo dovrà prevenire di non lasciar mai prevenire contro il medesimo e contro i commissari, *che devono esser necessariamente odiosi alla nobiltà e curia che tengono a dovere*» (*Relazioni ... cit.*, I, p. 144, la sottolineatura è mia).

⁹⁵ Si vedano in AS FI, *Camera ed Auditore fiscale*, la serie *Negozi di polizia*, in particolare da 2792 (anno 1765) a 2859 (anno 1777). La giurisdizione sulle questioni di polizia spettava in prima istanza ad uno dei banchi del tribunale degli Otto: il banco di città. In realtà in età leopoldina (si veda la serie *Negozi del banco di città*, del fondo *Otto di guardia e balia del principato*, da 1074 (1768) a 1083 (1777)) tutte le questioni relative all'ordine pubblico, nonché le punizioni sommarie, prese per via economica (esempio precetti di sfratto dalla città, punizioni per infrazioni ai codici morali) venivano di fatto gestiti direttamente dall'Auditore fiscale che procedeva ad arbitrio alle punizioni (breve reclusioni nelle carceri delle stinche, invio alle milizie ecc.). In testa a molti «negozi» del banco di città si trova l'annotazione: «D'ordine dell'illustrissimo auditore fiscale (...)». In questo modo – e la cosa è nel dettaglio documentata nei *Negozi di polizia* del fondo dello stesso Auditore, sopra citati – l'attività correttiva esercitata per via economica o sommaria, era passata, già prima delle riforme del 1777, di fatto nelle sue mani, mentre allo stesso banco era restata la risoluzione degli affari che passavano attraverso un vero e proprio processo (vedi serie delle *Querele* del fondo degli Otto). Sull'uso delle stinche, carcere correttivo di remotissima istituzione, che servì, prima

ancora contenuti. Saranno i commissari, con il loro entrare di forza nella città, con il loro cercare e segnalare i comportamenti che necessitavano di correzione, a far crescere in modo da molti giudicato abnorme il settore delle punizioni preventive, ad insinuarsi nella vita privata dei fiorentini, cercando di disciplinarne inclinazioni e comportamenti, con precetti, ammonimenti, piccole pene corporali, reclusioni esemplari, facendosi anche canale della censura sulla stampa⁹⁶.

Un elemento centrale che si ricava dalle carte di polizia è la straordinaria capillarità dell'intervento sui costumi, sulla pubblica e privata morale: dalla condotta matrimoniale alla repressione della prostituzione, dai comportamenti

della istituzione della nuova Casa di correzione nel 1782, a correggere piccole devianze alle norme di comportamento, oltre ad essere tradizionalmente il carcere per debitori civili, vedi molti esempi in AS FI, *Camera ed auditore fiscale*, 2837-2838. Su questa istituzione vedi in generale: V.G. MAGHERINI - V. BIOTTI, *L'isola delle stinche e i percorsi della follia a Firenze nel secolo XIV-XVIII*, Firenze, Ponte alle Grazie, 1992.

⁹⁶Si vedano i materiali del fondo AS FI, *Commissariati di quartiere di Firenze, Parte I (1777-1792)* (da ora in poi *Commissariati di quartiere*) ff. 1-64, da cui è possibile ricostruire nel dettaglio le modalità di intervento dei neo istituiti commissari di quartiere. Si tratta di materiali giustificativi, nonché di istruzioni e regolamenti, relativi ai compiti via via crescenti attribuiti loro, e di una continua corrispondenza con l'Auditore fiscale e, dal 1784, col neo istituito presidente del Buongoverno (documentazione da incrociare con i materiali dei *Negozi di polizia*, già citati, del fondo *Camera e Auditore fiscale*, fino al 1784 e poi con gli stessi *Negozi di polizia* del fondo *Presidenza del buongoverno*).

Una volta segnalato un comportamento morale che necessitava di correzione, si procedeva ad una rapida inchiesta, corredata da interrogatori, e si passava poi alla punizione (vedi ad esempio *Ivi*, 50 sgg.). In questo settore tali punizioni si esprimevano in pubblici avvertimenti, pronunciati dal commissario, a non più ripetere cattivi comportamenti, e nei casi di recidiva o di più grave minaccia della pubblica morale in precetti (di non uscir di casa, di non frequentar luoghi pubblici). Per i discoli e libertini impenitenti si praticava, per intervento dell'Auditore fiscale, la condanna alla milizia. Più tardi, a partire dal 1782, la gran parte di queste punizioni venne convertita in periodi di reclusione obbligatoria nella neo istituita Casa di correzione. Per i decreti e precetti impartiti nel caso delle piccole infrazioni civili e criminali, per via economica si vedano: AS FI, *Camera di commercio, dipartimento esecutivo*, 920bis-1021, decreti, precetti, suppliche ai commissari di quartiere (1777-1792).

Per i precetti, utilizzati per punizioni a scopo correttivo o preventivo di comportamenti personali giudicati socialmente pericolosi si vedano, ad esempio, i «registri dei precetti del quartiere di Santo Spirito», anni 1779-1781 (*Ivi*, 942, 943, 944). Nel 1779 furono impartiti in quel quartiere un totale di 148 precetti: 16 relativi all'ingiunzione a gravide, non maritate, di ben conservare il feto, 56 per correggere condotta familiare o rapporti interpersonali, 21 precetti erano relativi all'ingiunzione di applicarsi a lavori stabili combinato con l'obbligo di non frequentare luoghi pubblici, 18 precetti a giocatori d'azzardo di non più giocare; 25 precetti vietavano a giovani dei due sessi di uscire di casa la sera; i restanti erano relative a precetti relativi alla sanità, divieto di questua, meretricio (*Ivi*, 942).

della gioventù al controllo sulle pubblicazioni licenziose. Vedi ad esempio una inchiesta sui «libri (...) che contengono cose pericolose», commissionata dall'Auditore fiscale nell'aprile 1779⁹⁷. L'impressione è quella di una straordinaria efficienza della macchina di polizia ma anche di una forte oppressione esercitata tramite i nuovi sistemi preventivi. I canali di informazione di cui i commissari facevano uso erano da un canto le delazioni, le voci segrete (e largo spazio avevano le dichiarazioni dei parroci e dei capi famiglia), dall'altro le inchieste e indagini condotte dagli esecutori di giustizia del quartiere, posti al servizio dei commissari, e in particolare le relazioni dei capi squadra.

Anche il meretricio subiva nell'aprile del 1779 una nuova regolamentazione, rigidamente controllata dai commissari⁹⁸.

Strumento per incidere e regolare dall'interno la società fiorentina e i suoi equilibri, essi divennero rapidamente anche un fondamentale strumento per 'amministrare' la città. Un elemento importante questo, fino ad ora mai indagato, che permette di comprendere a fondo il peso istituzionale e politico di questa nuova rete, ed anche di apprezzare il significato ampio attribuito da Leopoldo alla sua polizia. Una polizia come strumento generale di buon governo amministrativo, cui sta stretta una definizione ottocentesca di apparato investigativo e preventivo per la salvaguardia dell'ordine pubblico⁹⁹.

Questo tratto 'amministrativo' è già evidente nelle norme di istituzione dei

⁹⁷ AS FI, *Commissariati di quartiere*, 51.

⁹⁸ «All'effetto di prevenire al possibile i disordini che seguono nei pubblici lupanari, ha ordinato S.A.R. che si distacchi affatto dal tenente della piazza ogni sovrintendenza ai predetti lupanari e che si osservi l'appreso regolamento. Le donne che vorranno essere ammesse a fare le meretrici, dovranno prima presentarsi al *commissario di quartiere*, a cui manifesteranno il nome, il cognome, età, patria, ed altre qualità che loro verranno richieste. Fatti fare gli opportuni riscontri se abbiano o no pregiudizi, dovranno presentarsi al chirurgo del quartiere per essere visitate, e riportando da esso il certificato di essere sane lo esibiranno al *commissario*, il quale in tal atto dovrà avvertire del contegno coerente alla *buona polizia*. Non dovranno essere ammesse all'esercizio di meretrice le donne maritate quelle infette di lue gallica e non si permetterà mai alle meretrici ammesse di tenere alcuna pratica fissa». Le meretrici non potevano muoversi senza licenza ed era compito del capo squadra del quartiere, dipendente dal commissario, di compilare un rapporto mensile sul loro comportamento. Tali compiti andavano dai commissari «religiosamente» rispettati. (*Ivi*, 5 aprile 1779, cc. 113-114: lettera dell'Auditore fiscale ai commissari di quartiere, i corsivi sono miei).

⁹⁹ A questa definizione si attiene Carlo Mangio, anche se avverte come nelle considerazioni di Leopoldo (le si vedano nelle più volte citate *Relazioni*, I, pp. 137 sgg.), lo spettro delle funzioni politico-amministrative delle nuove strutture di polizia sia molto più ampio (MANGIO, *La polizia* ... cit., pp. 9 sgg., in questo senso si veda la puntualizzazione, fatta dallo stesso Mangio, dello spettro ampio, in linea con le teorizzazioni e le pratiche di governo dell'assolutismo del periodo, delle competenze della polizia leopoldina, pp. 83-84).

commissari: nella vigilanza attribuita ai commissari sui problemi della igiene pubblica della città, sui temi della sanità, e della salvaguardia della sicurezza contro gli incendi¹⁰⁰. Se in queste disposizioni si notano certamente i prestiti dal modello dei commissari parigini, si deve anche notare come le loro competenze 'amministrative' andarono crescendo negli anni successivi.

Già nei primi mesi del 1778 ai commissari, controllati dall'Auditore fiscale, passarono la giurisdizione e i compiti di una importante magistratura del sistema del Buongoverno tradizionale: gli Ufficiali di sanità. Anche in questo caso un magistrato che aveva, come dimostrato dagli studi di Cipolla, costituito una punta avanzata della politica assistenziale nel XVII secolo, una magistratura «tradizionale» dove sedevano membri del patriziato senatorio fiorentino, cadeva e veniva sostituita da nuovi canali di controllo sovrano¹⁰¹. Di lì a poco anche le ormai ridottissime prerogative giurisdizionali affidate, dopo le riforme di liberalizzazione del commercio dei grani del 1775, allo Scrittoio dell'annona, nudo erede del potente sistema annonario, passarono anch'esse ai commissari¹⁰². Nel-

¹⁰⁰ Legge del 26 maggio 1777: l'art. XXVIII è relativo all'istituzione, presso ogni commissariato di «un medico, un cerusico, ed una levatrice» a disposizione del commissariato; art. XXIX: incombenze affidate ai commissari per il soccorso agli affogati; art. XXX-XXXII: controllo dei commissari in caso di incendi nel quartiere. Già prima dell'istituzione dei commissari, il 1 marzo 1776, era «entrato in funzione nei quattro quartieri di Firenze un servizio di assistenza gratuita alle "gravide e partorienti povere" fornito da quattro chirurghi affiancati da altrettante levatrici». Cfr. G. PRONTERA, *Medici, medicina e riforme nella Firenze del '700*, in «Società e storia» VII (1984), p. 807.

¹⁰¹ In data 22 febbraio 1778 fu abolito il magistrato degli Ufficiali di sanità di Firenze, insieme alle altre magistrature sanitarie di altre città dello stato. Le competenze generali di controllo sull'andamento sanitario ed epidemiologico passarono alla Segreteria di stato. In Firenze «tutte le altre incombenze e facoltà riguardanti le stanze mortuarie, le sepolture, i cani e altre bestie arrabbiate, i vittuali infetti, licenze per i pozzi neri, spurgo dei tisici, fabbriche e manifatture che producono esalazioni nocive e per ogni altro oggetto di pubblica polizia (...) spettano ai quattro commissari di quartiere» (*Bandi e ordini ... cit.*, IX, n. XVIII). Vedi anche le istruzioni per i commissari in AS FI, *Commissariati di quartiere*, 65, cc. 70 sgg. Questa decisione era già matura da tempo: nel 1773, Leopoldo, parlando del magistrato di sanità di Firenze (composto di cinque senatori di nomina regia) aveva osservato: «Questo tribunale è tutto confuso, non ne intende niente nessuno e fanno risoluzioni e cose vergognose» (AS FI, *Segreteria di Gabinetto*, 124, pp. 279-283).

¹⁰² Sulla liberalizzazione del commercio dei grani si rimanda a M. MIRRI, *La lotta politica in Toscana ... cit.*; lo scrittoio dell'Annona, istituito con l'editto del 24 agosto 1775 con il quale si liberalizzò definitivamente il commercio dei grani in Toscana, aveva conservato il compito di raccogliere i dati sulla produzione (le «portate»), nonché i prezzi correnti nei vari mercati, e il controllo sulla buona qualità dei prodotti venduti (*Bandi e ordini ... cit.*, VII, n. LXXII). Esso fu abolito il 7 marzo 1778: le competenze generali (prezzi, controllo sui mercati) passarono alla Camera di commercio; ai commissari di Firenze e ai loro colleghi giurisdicenti nello stato, passò il controllo sulla qualità dei generi alimentari venduti e il contenzioso relativo (*Ivi*, IX, n. XXII), vedi anche AS FI, *Commissariati di quartiere*, 65, c. 70.

l'agosto 1778 un nuovo regolamento per gli incendi, che dotava i quartieri di spazzacamini, di addetti alla guardia del fuoco, e di magazzini attrezzati, ne attribuiva di nuovo ai commissari la soprintendenza generale¹⁰³. Come vedremo altri compiti 'amministrativi' vennero attribuiti ai commissari dopo l'istituzione della deputazione sopra gli ospedali e luoghi pii, a partire dall'estate 1778.

Nel 1782 anche il delicato compito di controllare i pesi e le misure venne passato, dopo aver abolito il vecchio Ufficio del segno, ai commissari di quartiere¹⁰⁴. Anche i temi del controllo sulla tumulazione dei cadaveri furono addossati in parte ai commissari¹⁰⁵.

I commissari quindi si configurarono subito come cellula basilare dell'informazione, della correzione, della punizione, ma anche della nuova amministrazione, che sradicando in parte o ponendosi in altri casi al fianco dei tradizionali organismi istituzionali a base cittadina, furono di fatto uno strumento di una volontà di «regolare» e controllare la città secondo nuove regole di buon governo non più dettate dai vecchi interessi sociali ed economici a base aristocratica e cittadina, ma sulla base del «bene pubblico» di cui il sovrano, con le sue regole e le sue leggi si faceva interprete e garante.

Un sistema quello di cui la polizia era uno strumento, che non può essere colto che nel più ampio complesso dell'attività di governo di Pietro Leopoldo nei suoi anni toscani e che fu in modo capillare controllato dal sovrano¹⁰⁶. È infatti impossibile comprendere il funzionamento della macchina di giustizia e

¹⁰³ *Ivi*, 18 agosto 1778, cc. 33-49; nuove e precise istruzioni in questa materia vennero impartite con istruzioni dell'ottobre 1780 (*Ivi*, cc. 187 sgg.). Furono rinforzati e migliorati, ponendoli sotto controllo dei commissari, anche i sistemi per garantire la pulizia dei quartieri dalle spazzature e per rendere sgombre le strade della città. AS FI, *Camera ed Auditore fiscale*, 2881, n. 395, aprile 1779; *Ivi*, *Commissariati di quartiere*, 65, cc. 218 sgg. (aprile 1781).

¹⁰⁴ Cfr. copia di articolo del motuproprio del 10 dicembre 1782, con cui viene ordinata l'abolizione dell'Ufficio del segno e le misure e pesi «autentici» vengono dati in «custodia» a «ciaschedun dei commissari di quartiere di questa città» (*Ibidem*, c. 279).

¹⁰⁵ *Ivi*, *passim* (anni 1782-1783).

¹⁰⁶ L'operato dei commissari era, tramite l'Auditore fiscale, continuamente controllato dal sovrano. È di estremo interesse notare con quale attenzione Pietro Leopoldo ne seguisse le azioni anche durante il lungo soggiorno a Vienna fra il settembre 1778 e il marzo 1779. Carteggiando con il Brichieri, più volte ebbe modo di complimentarsi circa la condotta dei commissari. Una soddisfazione che si convertì in un encomio ufficiale per il modo in cui gli stessi commissari si erano comportati nell'occasione dell'inondazione dell'Arno seguita nel dicembre 1778 («e siccome la R.A.S. ha avuto diversi altri simili riscontri del loro lodevole operato, vuole che l'Auditore fiscale ne manifesti loro il suo Real Gradimento»), AS FI, *Segreteria di Gabinetto*, 139, 17 dicembre 1778.

Va ancora sottolineato come i commissari dovessero essere una cellula di informazione, di buona amministrazione e di controllo che faceva capo solo all'Auditore e per suo tramite al sovrano. In questo senso è assai significativo il richiamo fatto, il 14 aprile 1778, ai commissari di

di polizia riformata nel 1777 al di fuori della guida che fu sempre strettamente nelle sue mani. Nonostante i volontari scarti della documentazione, a cui si è già accennato, i segni di una sua continua ed instancabile attività di controllo, sono infatti presenti ovunque. I copia lettere del Granduca, e soprattutto il carteggio con l'Auditore fiscale¹⁰⁷, mettono in luce non solo come tutto il sistema di polizia facesse capo a lui – continui sono i suoi diretti interventi in tutti i campi regolati dalla polizia, fra cui in particolare la vita teatrale¹⁰⁸ – ma ci dicono molto sul suo intervento diretto, anche sul terreno che doveva spettare ai canali della giustizia ordinaria. Come in parte già visto da Mangio, era spesso il sovrano, in prima persona, che «paternamente», nei casi più gravi, stabiliva, *praeter legem*, provvedimenti e punizioni. Nel campo in particolare del controllo sulle reazioni politiche e soprattutto della repressione dei tumulti, anzi, Pietro Leopoldo si riservò ampio potere di intervento utilizzando, fuori dai canali della giustizia ordinaria, gli strumenti tradizionali del potere assoluto: pene esemplari, condoni, grazie¹⁰⁹. E qui non si può non notare una contraddizione, evidente già allo scorcio degli anni settanta, probabilmente insanabile, nelle

non prestare attenzione alle convocazioni fatte loro dai consiglieri di stato, come era già avvenuto, non «essendo mai stata sua intenzione che i commissari dei quartieri rispondano a simili chiamate», con l'effetto di allontanarsi dal proprio tribunale «e per conseguenza da servizio del pubblico. Mi ha dunque la R.A.S. incaricato di ordinare ai commissari dei rispettivi quartieri di questa città, che da qui in avanti non rispondino più a veruna chiamata simile, e che assolutamente non si portino in tal maniera alle case dei ministri, dai quali non dipendono» (AS FI, *Commissariati di quartiere*, 65, S.Croce, c. 84; il corsivo è mio).

¹⁰⁷ AS FI, *Segreteria di Gabinetto*, 138-141, copialettere di Pietro Leopoldo; all'interno si segnala la continua corrispondenza con l'Auditore fiscale Domenico Brichieri Colombi.

¹⁰⁸ Non è possibile neppure accennare alle linee di intervento sul tema del controllo sui teatri, che si inscrivevano in una più generale attenzione al controllo su tutti i momenti di vita associata, e più in generale sui costumi, si rimanda pertanto a: M.I. ALIVERTI, *Breve storia di un progetto leopoldino (1779-1788)*, in «Quaderni di teatro», III (1981), n. 11, pp. 21-28 e a A. TACCHI, *La vita teatrale a Firenze in età leopoldina: ovvero tutto sotto controllo*, in *Per Ludovico Zorzi*, a cura di S. MAMONE, in «Medioevo e Rinascimento», n.s., VI (1992).

¹⁰⁹ Il delicato terreno del controllo sulle reazioni politiche che vennero allo scoperto, dalle sedizioni ai tumulti, fu spesso gestito direttamente dal sovrano che procedeva per via economica, a comminare punizioni e pene. La cosa è già stata notata da Mangio (*La polizia ... cit.*, pp. 101 sgg.), potremmo aggiungere altri esempi dai quali risulta come in questo settore non fosse tanto la durezza del castigo che il sovrano ricercava quanto l'esemplarità. Così ad esempio nelle risse-tumulto avvenute a Sesto Fiorentino e San Miniato nel 1779, dopo interrogatori ed ammonizioni, si procedette nel primo caso ad una carcerazione simbolica dei sobillatori (24 ore di carcere e un solo arresto) e nel secondo si propose di ricercare «un qualche rimedio efficace per levar di capo a quella gente il capriccio di farsi indipendenti» (AS FI, *Segreteria di Gabinetto*, 138, aprile 1779; *Commissariati di quartiere*, 51). Ancora nel 1778 Leopoldo ingiunse di indagare su false denunce di «assalimenti e ruberie» in Firenze e di punire con la gogna chiunque si fosse macchiato di tali

linee di governo e nelle stesse riflessioni di Leopoldo. Un sovrano che, mentre andava liberando la proprietà dai tradizionali vincoli 'pubblici', e affidava ai proprietari la gestione amministrativa delle comunità dello stato, secondo un indirizzo teorico che dal pensiero politico inglese di fine Seicento era approdato alla riflessione della fisiocrazia francese; mentre ancora andava riflettendo su una nuova costituzione che rifondasse, con una chiara volontà di delimitare il proprio potere, il patto costituzionale fra sovrano e sudditi¹¹⁰ e stabiliva tribunali regi per un più pronta ed esatta amministrazione della giustizia,

azioni. Di lì a poco il rigore venne annullato dall'ordine sovrano di non dar esecuzione agli ordini «se non in caso di bisogno, o che quelle voci sparse non fossero scemate» (AS FI, *Segreteria di Gabinetto*, 139, novembre-dicembre, 1778). Di nuovo, nel 1783, anno di gravi difficoltà congiunturali dovute a scarsi raccolti, Leopoldo ingiungeva di indagare ed eventualmente di punire con castighi simbolici (*Ivi*, 140, gennaio 1783) quelle persone «malintenzionate» che sporgevano denunce di furti e ruberie, «profittando di questa scarsa annata per fomentare delle inquietudini» e per «far nascere delle ciarle in una città dove purtroppo vi sono già portati gli abitanti». Anche a Castelvechio, vicino a Pescia, dove fra i responsabili di un «sussulto» furono scelti quattro o cinque senza mestiere e famiglia per mandarli alle carceri fiorentine «per servire di esempio» (*Ivi*, dicembre 1782). Senza proseguire con esempi, basti ricordare quanto, nel 1765, Sonnenfels scriveva a proposito delle misure da prendersi in caso di turbamento dell'ordine pubblico: «che le pene si estendano a pochi, il timore a molti, l'esempio a tutti» (cito dalla trad. ital. del I vol. dei *Grundsätze: La scienza del Buongoverno* ... cit., Venezia, G. Vitto, 1785, p. 41). Ora Leopoldo utilizzò esattamente questo schema: nella generalità dei casi clemenza; nei casi considerati più pericolosi colpire in maniera esemplare qualcuno per dare l'esempio a tutti. A parità di trasgressione della norma era il sovrano, spesso saltando le competenze dei tribunali ordinari, che sceglieva, sulla base di requisiti preesistenti al reato (stato di famiglia, abitudini morali ecc.) chi punire e in che misura; lo stesso sovrano poteva poi utilizzare, e lo faceva con larghezza, gli strumenti del condono e della grazia.

¹¹⁰ Mi sembra fondamentale rammentare che nello stesso torno di tempo in cui Leopoldo si adoperava a riformare la giustizia criminale e la polizia, dette anche l'avvio a quel grande progetto di riforma costituzionale (1778), che costituì il momento più alto e significativo delle considerazioni teoriche del sovrano. Tale progetto, che come Wandruszka ha evidenziato, nacque anche dalle riflessioni sui temi costituzionali fatte da Leopoldo durante il suo soggiorno viennese nel 1778-1779 e certamente dalle riflessioni sugli sviluppi costituzionali americani, fu elaborato per qualche anno, poi lasciato cadere (1782), ripreso di nuovo alla fine del suo regno. Pur non approdando mai ad una realizzazione concreta, resta però uno dei momenti più significativi della riconsiderazione del rapporto fra sovrano e sudditi nell'area dell'assolutismo illuminato. Solo ad uno sguardo superficiale tale progetto può sembrare in contraddizione rispetto alle misure di polizia varate a partire dal 1777, in realtà, se, come ci par di aver dimostrato, tali misure sono da leggersi anche con la chiave di uno, anche se parziale, scardinamento costituzionale degli equilibri sociali ed istituzionali ereditati dal passato sistema – un sistema per altri versi in via di demolizione in tutte le comunità dello stato in seguito alla riforma delle comunità – allora in certa misura i provvedimenti del 1777 per Firenze, così come la riforma delle comunità – come ha dimostrato Sordi – aprono la strada o rendono necessario la ratifica costituzionale di un nuovo rapporto fra principe e sudditi, in riferimento ai nuovi soggetti politici e sociali, i proprietari, protagonisti dei nuovi indirizzi di politica economica a cui si apriva ora la via della rappresentanza politica. Sul

contemporaneamente lavorava a rinforzare le basi del nuovo edificio, tutto cercando di tenere sotto la leva continua del suo paterno controllo, non senza utilizzare gli strumenti tradizionali del potere assoluto.

Questa contraddizione, in parte inevitabile, fra l'istanza dominante in Leopoldo di affidare alle leggi, dettate dal sovrano, la garanzia dell'imparzialità e uniformità dei diritti e l'intervento della 'sua' polizia, e spesso suo diretto, per sorvegliare, regolare e disciplinare la società e la vita dei cittadini con sistemi certamente poco rispettosi delle garanzie e delle libertà personali, fu avvertita assai precocemente negli ambienti intellettuali e governativi più avanzati. Già il Pelli nelle sue *Efemeridi*, nell'accogliere la notizia delle riforme giudiziarie e di polizia del maggio 1777, avanzava forti perplessità sul nuovo sistema. A pochi giorni dall'emanazione delle norme leopoldine, annotava nel suo diario: «Tutto è fatto con ottime intenzioni ma non so l'effetto che produrrà. Il crescere i ministri di giustizia, è un aumentare quelli che hanno interesse di cercare dei delitti e la punizione loro non è migliore. L'uomo ha orrore a temere di poter essere vessato, e bisogna principalmente richiamare i costumi, anziché metafisicare sul modo di scoprirli [i delitti] facilmente»¹¹¹. Significativi echi beccariani che ci appaiono in più chiara luce ricordando l'incondizionata adesione del Pelli nei confronti del *Dei Delitti e delle pene*¹¹². In particolare la previsione o prevenzione dei delitti non doveva per il Pelli configurarsi come un «metafisico» sistema di controllo, in contrasto con le libertà individuali e civili, ma doveva affondare le radici in una riforma radicale della giustizia penale, in una proporzione fra pene e delitti, nella certezza del diritto¹¹³.

progetto di Costituzione oltre ai citati lavori di Wandruszka e Sordi, si veda F. DIAZ, *Francesco Maria Gianni ...* cit. pp. 245 sgg.; per il testo del progetto costituzionale del 1782 vedi G. MANETTI, *La costituzione inattuata. Pietro Leopoldo e la Toscana: dalla riforma comunitativa al progetto di costituzione*, Firenze, C.T.E., 1991.

¹¹¹ BN CF, *Nuovi acquisti*, 1050, serie II, V, *Efemeridi*, di Giuseppe PELLI BENCIVENNI, cc. 796-797, 31 maggio 1777.

¹¹² Sui rapporti fra Beccaria e Pelli, e sull'immediata adesione alle idee contenute nei *Dei delitti e delle pene*, una adesione comune ad altri intellettuali dell'ambiente fiorentino, come ad esempio Cosimo Amidei, si veda di M.A. MORELLI TIMPANARO, *Pelli, Amidei, Beccaria*, in ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Lettere a Giuseppe Pelli Bencivenni (1747-1808). Inventario e documenti* a cura di M.A. MORELLI TIMPANARO, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1976, (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XCI), pp. 691 sgg.; sui rapporti fra Amidei e Beccaria è necessario vedere l'introduzione di A. ROTONDÒ al volume curato dallo stesso: C. AMIDEI, *Opere*, Torino, Giappichelli, 1980; su questi temi cfr. ora anche R. PASTA, *Beccaria tra giuristi e filosofi: aspetti della sua fortuna in Toscana*, in *Cesare Beccaria fra Milano ...* cit., pp. 512-533.

¹¹³ Per le idee di Beccaria in riferimento alla prevenzione dei crimini, vedi sopra, nota 47.

Con le poche note scettiche di Pelli, si inaugurava in Toscana un dissenso diffuso, i cui contorni restano ancora da precisare, nei confronti del sistema di polizia che coagulò al suo interno forze ed istanze diverse¹¹⁴ e che andò allargandosi negli anni successivi, prima in rapporto alla creazione del potente dicastero del Buongoverno nel 1784 e poi, dopo il varo della «leopoldina» nel 1786, quando una parte del tessuto garantista del codice, venne vanificato dal consolidato permanere di sistemi di indagine e controllo poliziesco fondati ancora sulla segretezza e la delazione¹¹⁵. Un dissenso che alimentò anche reazioni negative di osservatori stranieri, come ha dimostrato recentemente la Maccioni¹¹⁶ e costituì il comune denominatore di un giudizio severo sulla polizia leopoldina che fu ereditato dalla storiografia ottocentesca¹¹⁷. Un giudi-

¹¹⁴ Va sottolineato come queste reazioni furono molto spesso legate alla perdita di prerogative e di privilegi. È significativo il fatto che dopo il varo dei provvedimenti giudiziari e di polizia del maggio 1777 si levassero dagli ambienti della vecchia amministrazione, fermenti e scontenti, immediatamente registrati dal sovrano: «Riguardo poi ai vari discorsi sopra i nuovi editti e regolamenti, dei quali l'Auditor fiscale ha ragguagliato S.A.R. da ieri in qua, quantunque ella abbia la consolazione di sentire che sono molto applauditi dal pubblico, pur esistendo tuttavia, in specie fra gli impiegati subalterni, un partito di malcontenti, purtroppo amanti dell'indipendenza, i quali spargono in queste congiunture delle voci ingiuste che tenderebbero a disturbare l'esecuzione degli ordini, e sapendo altresì la S.A.S. che questi discorsi nascono da quelle medesime fonti, da dove ne nacquerò tanti al tempo dei regolamenti dell'Annona, le quali essendo già cognite le sarà forse facile di rintracciarle, perciò raccomanda al predetto suo Auditore fiscale che vi faccia invigilare seriamente (...)» (ASFI, *Segreteria di Gabinetto*, 138, copia di lettera a Brichieri Colombi del 3 giugno 1777; vedi di seguito in filza altre lettere su atteggiamenti di impiegati e funzionari contrari alle nuove misure e fomentatori di opposizione).

¹¹⁵ Vale la pena di ricordare la circolare del 13 febbraio 1787 con la quale, sotto pressione del presidente del Buongoverno Giuseppe Giusti, che già in questo senso si era pronunciato durante la preparazione della «leopoldina», si riattribuirono alla polizia anche in contrasto con quanto stabilito nel codice del 1786, facoltà di procedere in via extra giudiziale, cioè economica, a punizioni ed avvertimenti. Sui limiti imposti all'attività della polizia toscana dagli articoli 48, 49, e 56 del codice criminale del 1786, e sulla circolare del febbraio 1787 che reintegrò molte delle prerogative della polizia vedi G. ALESSI, *Questione giustizia ... cit.*, pp. 172 sgg.; M. DA PASSANO, *Dalla «mitigazione» delle pene ... cit.*, pp. 105 sgg. e *passim*. Sulla levata di scudi nell'ambiente di governo capeggiata dal consigliere di stato Bartolomeo Martini dopo la partenza di Leopoldo per abolire la stessa circolare e ritornare ai disposti del codice, nonché sulle importanti considerazioni coeve dello stesso Leopoldo si tornerà brevemente in seguito.

¹¹⁶ P.A. MACCIONI, *Critiche inglesi all'operato di Pietro Leopoldo in Toscana*, in *La «leopoldina» nel diritto e nella giustizia in Toscana ... cit.*, pp. 561-645.

¹¹⁷ Si pensi agli scritti del Botta e del De Potter che concordemente stigmatizzarono questi aspetti della politica leopoldina. Cfr. C. BOTTA, *Storia d'Italia continuata da quella del Guicciardini sino al 1789*, Canton Ticino, Tip. Elvetica, 1839, XI, pp. 235-236 che cita il De Potter che ha sua volta aveva utilizzato il Becattini (*Vita pubblica e privata ... cit.*: qui si vedano le moltissime e velenose critiche alla polizia e allo spionaggio leopoldino); e si consideri anche quale determina-

zio a lungo rimosso o tenuto nell'ombra da una lunga tradizione agiografica su Pietro Leopoldo¹¹⁸, e la cui pregnanza e significato politici stanno invece, grazie alle ricerche di questi anni, venendo in luce.

Sintetizzando questa prima parte, vorrei stringere in alcune schematiche considerazioni l'analisi condotta; e in questo senso sottolineare:

– come la polizia per Pietro Leopoldo, fu uno strumento fondamentale, prima ancora che del controllo, dell'informazione sulla città. L'aver incuneato quattro commissari, con apparati sottostanti, all'interno della città, l'aver attivato strutture che permettevano il rapido canalizzarsi dell'informazione verso l'organismo generale di controllo – che fu fino al 1784 l'Auditore fiscale, dal 1784 il presidente del Buongoverno – e da questi allo stesso sovrano, gli permise di entrare con la propria legge e la propria disciplina paterna in quel composito e difficilmente indagabile tessuto di relazioni personali e sociali che si erano fino ad allora sorrette anche grazie alla presenza di spazi di mediazione sociale disseminati nel mosaico istituzionale ed associativo, composto da magistrature, luoghi pii, congregazioni, corporazioni.

– che la riforma della amministrazione della giustizia criminale fiorentina fu varata insieme alla riforma di polizia. Entrambe sono inserite nel processo più generale di riforme istituzionali dell'età di Leopoldo. Costituirono un atto importante non solo del processo di riorganizzazione e accentramento della giustizia, ma, la cosa ha notevolissime ricadute sul piano sociale, del processo di smantellamento di quel sistema istituzionale, sorretto da antichi equilibri costituzionali, che aveva costituito a lungo il terreno di riproduzione di un largo sistema di poteri e clientele controllato dal patriziato fiorentino (si veda il già citato studio di Waquet, ma anche in questo volume l'intervento di Martelli). Smantellamento che, già avviato in età di Reggenza, si era accelerato con la riforma dei governi provinciali del 1771-1772.

zione di giudizio esprimano alcune pagine di Antonio Zobi, come sappiamo su altri temi appassionato ricostruttore della vicenda politica leopoldina. Parlando del Buongoverno, «ministero formidabile», istituito come vertice del sistema di polizia nel 1784, e del corredo di spionismo non istituzionalizzato che lo accompagnò, Zobi scrive: «credè Leopoldo con quel suo saper tutto, a tutto avrebbe potuto rimediare, inganno che la propria curiosità contribuì a renderglielo (sic!) predominante al punto da spingerlo ad eccessi fatali. L'uomo di soverchio infastidito anco per buoni fini s'indispettisce e prende ad odiare chi lo stimola, ed infine si leva e rovescia furiosamente tutto quanto gli sta davanti purché adeguì chi gli è molesto. La Toscana presentò simigliante spettacolo negli ultimi momenti del regno leopoldino» (A. ZOBÌ, *Storia civile della Toscana dal MDCCXXXVII al MDCCCXLVIII*, Firenze, Molini, 1850-1852, II, p. 203).

¹¹⁸Sulla nascita del mito Leopoldino e la sua evoluzione nella tradizione politica, nonché sulla distinzione dei due concetti vedi il fondamentale saggio di M. MIRRI, *Riflessioni su Toscana e Francia ... cit.*

– che la riforma nasce per Firenze, per poi dilatarsi al resto dello stato, e che va letta necessariamente nel quadro dei nuovi indirizzi di politica economica, per cui già dal 1767, si erano rovesciate le basi del sistema annonario e della logica economica cittadina della sussistenza, a favore di un indirizzo liberoscambista che sostenesse la ripresa e lo sviluppo dell'agricoltura; per cui ancora, nel 1770, si era iniziato lo smantellamento del sistema corporativo delle Arti fiorentine¹¹⁹. Importante è quindi sottolineare che la polizia era anche uno strumento per tastare il polso delle reazioni sociali e politiche ad un indirizzo profondamente eversivo dalla tradizionale logica economica urbana. Si ricordino le difficoltà sociali incontrate dai nuovi indirizzi di libertà frumentaria durante la crisi di alti prezzi del triennio 1771-1774, una crisi che riaccese un intenso dibattito all'interno della classe di governo fra i sostenitori del nuovo corso e il fronte di coloro che chiedevano un ritorno a misure protettive tipiche del vecchio sistema annonario¹²⁰. Si ricordino le preoccupazioni del sovrano per i tumulti fiorentini del 1774, già messe in luce da Wandruszka, e su cui sono di recente tornati Tognarini e Mineccia; si faccia anche attenzione alla propagandistica diffusione di scritti in cui la polemica produttivistica, tipica germinazione teorica del liberismo economico del periodo, si scagliava – in una fase in cui l'ascesa dei prezzi e la nuova libertà dei salari aveva messo a dura prova le condizioni di vita delle plebi urbane – contro l'indolenza degli abitanti della città a difesa intransigente degli effetti della libertà frumentaria¹²¹. Esempio al proposito il contenuto degli anonimi *Opuscoli interessanti l'umanità e il pubblico e privato bene delle popolazioni e provincie agrarie*, apparsi a Firenze nel 1773¹²², forse con la protezione di influenti membri del governo (Tavanti?),

¹¹⁹Sul processo di smantellamento del sistema corporativo delle Arti e sull'importanza avuta dalla Camera di commercio nel corso degli settanta si veda la tesi di laurea di D. BAGGIANI, *La Camera di commercio di Firenze in età leopoldina (1768-1782)*, Università degli studi di Firenze, Facoltà di lettere e filosofia, anno accademico 1989-1990, relatore V. BECAGLI.

¹²⁰M. MIRRI, *La lotta politica ... cit.*; A. CONTINI, *La crisi alimentare del 1772-1775 nel dibattito politico sui problemi annonari in Toscana (1767-1775)*, tesi di laurea, Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Firenze, anno accademico, 1977-1978.

¹²¹Sulla traduzione a Firenze di scritti fisiocratici a sostegno dei nuovi indirizzi favorevoli alla libertà frumentaria (dal Le Trosne al Baudeau e al Dupont de Nemours), e su altre opere fondamentali di toscani (ad esempio del Paoletti) a favore dello stesso indirizzo si vedano L. DAL PANE, *Il commercio dei grani ... cit.*; M. MIRRI, *La lotta politica ... cit.*; ID., *La fisiocrazia ... cit.*

¹²²Sugli opuscoli, che sono tradizionalmente stati attribuiti a Giovan Francesco Pagnini, anche se questa attribuzione ha destato argomentati dubbi, si veda: M. MIRRI, *Un'inchiesta toscana sui tributi pagati dai mezzadri e sui patti colonici nella seconda metà del Settecento*, in «Istituto Gian Giacomo Feltrinelli. Annali», II (1959) pp. 489, e 495; ID., *La fisiocrazia ... cit.*, pp. 749 sgg. e nota 135 a p. 750.

dove alla difesa della libertà più completa ed estesa del commercio dei grani, all'interno di un assunto complessivo filo agrario di netta impronta fisiocratica, si accompagnava l'indicazione di procedere con più generali misure di ordine pubblico volte a rovesciare nel loro complesso le basi di un sistema «cittadino»: disattivando i canali troppo generosi di una carità mal indirizzata, aumentando i tempi di lavoro degli addetti alla manifattura, abolendo gli impieghi pubblici superflui e il conseguente «arricchimento per mezzo di amministrazione», abbattendo tutto il tessuto di privilegi ed esenzioni a favore di una riforma complessiva della amministrazione della giustizia, in cui, va sottolineato, già figurava, quale strumento fondamentale dei nuovi equilibri, la necessità di una polizia, composta «da persone capaci, che abbiano in vista la pubblica sicurezza e tranquillità». Una significativa dilatazione, già nel 1773, della proposta riformatrice, dall'originaria e ribadita difesa del nuovo indirizzo economico liberoscambista, nella sua versione più larga di «libertà totale ed universale», poi ratificata, in mezzo a contrasti, con l'editto dell'agosto del 1775, alla necessità di interventi radicali in campo istituzionale e sociale che segnassero anch'essi un punto di rottura degli indirizzi tradizionali favorevoli a Firenze e fondati su un sistema politico a base cittadina¹²³. Un vero manifesto programmatico, se così si può dire, di molti degli indirizzi che faticosamente e non senza immediate reazioni e resistenze, vennero avviati nel corso degli ultimi anni settanta.

– che alla luce di quanto detto i provvedimenti del maggio 1777 sono la chiara espressione della volontà del sovrano di iniziare a svuotare dall'interno quel sistema di poteri che faceva di Firenze, ancora nel maturo Settecento una città «dominante». In questo senso anche premessa essenziale a quella riforma della comunità di Firenze che fu, nel 1781, il contrastato approdo, se non di un completo scardinamento costituzionale – grazie alle notevoli concessioni a favore dei tradizionali ordini della nobiltà e cittadinanza – certamente segno manifesto di una nuova geografia politico territoriale, in cui Firenze, perso il suo ruolo storico di «città dominante» da cui si irradiava il potere sul territorio, diventava una, anche se la prima per rilevanza, fra le comunità riformate¹²⁴: la capitale dello stato.

¹²³ All'interno dei citati *Opuscoli*, questi temi sono diffusamente sviluppati nel primo trattato dal titolo: *Dubbi, schiarimenti e riflessioni sopra la libertà totale ed universale del commercio*, pp. V-CLVII; CCCXLIII-CCCLXVII.

¹²⁴ Sulla riforma della comunità di Firenze, del 20 novembre 1781, sui contrasti fra Mormorai e Gianni che la precedettero e le concessioni fatte ai vecchi equilibri costituzionali, nonché per i rapporti di questa con il progetto di costituzione, vedi B. SORDI, *L'amministrazione illuminata ...* cit., pp. 297-313.

2. – *Tentativi di riassorbire il controllo sociale della città nelle strutture di polizia: la deputazione sopra gli ospedali e luoghi pii (1778-1781) e l'istituzione della Casa di correzione (1782)*. Se è più noto l'impianto delle strutture di polizia del 1777, non è fin'ora mai stata studiata a fondo la deputazione che ad appena un anno da quei provvedimenti fu messa in piedi da Pietro Leopoldo per riesaminare complessivamente i problemi connessi con l'assistenza alla povertà a Firenze¹²⁵. Eppure da questa deputazione, istituita il 13 luglio 1778, che si riunì periodicamente per ben quattro anni¹²⁶, uscì una notevole produzione di proposte e controproposte che non solo integrano il quadro delle nostre conoscenze sul dibattito e sugli interventi in materia di politica dell'assistenza in periodo leopoldino – in questo senso rendendo necessaria una periodizzazione del dibattito e degli interventi in questo campo diversa rispetto a quella ipotizzata qualche anno fa da Cayani¹²⁷ – ma ci forniscono indicazioni preziose sul fronte

¹²⁵ A questa deputazione faceva rapidamente cenno nel suo ancora utile lavoro Luigi Passerini (*Storia degli stabilimenti di beneficenza e d'istruzione elementare gratuita della città di Firenze*, Firenze, Le Monnier, 1853, pp. 325-326), in tempi recenti il tema è stato ripreso da G. PRONTERA (*Medici, medicina ... cit.*), che tuttavia non aveva rintracciato tutto il corpo di documenti relativo ai lavori della stessa deputazione, ora ritrovati in *Presidenza del Buongoverno 1784-180*, 509-515. Bisogna avvertire che già esisteva ed operava, prima del 1778, una deputazione sopra gli ospedali, composta dai ministri ai vertici dei vari ospedali fiorentini, che gestiva, in rapporto alle direttive sovrane, tutte le questioni assistenziali e patrimoniali degli stessi ospedali e luoghi pii (vedi in questi *Atti* il contributo di A. BELLINAZZI, *Maternità tutelata e maternità segregata, l'assistenza alle partorienti povere a Firenze in età leopoldina*, che mette in luce anche l'esistenza, prima del 1778, di una deputazione medica). La diversa composizione della deputazione, messa in piedi nel luglio 1778, su cui torneremo e le nuove direttrici «politiche» ad essa impartite segnano però una netta novità rispetto al passato.

¹²⁶ AS FI, *Presidenza del buongoverno*(1784-1808), 509. Si vedano nella seconda parte della filza i verbali delle sedute della deputazione, a partire dal 17 luglio 1778, tenuti da Gozzi e controfirmati dal Brichieri Colombi. La deputazione fu sciolta il 14 aprile 1782, dopo la presentazione da parte dei deputati di una memoria nella quale si esponevano in sintesi le riforme già apportate agli istituti assistenziali fiorentini, le proposte accettate dal sovrano e quelle respinte (AS FI, *Segreteria di stato* (1765-1808), 339, prot. 15, n. 36 (segretario Seratti), aprile 1782).

¹²⁷ L. CAJANI, *L'assistenza ai poveri nella Toscana settecentesca*, in *Timore e carità. I poveri nell'Italia moderna, Atti del convegno «Pauperismo e assistenza negli antichi stati italiani»* (Cremona, 28-30 marzo 1980), a cura di G. POLITI - M. ROSA - F. DELLA PERUTA, Cremona, s.e., 1982. Lo studio di Cajani parte dal primo Settecento, quando viene istituita la Congregazione dei poveri di San Giovanni Battista, si sofferma poi sulla politica di Richecourt fino ad arrivare all'analisi di dettaglio del grande dibattito del 1767, conseguente ad una proposta di abolire la questua, proposta che sostenuta da un gruppo di funzionari capeggiati da Angelo Tavanti, si incagliò contro le lucidissime argomentazioni di P. Neri (se ne rammentano in sintesi le coordinate più avanti nel testo). Cajani segue poi il filo degli interventi attivati a Firenze, negli anni di governo leopoldino, per accrescere gli strumenti di assistenza in lavoro della Congregazione dei poveri, ma non prende in esame né quel significativo momento di riflessione teorica sul tema della povertà

delle opposizioni, presenti nell'ambiente governativo, al progetto del sovrano di controllare l'assistenza fiorentina e di disciplinare e regolamentare la povertà e la devianza sociale tramite le nuove strutture di polizia.

Significativamente la deputazione fu suddivisa in due tronconi: una deputazione medica, incaricata di avanzare proposte sul tema della riorganizzazione medico-sanitaria fiorentina ed una «deputazione politica» cui fu affidato il compito di sovrintendere ai lavori della deputazione medica, e di riesaminare tutto l'insieme degli ospedali, conservatori, congregazioni esistenti «in sollievo dei poveri» a Firenze al fine di proporre soluzioni «per sollevare il popolo nelle diverse sue necessità»¹²⁸.

Di straordinario significato per le successive realizzazioni nel settore medico sanitario e dell'assistenza ospedaliera alla povertà inabile, e benché i lavori della deputazione medica siano molto importanti, non possono in questa sede esser presi in esame¹²⁹, mi soffermerò distesamente sulla deputazione politica.

Già la composizione appare significativa: presieduta del capo della polizia,

in Toscana costituito dai risultati del concorso sui «mendichi» bandito, su pressione del governo nel 1770, dall'Accademia dei Georgofili, ora in modo approfondito studiato da Rotondò, riconsiderati poi in una lucida sintesi da M. ROSA (*Pauperismo e riforme nel settecento italiano. Linee di ricerca* in P. BROWN - O. CAPITANI - F. CARDINI - M. ROSA, *Povertà e carità dalla Roma tardo-antica al '700 italiano, Quattro lezioni*, Abano Terme, Francisci, 1983, in particolare pp. 105 sgg.); né, ovviamente il ricchissimo materiale prodotto, fra il 1778 e il 1782, dalla Deputazione sugli ospedali, preso in esame in questo contributo. Alla luce della documentazione attuale non può più valere l'idea, sostenuta da Cajani di un dibattito ben avviato nel 1767, poi interrottosi sulla scorta delle argomentazioni del pronunciamento del Neri del 1767 in attesa che si verificassero «gli effetti sociali delle riforme economiche» leopoldine, auspiccate dallo stesso Neri, dibattito solo ripreso un quindicennio più tardi (CAJANI, *op. cit.*, p. 199). Gli anni settanta appaiono invece costellati da una davvero intensa progettualità politica in questo settore in una riproposizione di temi già discussi allo scorcio del decennio precedente ma di molto arricchiti, inseriti come sono nel contesto degli interventi per il controllo sulla città attivati via via dal sovrano in quegli anni, soprattutto in rapporto alla «sua» nuova polizia.

¹²⁸ AS FI, *Presidenza del buongoverno (1784-1808)*, 509. Motuproprio di istituzione della Deputazione del 13 luglio 1778.

¹²⁹ Si rimanda ai citati contributi di A. Bellinazzi, e di G. Prontera. Va solo accennato al fatto che una delle prime direttive impartite dalla deputazione, nell'estate del 1778, fu quella di attivare una grande inchiesta sull'operato di cerusici, medici, ostetriche di quartiere, per valutare l'esito delle operazioni ostetriche nel decennio precedente. L'operazione fu controllata nelle sue fasi (trasmissione degli ordini, raccolta e controllo dei materiali) ancora una volta dai nuovi *commissari di quartiere* che si fecero anche carico (vedi lettera del commissario Cangini all'Auditore fiscale del 15 settembre 1778, AS FI, *Presidenza del buongoverno ... cit.*, 509) di avvertire i vertici governativi di usar molta cautela nell'assumere per buoni i dati delle dichiarazioni degli stessi medici, chirurghi ecc., dal momento che si riteneva che questi tendessero a sottostimare i dati relativi alle «morti accadute nell'operazioni» (*Ivi, passim*).

l'Auditore fiscale Domenico Brichieri Colombi, ebbe fra i suoi membri componenti l'assessore al neo istituito Supremo tribunale di giustizia Giuseppe Giusti che diverrà poi, nel 1784, il discusso e potente presidente del Buongoverno¹³⁰, l'assessore dello stesso tribunale Iacopo Biondi, anche lui innalzato di lì a pochi anni alla carica di presidente del Supremo tribunale di giustizia¹³¹, nonché uno dei quattro commissari di quartiere, il Leoni; segretario ne fu Livio Francesco Gozzi. La vecchia e la nuova guardia della giurisdizione e dell'esecutivo di polizia furono così messi al lavoro e riuscirono a produrre materiali, pareri e memorie tali da fornire, dopo uno sforzo simile avviato negli anni della

¹³⁰ Su Giuseppe Giusti, anch'esso rampollo della borghesia provinciale (era di Monsummano) che come i suoi colleghi giudicanti nello stato e commissari fiorentini, aveva iniziata la sua carriera come giudice al servizio dei vecchi rettori fiorentini che amministravano la giustizia nello stato prima della riforma dei governi provinciali vedi AS FI, *Tratte*, 1430. Sulla carriera di Giusti, dal ruolo di assessore del nuovo Supremo tribunale di giustizia (1777) fino al suo innalzamento alla carica di Presidente del buongoverno, si rimanda ai più volte citati lavori di Mangio e Da Passano.

¹³¹ Iacopo Biondi, su cui torneremo in seguito, fu senza dubbio uno dei più intelligenti giuristi che collaborarono con Pietro Leopoldo. Proveniente da una florida famiglia di proprietari e maggiori di Pomarance che già aveva fornito giudici ai tribunali periferici – famiglia legata da vincoli di parentela ad un'altra stirpe di illustri giuristi di Pomarance, i Cercignani – Iacopo era fratello del più noto Carlo Antonio, che dopo aver percorso tutti i gradini di una rapida carriera come giudice nei tribunali dello stato toscano, fino a diventare nel 1762, Commissario di giustizia a Siena (vedi AS FI, *Tratte*, 1430, AS FI, *Consiglio di reggenza*, ff. 82, 88, 89), era stato poi, nel 1765, chiamato a Milano, nel delicato momento in cui si rafforzò il controllo sul senato, tradizionalmente dominato dal patriziato milanese, con l'inserimento al suo interno di uomini nuovi, di sperimentata competenza e fedeltà, scelti nel più largo serbatoio dei funzionari dell'area asburgica, e in gran parte proprio in Toscana (C. CAPRA, *Il Settecento ... cit.*, p. 371 e *passim*). Anche Iacopo, laureato nel 1753, aveva iniziato la sua carriera come giudice al servizio dei rettori fiorentini, prima a Pescia, poi a Lari e poi a Pistoia (AS FI, *Tratte*, 1430). Con l'arrivo di Leopoldo gli si aprirono le porte di Firenze, dove nel 1768 era collaboratore di Giulio Rucellai quale cancelliere della Giurisdizione (AS FI, *Consiglio di reggenza*, 224). Fu poi nominato assessore, come il Giusti, del neo istituito Supremo tribunale di giustizia (AS FI, *Segreteria di stato*, 224, prot. 19, n. 3, 1777), e nel 1784 innalzato alla carica di presidente del Supremo tribunale di giustizia. Questo uomo di larghe vedute intellettuali e qualità personali, stimatissimo da Leopoldo, fu, nei suoi vari pronunciamenti, e certamente (come ha in parte ricostruito G. Alessi) nel suo operato di supremo giudice criminale, uno dei più lucidi ed appassionanti sostenitori, spesso in contrasto con Giuseppe Giusti, delle linee più avanzate del garantismo giuridico. Dopo una serie di vicende e il suo pensionamento «politico» dopo i fatti del 1799 (C. MANGIO, *La polizia ... cit.*, pp. 173), nel 1803 ottenne la iscrizione nei registri della nobiltà fiorentina quando ormai la sua carriera era al culmine, essendo diventato nel 1801 consigliere intimo di Lodovico I e direttore della Segreteria di stato. Su di lui si veda il più volte citato volume di Mangio sulla polizia (*La polizia ... cit.*, *passim* e soprattutto pp. 119-120, dove Mangio riporta ampi stralci di un pronunciamento, del 1792, contro lo strapotere arbitrario della polizia, a favore dei canali della giustizia ordinaria); M. DA PASSANO, *Dalla «mitigazione» ... cit.*, *passim*; e diffusamente G. ALESSI, *Processo per seduzione, piacere e castigo nella Toscana leopoldina*, Catania, P.M.E., 1988, *passim*.

Reggenza da Richecourt, un quadro di informazioni sulla maglia istituzionale assistenziale, sul funzionamento degli ospedali, sulla rete composita ed articolata del sistema caritativo tradizionale di Firenze, analogo per estensione ed approfondimenti a quello permesso dalle altre grandi deputazioni del periodo.

Secondo una prassi consueta negli anni di governo di Pietro Leopoldo, questa deputazione fu contemporaneamente il luogo della raccolta dell'informazione sulla realtà esistente e insieme l'occasione di un confronto fra le idee del sovrano e quelle dei suoi collaboratori circa i modi di riformarla. La deputazione partì infatti munita di un largo bagaglio di materiali preparati negli anni precedenti, ma anche attentamente selezionati in modo da presentare alla discussione solo il programma che era del Sovrano, quello cioè che puntava ad una nuova e controllata «direzione» e «regolazione» dell'assistenza sul tracciato di un modello di impianto statalista. In questo senso furono passati ai deputati oltre a prospetti informativi sulla situazione degli ospedali e luoghi pii, confraternite e compagnie destinate a soccorrere i poveri (relazioni giudicate largamente insoddisfacenti dalla deputazione) alcune relazioni stese negli anni precedenti dall'Auditore fiscale sul tema del controllo della povertà urbana e sulla necessità di istituire una casa di correzione sui modelli di Modena e Genova, materiali relativi all'organizzazione della casa di correzione di Vienna, regolamenti «provvisori» per il Regio ergastolo di Milano del 1771, altre memorie sugli stessi temi, nonché una memoria anonima ma certamente del sovrano intitolata «*Pensieri sopra il modo di soccorrere i poveri in Firenze e lo stabilimento di una casa di correzione*»¹³². Furono invece esclusi dall'esame della deputazione i verbali e le memorie che si erano prodotti nella nota discussione che pochi anni prima, nell'estate del 1767, si era accesa nell'ambiente governativo, quando, negli ultimi mesi di una crisi alimentare gravissima¹³³, il sovrano

¹³² Per i *Pensieri* vedi di seguito nota 142. Rispetto ai materiali preparatori trasmessi alla deputazione se ne veda l'elenco nella citata filza 509 della *Presidenza del buongoverno (1784-1808)*, memorie del segretario Gozzi del 31 luglio e 7 agosto 1778; va segnalato che la gran parte di questi materiali non sono conservati nelle filze dei lavori della deputazione ma sono invece disseminati in filze diverse sia dell'archivio di Gabinetto del sovrano (*Segreteria di Gabinetto*, 111, 113), che in una filza di affari non risolti, ora conservati nel fondo *Consiglio di reggenza* (985, inss. 6). Di alcune relazioni, come ad esempio quelle dell'Auditore fiscale, non si ha oggi traccia. Questa dispersione della documentazione non è tuttavia casuale ma da mettersi in diretta dipendenza con la circolazione di questi materiali fra la deputazione, la Segreteria di stato, e il Gabinetto del sovrano (ricostruiti dalle annotazioni fatte dal sovrano e dai suoi collaboratori in calce ai fascicoli). Date le difficoltà di varare una normativa generale in materia di mendicizia, i materiali via via prodotti, furono infatti fatti circolare negli ambienti governativi, ogni qualvolta Pietro Leopoldo, fra il 1777 e il 1785, si rimise con i suoi collaboratori ad affrontare queste tematiche.

¹³³ Sugli effetti sociali ed economici della carestia del 1764-1767 che mise a dura prova i sistemi annonari di molte città italiane vedi F. VENTURI, *Quattro anni di carestia in Toscana (1764-1767)*,

aveva incaricato un gruppo di funzionari di studiare i modi per regolamentare la povertà ed abolire la questua¹³⁴.

Una discussione nota, che aveva viste contrapporsi concezioni molto distanti le une dalle altre, che inaugurarono filoni argomentativi distinti su cui in certo modo andò aggregandosi anche il dibattito degli anni successivi e che, proprio per questo, vale la pena brevemente ricordare.

All'interno di una comune laicizzazione di queste tematiche¹³⁵ si fronteggiarono nel 1767 tre indirizzi. La posizione di Brichieri che puntava al passaggio dalla carità tradizionale alla assistenza pubblica organizzata su base locale e negava di conseguenza ogni forma di accattonaggio. La posizione di Angelo Tavanti, assolutamente contrario ad ogni intervento assistenziale pubblico nei confronti del pauperismo, e favorevole a circoscrivere anche i confini della carità tradizionale, facendo largo ricorso a misure repressive, posizione cui si ispirò di fatto la proposta di legge presentata al sovrano nell'estate del 1767.

La terza posizione fu, come noto, quella sostenuta nel suo bellissimo pronunciamento da Pompeo Neri che, scartando ogni ipotesi di repressione, compresi i tradizionali bandi contro l'«accatto», puntava ad evidenziare le profonde origini strutturali del pauperismo. Essa si distanziava nettamente sia dall'idea sostenuta dal Brichieri, che fosse necessario riassorbire il controllo della assistenza alla povertà nell'ambito degli interventi pubblici, sia dalla posizione di Tavanti caratterizzata da un produttivismo schematico, germinazione degli indirizzi più intransigenti del nuovo pensiero economico europeo¹³⁶, che puntava di fatto in una sola direzione: la repressione dei

in «Rivista storica italiana», LXXXVIII (1976), pp. 649-707, ora in ID., *Settecento riformatore ...* cit., VI, pp. 336-395.

¹³⁴ AS FI, *Segreteria di Gabinetto*, 112. Su questo dibattito vedi CAJANI, op. cit.

¹³⁵ Sul processo di laicizzazione dei temi dell'assistenza nella Toscana della Reggenza, cfr. C. FANTAPPIÈ, *Il monachesimo moderno fra ragion di chiesa e ragion di stato. Il caso toscano (XVI-XIX)*, Firenze, Olschki, 1993, pp. 201 sgg.

¹³⁶ Sulla posizione intransigente nei confronti dei poveri di Locke, di cui come noto Tavanti e Pagnini avevano tradotto il *Della moneta*, cfr. C.B. MACPHERSON, *Libertà e proprietà alle origini del pensiero borghese*, trad. ital., Milano, Mondadori, 1982, pp. 255 sgg. Sulle proposte «liberistiche» in tema di assistenza che, soprattutto a partire dalla seconda metà del '700, si opponevano agli interventi pubblici in materia di assistenza a favore della «laica fiducia nel progresso economico e nel dispiegarsi dei meccanismi del libero mercato», cfr. F. BARONCELLI - G. ASSERETO, *Sulla povertà, idee, leggi, progetti nell'Europa moderna*, Genova-Ivrea, Herodote, 1983, pp. 25-26; e anche degli stessi autori: *Pauperismo e religione nell'età moderna*, in «Società e storia», III (1980), pp. 169-201 ed in particolare pp. 196 sgg. Per i testi di Baudeau e di Séguier de Saint-Brisson sui poveri, dei primi anni sessanta, che di questo orientamento erano significativa espressione, e sulla loro circolazione negli ambienti colti fiorentini (erano citati da Pelli nelle *Efemeridi*) vedi ancora A. ROTONDÒ, *Introduzione* a C. AMIDEI, *Opere ...* cit., pp. 120-121.

pericolosi effetti sociali del pauperismo attraverso misure di ordine pubblico. Pronunciandosi a favore della libertà della proprietà che avrebbe nel tempo aumentato la massa di ricchezza circolante, e quindi la richiesta di lavoro e di impiego, Neri denunciò come il ricorso al rigore repressivo per tamponare un fenomeno come il pauperismo dalle profonde origini economico-sociali avrebbe avuto nell'immediato solo effetti peggiorativi. I poveri allontanati dalla fonte naturale del loro sostentamento, cioè la carità dei ricchi, sarebbero stati forzati, in mancanza di reali mezzi di sostentamento e di lavoro, a trasformarsi in delinquenti conseguendo effetti opposti rispetto a quelli voluti dalla proposta di legge¹³⁷.

La larga convergenza sulle tesi di Neri di altri personaggi di grande rilievo della Toscana dei primi anni leopoldini, il funzionario imperiale e presidente delle finanze conte Rosenberg e il conte Vincenzo Alberti, bloccò lo sappiamo la proposta leopoldina di una legge contro la questua. Ne uscì comunque la proposta di una grande inchiesta: a Brichieri Colombi fu affidato l'incarico di inviare ai giudicanti dello stato una lettera con la quale si richiedeva il numero dei mendicanti esistenti nelle comunità della loro giurisdizione e quanti di essi potessero «senza un eccessivo aggravio delle medesime trovar la sussistenza nel luogo della loro origine e domicilio»¹³⁸.

¹³⁷ «Bisogna ricordare che dal povero questuante all'assassino di strada ci è un breve passo. I questuanti adunque cacciati dalla fame dalle loro patrie si spargeranno nei territori più popolati, e più fertili, si lasceranno cacciare da un territorio per andare in un altro, si popoleranno le carceri (...) La questua è un incomodo necessario dei territori popolati e opulenti, perché il povero convien che viva in vicinanza del ricco, giacché questa è legge di natura e non può essere altrimenti (...) Il pensiero di abolire la mendicazione è venuto in mente diverse volte in tutti i governi, ma vedo che per tutto incontra la disgrazia di non essere applicato» (memoria di Neri del 13 settembre 1767 pubblicata in *Illuministi italiani. Riformatori lombardi, piemontesi e toscani*, a cura di F. VENTURI, Milano-Napoli, Ricciardi, 1958, pp. 967-978). Neri, come sempre aggiornato rispetto alla più avanzata pubblicistica europea, citava a lungo, a difesa delle sue argomentazioni le prese di posizione di Nickolls (pseudonimo di Plumard de Dangeul), di Decker e di De Maissague (sulle opere citate da Neri, e sulla loro larga diffusione europea, si rimanda alle illuminanti note di VENTURI, *ivi*, pp. 971-972). Attraverso una serie di chiarissimi distinguo, Neri approdava alle conclusioni finali che puntavano a collegare in prospettiva la risoluzione della piaga della mendicizia ad indirizzi che spingessero i proprietari verso investimenti produttivi, soli capaci di aumentare ricchezza ed occupazione, secondo una impostazione, come è stato notato, rigorosamente economica (A. ROTONDÒ, *Introduzione* a C. AMIDEI, *Opere ... cit.*). Va ricordato che la memoria è del 13 settembre 1767, e precede di soli cinque giorni la prima «legge generale» in materia di libertà di commercio dei grani, con la quale, come noto, si liberava la proprietà toscana da molti dei vincoli ristrettivi imposti dalla normativa annonaria, una legge che costituiva il coronamento di tante idee e riflessioni approntate proprio da Neri fin dal 1764 e largamente discusse per tutto il corso del 1767, in una deputazione da lui presieduta (M. MIRRI, *La «questione» ... cit.*).

¹³⁸ Tutti i materiali del dibattito sulla mendicizia del 1767 sono in AS FI, *Segreteria di Gabinetto*,

I dati di questa ennesima inchiesta leopoldina non sono stati rintracciati. È comunque certo che il dibattito, lontano dall'esaurirsi riprese in un primo momento fuori dall'ambiente governativo. Nel febbraio del 1770 l'Accademia dei Georgofili bandì, su indicazione del sovrano, un concorso su «quali sarebbero stati i più sicuri mezzi da praticarsi in Toscana per impiegare i mendichi a favore dell'agricoltura». In un momento in cui il nuovo indirizzo filo agrario in campo economico prendeva con decisione l'avvio, l'Accademia, luogo di espressione degli interessi della grande proprietà agraria toscana, veniva direttamente interessata dal sovrano alla proposizione di piani e progetti per la risoluzione dell'annoso problema della mendicizia. I risultati del concorso sono noti: sulla scia «delle idee rivoluzionarie» di Pompeo Neri, come osserva Rotondò, la commissione (Pelli, Ferdinando del Benino, Paoletti) scartate tutte quelle dissertazioni le cui argomentazioni pur circostanziate di proposte di breve momento, rimanevano legate ad una sostanziale miopia prospettica, prese in esame solo le tre memorie del Dei (ma Tramontani), soprattutto dell'Andreucci (ma Ciani), e dell'Amidei in cui il problema della mendicizia veniva affrontato in termini generali e le proposizioni suggerite si legavano a più estese considerazioni, sulla scia delle argomentazioni che erano state del Neri, sulle cause economiche del fenomeno. Rimandando nello specifico a quanto scritto da Rotondò¹³⁹, va solo osservato che al centro della richiesta governativa e delle risposte dei concorrenti non furono tanto i problemi del controllo sociale nelle città quanto il tentativo, in vario modo articolato, di risolvere il problema attraverso l'impiego dei poveri in agricoltura, settore verso il quale si stava muovendo con maggior energia l'attività riformistica leopoldina.

Se ciò indicava certamente, come è stato osservato, anche per questa via, in linea con la penetrazione delle teorie fisiocratiche, lo spostamento del «baricentro dell'interesse degli uomini di governo e dei riformatori (...) dalla città alla campagna»¹⁴⁰, pur tuttavia, come accennato, queste tematiche si spostarono di nuovo in direzione della città quando, soprattutto in coincidenza con la crisi di alti prezzi del 1772-1775 – causata dagli effetti cumulativi di una estesa caduta produttiva e della libertà frumentaria – si rese evidente l'aggravamento delle condizioni di vita delle plebi urbane fiorentine, e si fecero strada le prime preoccupanti reazioni sociali ai nuovi indirizzi economici. Difficoltà cui si

112, fra cui copia di lettera all'auditore fiscale del 21 settembre, pp. 21-22; per l'attenzione nei confronti di questi temi durante la Reggenza lorenese cfr. M. VERGA, *Da «cittadini» ... cit.*, p. 135.

¹³⁹ Si rimanda a A. ROTONDÒ, *Introduzione* a C. AMIDEI, *Opere ... cit.*, pp. 118 sgg.

¹⁴⁰ M. ROSA, *Pauperismo ... cit.*, p. 106.

rispose attivando, sul momento, sistemi di assistenza in lavoro e danaro¹⁴¹, ma che ricondussero però con urgenza al centro dell'interesse del sovrano, come vedremo fra breve, la necessità di regolare e disciplinare l'assistenza alla povertà, nello sforzo di distinguere la povertà ammessa ed assistita da quella ingiustificata, che sconfinava, secondo una linea di demarcazione incerta, costituita dalla disoccupazione o dall'occupazione parziale, nel mondo dei viziosi e vagabondi. Un tema che, uscito dall'alveo dei problemi urbani, nelle considerazioni dei georgofili del 1770-1771, vi era, sotto lo stimolo dei problemi oggettivi creati dalla crisi alimentare, tornato al centro.

Quando quindi, come si è detto, nell'estate 1778 Pietro Leopoldo rimetteva i suoi collaboratori, ora selezionati e raccolti nella deputazione detta «Brichieri Colombi», al lavoro, lo faceva spurgando gli antefatti di un ormai compendioso dibattito sulla mendicizia e sull'assistenza, da quelle posizioni che non voleva riprendere, temendo, è presumibile, che dirottassero ancora una volta la discussione fuori dai binari che intendeva dare alla discussione. Non, come già accennato, le proposte del 1767, non il dibattito sviluppatosi intorno al quesito dei georgofili; solo memorie informative tecniche, esempi di altri stati, le proposte stese dal più 'statalista' dei suoi collaboratori, il Brichieri Colombi, ed ovviamente, anche se significativamente in forma anonima le sue personali considerazioni¹⁴².

¹⁴¹ Nel triennio 1772-1775 i prezzi dei prodotti di prima necessità (cereali e legumi) raggiunsero a Firenze livelli mai conosciuti prima, anche superiori a quelli raggiunti durante la grande carestia del 1764-1767 (O. GORI, *Mercato e prezzi del grano a Firenze nel secolo XVIII*, in «Archivio storico italiano», CXLVII (1989), pp. 525-623). Questa crisi, che come ho avuto modo di dimostrare altrove, fu più una crisi di alti prezzi che una vera e propria carestia, colpì direttamente i livelli di vita del popolo minuto delle città, anche perché ad essa si associò una grave crisi occupazionale del settore manifatturiero causata dalla contrazione delle richieste interne di manufatti (lana, canapa e lino) e da una parallela riduzione delle richieste di manufatti serici sul mercato internazionale. Di fronte all'incremento dei prezzi e alla contrazione del lavoro, il «*bon prix*» cerealicolo, caro ai liberisti, diventò un problema scottante con il quale fare i conti. Se come accennato questo portò al riaccendersi del dibattito all'interno dell'ambiente governativo sull'opportunità di sospendere la libertà del commercio dei grani, provocò anche clamori e insubordinazioni in vari luoghi dello stato. Per quanto riguarda Firenze inoltre alla crisi di alti prezzi si accompagnò l'indicazione, sostenuta nell'ambiente della Camera di commercio, eretta nel 1770 in sostituzione delle Arti abolite in quell'anno, di scartare ogni ipotesi di protezione dei salari o di impiego forzato nelle manifatture, dato che tali misure apparivano ormai una forzatura dei naturali meccanismi di mercato. Se così furono intaccati parte dei tradizionali privilegi delle corporazioni, pur tuttavia il governo rafforzò, fra il 1772 e il 1773, il proprio intervento varando grandi lavori pubblici e aumentando le commesse statali di manufatti, per accrescere il lavoro dei disoccupati assistiti dalla Congregazione dei poveri di San Giovanni Battista. Rimando alla mia tesi, *La crisi alimentare del 1772-1775 ... cit.*, pp. 160 sgg.

¹⁴² Le due memorie di Leopoldo sono i già citati «*Pensieri sopra il modo di soccorrere i poveri in Firenze e lo stabilimento di una casa di correzione*» e le «*Osservazioni e progetti sopra i Spedali*

Eppure se tali materiali tesero a indirizzare il dibattito e l'approfondimento nella direzione auspicata da Leopoldo è vero però che nel vivace dibattito politico che si accese a questa linea o indirizzo se ne contrapposero altri, riportando in campo contrapposizioni e schieramenti già emersi nel 1767.

Il quadro più complessivo delle idee del sovrano in materia di assistenza alla povertà era certamente espresso nel già citato memoriale anonimo, «*Pensieri sopra il modo di soccorrere i poveri in Firenze e lo stabilimento di una casa di correzione*», scritto forse con la collaborazione di Brichieri Colombi, certamente prima delle riforme criminali e di polizia del maggio 1777, e riproposto, come accennato, ai deputati nel 1778. Un memoriale articolato che se in parte attingeva alle consuete distinzioni e classificazioni del pauperismo, prospettava anche nuove idee e soluzioni su cui è importante soffermarsi.

L'argomentazione dei «*Pensieri*» andava secondo un percorso consueto, dal più grande al meno grande, in modo da restringere poco alla volta il campo di osservazione e gli interventi relativi. Nel più grande ci stavano tutti i poveri, ma ovviamente i veri poveri che dovevano essere «uno degli oggetti principali delle cure e attenzioni d'ogni savio governo», non i «vagabondi» e «oziosi». Come di consueto la povertà veniva così a priori seccamente divisa in due: i veri e i falsi poveri¹⁴³. Proseguendo poi nel tragitto della sola povertà legittima si introducevano ulteriori distinzioni: tornava come parametro generale il criterio geografico per cui ad ogni istanza sociale organizzata (stato, città, comunità) corrispondeva l'obbligo di mantenere i propri poveri. In questo senso si ribadiva la necessità di allontanare i poveri forestieri dallo stato. Ma è interessante notare come l'intervento si dilatasse dal tradizionale atteggiamento repressivo (cacciare i poveri forestieri oltre il confine) alla nuova attenzione anche in questo settore alla prevenzione del fenomeno (ingiungendo ai giudicanti ed esecutori

di Firenze». Mentre la seconda è posta in testa ai lavori della deputazione (AS FI, *Presidenza del buongoverno (1784-1808)*, 509), e non v'è dubbio che fosse un promemoria sovrano, i «*Pensieri*», su cui ci soffermeremo di seguito sono in molte copie. Certamente la copia sottoposta alla deputazione, nell'estate del 1778, su cui si è lavorato, è quella conservata in AS FI, *Consiglio di reggenza*, 985, ins. 6, perché si fa alla fine riferimento ad un elenco di materiali che coincide esattamente (nei numeri e nel contenuto) con un analogo elenco dei materiali consegnati alla deputazione steso dal Gozzi in un verbale delle prime sedute della deputazione (lo si veda in *Presidenza del Buongoverno (1784-1808)*, 509, memoria di Gozzi del 7 agosto 1778). I «*Pensieri*» erano tuttavia stati stesi certamente prima del 1777 (si fa riferimento al tribunale degli Otto abolito in quell'anno), e non erano stati aggiornati. Per l'attribuzione al sovrano di questi «*Pensieri*» vedi D. TOCCAFONDI, *La soppressione leopoldina ... cit.*, p. 165.

¹⁴³ Su questa vera «ossessione universale» di distinguere i veri di falsi poveri, che domina la trattatistica su questi temi in età moderna cfr. F. BARONCELLI - G. ASSERETO, *Sulla povertà ... cit.*, *Introduzione*.

di invigilare a che non entrassero poveri forestieri nello stato, o ricacciandoli appena vi fossero entrati)¹⁴⁴. Tornava, recuperata dal dibattito del 1767, l'idea che l'onere del mantenimento dei «poveri di campagna» dovesse addossarsi sulle comunità; ma anche qui va sottolineato come si avanzasse la significativa proposta, certamente mutuata da Muratori e largamente ripresa, come noto, con le riforme del 1785¹⁴⁵, di creare delle nuove figure locali, i deputati per i poveri, legati alle cure, scelti fra i maggiorenti locali e incaricati, insieme ai giudicanti, di classificare la povertà e di raccogliere i sussidi dei privati e dai conventi e luoghi pii per distribuire le elemosine.

Così soccorsa e regolata la povertà delle campagne e con uno schema analogo anche quella delle altre città, solo il rigore repressivo, come nella proposta di legge del 1767, avrebbe allontanato i poveri non residenti da Firenze.

In questo modo, con uno sforzo di formulare un progetto complessivo che certo non riusciva a fare i conti con la complessità del fenomeno della mendicizia, non foss'altro perché trascurava l'aspetto più macroscopico della povertà congiunturale nelle campagne, conseguente alla frequente flessione della domanda di impiego e lavoro in agricoltura, che spingeva negli anni di crisi – l'aveva ben visto Neri – turbe di mendicanti a riversarsi nelle città, l'analisi poteva restringersi ai soli poveri di Firenze. All'interno di quello spirito di classificazione che aveva da sempre accompagnato la secolare vicenda teorica e politica della povertà¹⁴⁶, i «*Pensieri*» leopoldini venivano così a segmentarsi in una articolata classificazione della povertà urbana. Anche confrontata con la schematicità del progetto di Richecourt¹⁴⁷, la classificazione leopoldina dimostrava come fosse ormai penetrata la consapevolezza dell'ordine dei problemi

¹⁴⁴ Per una attenzione preventiva analoga nei confronti del fenomeno tradizionale del pellegrinaggio, anch'esso rigidamente «regolato» a partire dal periodo di Richecourt, e sulla presa di posizione di Brichieri Colombi del 1774 per scoraggiare l'ingresso dei pellegrini «vagabondi e questuanti», in previsione dell'anno santo, vedi S. LANDI, *Il «passo regolato dei poveri». I pellegrini in Toscana nella seconda metà del Settecento* negli atti del convegno su «Il pellegrinaggio in età moderna», tenutosi a Roma nel giugno 1993, di prossima pubblicazione in «Cahiers de l'Ecole française de Rome».

¹⁴⁵ D. TOCCAFONDI, *La soppressione leopoldina ... cit.*

¹⁴⁶ Per una sintesi d'insieme sul tema delle idee e della politica dell'assistenza in Italia in età moderna, si veda il fondamentale saggio di M. ROSA, *Chiesa, idee sui poveri e assistenza dal Cinquecento al Settecento*, in «Società e storia», III (1980), pp. 775-806; in generale, S. WOOLF, *Porca Miseria. Poveri e assistenza nell'età moderna*, trad. it., Bari, Laterza, 1988 in particolare pp. 3-71.

¹⁴⁷ AS FI, *Segreteria di Gabinetto*, 113, n. 11, «Progetto del Conte Richecourt sopra il soccorso dei poveri».

cui si doveva riferirsi per comprendere e quindi operare su una realtà tanto articolata e composita. Certamente Pietro Leopoldo aveva riflettuto sui risultati del censimento professionale fiorentino affidato, sullo scorcio del decennio precedente, a Filippo Neri, dove la precarietà delle condizioni lavorative delle classi sociali più povere, e soprattutto delle donne fiorentine si era convertita, in tutta chiarezza, in prospetti e statistiche; né d'altra parte potevano essergli ignote le conclusioni di un parallelo censimento sulla povertà fiorentina, affidata a Giuseppe Pelli Bencivenni nel 1767, che – seguendo una graduazione minuziosa della povertà – era arrivato alla conclusione allarmante di una massa di poveri che andavano in qualche modo assistiti pari a quasi 30.000 persone¹⁴⁸. In questo senso nei «*Pensieri*» leopoldini se spiccava al primo posto la classe dei «poveri vergognosi»¹⁴⁹, e subito dopo seguivano gli «invalidi affatto, incapaci di guadagnarsi il pane, cechi, storpiati, mostruosi, vecchi e deboli ed infermi» e a ridosso i poveri senza «parenti, casa né testo», la classificazione, a riprova della sensibilità alla realtà effettiva delle cose da parte del sovrano, si incanalava poi in minuziose distinzioni (ben sette classi) nel mondo della povertà che, se non si giustificava con inabilità fisica, era invece conseguente alla incapacità del mercato del lavoro di garantire occupazione per tutto il corso dell'anno, quella che è stata definita da Guitton la povertà congiunturale¹⁵⁰. Si toccavano anche i casi non infrequenti di famiglie in cui i membri attivi fossero stati colpiti dalla malattia o dalla morte. In coda seguivano i più fragili e giustificati nella schiera dei poveri di città: i ragazzi abbandonati, i figli dei questuanti, i figli di «persone che hanno qualche mestiere ma non bastate per mantenerli». A chiudere la classificazione, e a circoscrivere la povertà precedente riconosciuta e legittimata riappariva il mondo degli «oziosi e vagabondi» che questuavano non per incapacità al lavoro ma perché «non vogliono lavorare».

Anche gli interventi per controllare ed assistere la povertà, che venivano di seguito, si dividevano in due tronconi. Per la povertà legittima, il sovrano, ribadendo la necessità che fossero le famiglie, quando era possibile, a farsi

¹⁴⁸Sui risultati del censimento del 1767 rimando a A. CONTINI - F. MARTELLI, *Il censimento del 1767: una fonte per lo studio della struttura professionale della popolazione di Firenze*, in «Ricerche storiche», XXIII (1993), pp. 77-121; per il parallelo censimento ordinato da Pelli: *ivi*, p. 104-105 e C. AMIDEI, *Opere ... cit.*, pp. 121-122, nota 345); va comunque osservato che i dati allarmanti di questa seconda inchiesta erano certamente influenzati dagli effetti della carestia che si era abbattuta in quegli anni in Toscana.

¹⁴⁹Sul tema della povertà vergognosa vedi G. RICCI, *Povertà, vergogna e povertà vergognosa*, in «Società e storia», II (1979), pp. 305 sgg.

¹⁵⁰J.P. GUTTON, *La società e i poveri*, trad. it., Milano, Mondadori, 1977; su questi temi anche S. WOOLF, *Porca miseria ... cit., passim*.

carico dei propri vecchi, malati ed invalidi – magari assistite da qualche pubblico sussidio in danaro – individuava però come ci fossero poveri che andavano assistiti tramite gli istituti assistenziali esistenti: i Buonomini di San Martino per i poveri «vergognosi»; per i poveri «mostruosi» e senza parenti, l'ospedale di Bonifazio, cui in seguito alla controversa operazione di allivellazione dei beni¹⁵¹, erano ormai «aumentate le entrate». L'ospedale di Sant'Onofrio per ospitare di notte i senza tetto.

La questua, rigidamente circoscritta e regolamentata, nei luoghi e nei tempi, e limitata ai soli «cechi, vecchi deboli e storpiati», appariva nel progetto un fenomeno residuale il più possibile circoscritto. Ma il grosso dell'attenzione propositiva si appuntava sul mondo, abbiamo visto con quale meticolosa attenzione descritto, della povertà congiunturale. Qui si faceva implicitamente cenno ad estese riforme che avevano nel corso del periodo precedente riorganizzato l'attività, i compiti e la struttura assistenziale dell'organismo principale a cui era delegata la gestione della povertà cittadina, vale a dire la Congregazione dei poveri di San Giovanni Battista.

Era questo, come noto, un organismo relativamente recente (istituito nel 1701) – composto da membri della nobiltà e cittadinanza nonché del clero fiorentini e presieduto dall'arcivescovo di Firenze – che aveva fra i propri compiti istituzionali l'assistenza in denaro e lavoro alla povertà congiunturale e l'incombenza di permettere la questua a poveri «segnati». Nonostante alla sua origine questa istituzione avesse avuto il compito di progettare, sul modello corrente nel periodo, un grande istituto pubblico nel quale rinserrare i poveri (dopo i fallimenti di ospedalizzazione seicenteschi studiati dalla Lombardi)¹⁵²,

¹⁵¹ Sull'ospedale di Bonifazio, e più in generale sulla storia degli istituti assistenziali fiorentini vedi L. PASSERINI, *Storia degli stabilimenti* ... cit.; e anche O. ANDREUCCI, *Della carità ospedaliera in Toscana*, Firenze, Bencini, 1864; sulla complessa operazione della allivellazione dei beni dell'ospedale di Bonifazio, iniziata alla fine degli anni sessanta, tutta percorsa da un vivace dibattito politico, è fondamentale il contributo di G. GIORGETTI, (*Per una storia delle allivellazioni leopoldine*, ora in Id., *Capitalismo e agricoltura in Italia*, Roma, Editori Riuniti, 1977, pp. 96-216). Più in generale sulla liquidazione dei patrimoni fondiari degli ospedali e le reazioni contro gli «eccessi» del riformismo e dell'accentramento» della seconda metà del Settecento cfr. M. ROSA, *Chiesa, idee* ... cit. p. 403 sgg.

¹⁵² Sulla Congregazione si veda oltre al più volte citato contributo di Cajani, il recente contributo di D. LOMBARDI, *I gesuiti e il principe. Il modello francese nella politica dell'assistenza di fine Seicento*, in *La Toscana nell'età di Cosimo III* ... cit., pp. 521 sgg., dedicato in particolare alla genesi della stessa Congregazione, e alla sua originalità nel contesto della coeva trattatistica ed esperienza di governo europea (p. 535 sgg.). Per il Seicento si rimanda all'articolato quadro presente nel volume della stessa D. LOMBARDI (*Povertà maschile, povertà femminile. L'ospedale dei mendicanti nella Firenze dei Medici*, Bologna, Il Mulino, 1988. Per l'Ottocento, cfr. S. Woolf, *Porca Miseria* ... cit., *passim*).

tale progetto si era poi arenato e la congregazione era venuta rafforzando i caratteri di un organismo difficile da controllare, espressione di un sistema assistenziale dominato dal patriziato e dalla borghesia imprenditoriale fiorentina. È quindi assai significativo che nel 1767 si fosse avuta una prima generale riforma degli statuti della Congregazione che aveva agganciato il sistema dell'assistenza alla rete parrocchiale¹⁵³, secondo un modello, largamente corrente, certamente mutuato da Muratori¹⁵⁴. Sono di grande interesse anche i provvedimenti presi nel 1773 – un anno di crisi dell'occupazione nei tradizionali settori tessili – per rafforzare il controllo sovrano sulle nomine dei deputati e in generale sull'attività assistenziale della Congregazione¹⁵⁵. Grazie a queste

¹⁵³ Vedi il *Regolamento da tenersi dalla Congregazione di San Giovanni Battista sopra il soccorso de' poveri e loro lavori*, del 19 marzo 1767 e un allegato avviso ai parroci (AS FI, *Presidenza del buongoverno (1784-1806)*, 515).

¹⁵⁴ L.A. MURATORI, *Della carità cristiana in quanto essa è amore del prossimo*, Siena, Pazzini, 1739-1740; sulle compagnie di carità, II, pp. 93 sgg.

¹⁵⁵ Accanto alla distribuzione di lavori pubblici cui abbiamo accennato, furono varate dal sovrano tutta una serie di misure volte a rafforzare il controllo e le finalità assistenziali della Congregazione dei poveri (AS FI, *Presidenza del buongoverno (1784-1806)*, 515, motuproprio sulla riforma della Congregazione del 13 dicembre 1773, con relativi allegati e fra questi *Istruzioni per i deputati delle cure* della stessa data). Queste riforme si espressero a vari livelli: un primo livello istituzionale riguardava gli stessi organi direttivi della Congregazione. In questo senso al tradizionale vertice costituito dal Primo deputato, eletto secondo i disposti degli statuti (vedi, *ivi*, *Statuti della Congregazione di San Giovanni Battista ...*, Firenze, 1732, a stampa, cap. IX) si aggiunsero sei nuovi deputati fissi, nominati direttamente dal sovrano, con lo scopo di «intervenire insieme col detto primo deputato in tutte le ordinarie e straordinarie adunanze della congregazione, non solo perchè le sue deliberazioni siano sempre uniformi, e coerenti ai regolamenti veglianti, ma perchè possa per maggiore facilità ed esattezza porsi in esecuzione tutto quel che viene stabilito nelle ingiunte nuove istruzioni ... alle quali dovranno pienamente uniformarsi tanto la Congregazione che i deputati fissi». Nel dettato delle istruzioni la riforma si allargava dai vertici alla base. Accanto ai nuovi sei deputati fissi, veniva sancito e rafforzato, con la nomina o la riconferma *ad personam* (vedi, *ivi*, ins. 3, *Cure, Deputati*) degli 84 deputati delle cure, il modello di assistenza su base parrocchiale, già presente nei regolamenti del 1767, che scardinava il vecchio sistema basato sulle tradizionali circoscrizioni urbane dei sestieri (*Statuti ... cit.*, cap. IV). A queste importanti misure strutturali ed istituzionali si accompagnò una precisa regolamentazione del modo in cui si doveva esercitare l'assistenza. I nuovi 84 deputati delle cure avevano l'incarico di tenere in ogni parrocchia un registro alfabetico dei poveri, con tutti i dati informativi possibili (estremi anagrafici, stato familiare, composizione della famiglia, mestiere esercitato, interventi assistenziali ottenuti ecc.), e dovevano classificare gli stessi assistiti sulla base di quattro grosse ripartizioni, che secondo uno schema analogo a quello presente nei «*Pensieri*», coprivano all'incirca tutto il mondo della povertà congiunturale (I: poveri incapaci per motivi di salute o di età di mantenersi interamente col lavoro; II: poveri sani ma che «con la loro industria e fatica non possono intieramente procurare a se e alla propria famiglia l'intero sostentamento», con la significativa annotazione se tale precarietà di condizione derivava dalla «qualità» del mestiere o dalla «maniera» con la quale lo si esercitava; III: poveri «che non hanno imparato mai alcun mestiere,

misure i poteri autoregolatori di un organismo collegiale in cui dominavano alto clero e patriziato fiorentino, risultarono fortemente limitati. Andrebbe tuttavia studiato più a fondo (e dai sondaggi condotti sono emersi spunti interessanti in questo senso) quanto l'attacco portato in questi anni a quel «regno delle protezioni» – così si era espresso Pietro Leopoldo nel 1773 a proposito della Congregazione – e lo «svelamento» di quel sistema per cui i «signori» soccorrevano i poveri «non secondo il vero bisogno ma secondo la loro volontà»¹⁵⁶, non abbia inceppato un meccanismo che aveva sue profonde ragioni economico sociali, sacrificando all'alta, ma astratta, volontà equitativa del sovrano, quei margini di manovra che facevano della Congregazione un luogo di compensazione di inevitabili squilibri sociali ed economici, di serbatoio dove raccogliere al momento delle flessioni congiunturali la popolazione disoccupata (gli assistiti), secondo logiche di protezione clientelare per cui il capo bottega e l'imprenditore si trasformavano da datori di lavoro in assistenti beneficatori¹⁵⁷. È certo che una tal logica crudamente economica, era ben evidenziata nel pronunciamento di Neri nel 1767, e costituirà uno dei motivi ricorrenti della

o che lo hanno abbandonato per inabilità, o per mancanza della dovuta fedeltà, o per sfuggire la fatica»; la IV infine includeva i giovani orfani). Questo sistema che di nuovo dimostrava la vistosa presenza di una capillare volontà informativa, conosceva un momento di centralizzazione nell'obbligo semestrale di rimettere ai vertici della Congregazione prospetti e tabelle, e faceva leva sulla rete informativa dei parroci («i quali saranno in obbligo di prestare loro tutta la possibile assistenza»). Raccolte così le informazioni entravano in scena i nuovi sei deputati fissi della Congregazione (*ivi*, *Istruzioni per i deputati della Congregazione di S.G. Battista*, del 30 dicembre 1773) cui spettava, insieme con il primo deputato, il compito di decidere, sulla base delle informazioni dei deputati delle cure, chi e in che modo andava assistito. A questo scopo veniva riproposta una classificazione della povertà congiunturale assai più dettagliata di quella impartita ai deputati delle cure (si pensi che la II classe, quella dei poveri per mancanza di impiego, si articolava a sua volta in 5 sotto-classi tutte relative agli «artisti», ovvero i manifattori, nello sforzo di isolare quelli che erano meritevoli di pubblici sussidi da quelli che, per pigrizia e per la tendenza a dissipare i guadagni, non andavano assistiti). Conosciuto e svelato così, grazie a una catena ininterrotta di informazioni e classificazioni, il volto, davvero personale, della povertà cittadina, l'informazione e il controllo passava ai supremi vertici del governo e allo stesso sovrano: «la Congregazione presenterà ogni sei mesi a S.A.R. lo stato dei poveri di ciascheduna cura divisa nelle classi prescritte col render conto dei provvedimenti presi dalla medesima per soccorrerli» (*ivi*, art. XIV e relative tabelle e prospetti).

¹⁵⁶ Il giudizio è nelle più volte citate relazioni leopoldine dell'estate 1773 (quindi di poco precedente alla vaste riforme della fine di quell'anno cui si è accennato nella nota precedente), lo si veda in AS FI, *Segreteria di Gabinetto*, 124, pp. 461-470: qui Leopoldo, in chiara sintesi, tratteggiava le linee di intervento di lì a poco attivate con la riforma della congregazione.

¹⁵⁷ Si rimanda alle acute osservazioni in questo senso di P. MALANIMA, *La decadenza di un' economia cittadina. L'industria di Firenze nei secoli XVI-XVIII*, Bologna, Il Mulino, 1982, p. 173.

brutale ma efficace polemica di Gianni¹⁵⁸, di Mazzei¹⁵⁹ ma anche di Fabbroni¹⁶⁰ nei confronti della volontà leopoldina, che si fece certamente più marcata nel corso degli anni ottanta, di regolamentare e ridurre tramite interventi assistenziali «pubblici», non senza forzatura delle leggi di mercato, gli effetti della disoccupazione.

Tornando ai «*Pensieri*» leopoldini sottoposti alla deputazione nel 1778, va

¹⁵⁸ Francesco Maria Gianni ritornerà a più riprese, ma più tardi, sulla incongruità del controllo e regolamentazione della povertà da parte del governo. In un pronunziamento del 1788, discutendo della nuova organizzazione assistenziale della Congregazione dei poveri, ridotta, a suo parere, «ad una branca dell'amministrazione di governo», attaccava la prassi, potenziata negli anni leopoldini, di allargare attraverso commesse pubbliche la lavorazione manifatturiera, soprattutto serica, all'interno dell'istituzione. Sorretta com'era dalla volontà assistenziale del governo la Congregazione, che alla sua origine forniva solo saltuarie lavorazioni di manufatti di scarsa qualità, risultava ora, per Gianni, in concorrenza con l'attività delle manifatture, e quindi in contrasto con il funzionamento dei naturali meccanismi di mercato (AS FI, *Segreteria di stato (1765-1808)*, 528, prot. 1, straordinario, affare 39: «Memoria per S.E. il signor Cav. Francesco Seratti consigliere di Stato», a firma di Gianni, 2 novembre 1788). D'altra parte l'attacco del funzionario al sistema di assistenza regolato dal governo fu in quel periodo generalizzato. In una «memoria sui sussidi per il lavoro dei poveri» del luglio 1789, poi pubblicata, la messa sotto accusa della regolamentazione pubblica dell'assistenza arrivava fino a dettare i limiti più generali oltre i quali l'intervento dello stato non poteva andare: «egli è un errore il credere che con la volontà del sovrano, e con la mano del governo tutto si possa fare e tutto felicemente ottenere nelle materie di economia pubblica»; meglio sarebbe stato nel campo dell'assistenza alla povertà di lasciarne l'esercizio alla carità privata e solo operare come si era fatto grazie ai nuovi indirizzi di politica economica a «togliere gli impedimenti e gli aggravii alla sussistenza dei poveri». Nel riflettere qualche anno dopo sugli stessi temi la polemica di Gianni si faceva insieme più lucida e sprezzante. In lui era ormai matura la consapevolezza che fosse necessario tollerare la disoccupazione, dove i disoccupati erano considerati, com'è stato notato (R. PASTA, *Scienza, politica e rivoluzione ... cit.*, p. 531), secondo una intuizione teorica portata a maturazione dal pensiero politico ed economico del periodo, un serbatoio di mano d'opera a cui attingere da parte degli imprenditori quando le esigenze di mercato lo richiedevano («Ma finghiamo che in una notte sparissero tutti quei poveri disoccupati validi che si perseguitano come molesti, come poltroni, e si sente chi vorrebbe rinchiuderli in case di forza e di lavoro, e chi vorrebbe cacciarli dallo stato, e non potendo li caccia dalla città, e poi mi si dice dove si troveranno per una scarsa mercede quelli individui che saranno chiamati quando le vicende favorevoli alle manifatture di commercio richiederanno braccia inservienti a tante opere ...»). Si vedano le due memorie in *Raccolta degli economisti Toscani. Scritti di economia del sen. F.M. Gianni*, Firenze, Niccolai, 1848, I, pp. 159-167 e 169-165. La seconda è stata ripubblicata e commentata da F. VENTURI, *Illuministi ... cit.*, pp. 1003-1027. Sulle prese di posizione di Gianni sui temi del pauperismo, e per un inquadramento delle memorie sopra citate si rimanda a F. DIAZ, *Francesco Maria Gianni ... cit.*, pp. 87 sgg., p. 406.

¹⁵⁹ Si veda la presa di posizione di Filippo Mazzei nel 1782 a favore di una riforma della assistenza alla povertà su base privata, e contro ogni intervento pubblico nei confronti dei disoccupati, in L. CAJANI, *L'assistenza ... cit.* pp. 205 sgg., e qui, più avanti nel testo.

¹⁶⁰ Per le prese di posizione di Fabbroni sui temi del pauperismo si rimanda a R. PASTA, *Scienza, politica e rivoluzione ... cit.* pp. 526 sgg.

osservato come in linea con quanto accennato si rinnovassero minuziosamente compiti e confini dell'attività della Congregazione di San Giovanni Battista. Lasciato alla fine alle spalle tutto l' articolato mondo della povertà «legittima» le riflessioni leopoldine approdavano nella fase conclusiva dello scritto, secondo un percorso circolare, di nuovo all'universo sfumato dei «falsi poveri». E qui va sottolineato come si esprimesse con decisione la volontà politica di istituire una Casa di correzione dove disciplinare quell'indifferenziato mondo di libertini e vagabondi che già abbiamo visto essere al centro delle preoccupazioni di controllo della nuova polizia¹⁶¹. Ritorneremo fra breve su questo tema che costituì uno dei punti più contrastati del dibattito interno alla deputazione. Vale solo osservare come tale reclusorio si configurasse in questi «*Pensieri*» come un vero e proprio serraglio, dove contenere, rieducare e forzare al lavoro un mondo di «vagabondi, oziosi», poveri «validi», ragazzi che «precettati» al lavoro non dimostravano di volersi applicare a qualche mestiere, «giocatori, osterianti, mancanti di rispetto ai parenti», «discoli» che a denuncia dei genitori e dei padroni, si comportavano male, e ancora «donne questuanti, vagabonde, mignatte ruffiane», ecc. Un composito mondo di marginali che sarà come abbiamo visto, perlomeno in parte tenuto a freno e regolato dalle nuove strutture di polizia del 1777.

Se dai «*Pensieri*» leopoldini, preparati prima delle riforme di polizia del 1777, emergeva un quadro articolato della povertà fiorentina e si esprimeva anche un significativo programma di interventi, l'altro documento preparato dal sovrano appositamente per i deputati nell'estate del 1778, ovvero le «*Osservazioni e progetti sopra gli spedali di Firenze*»¹⁶², esprimeva la netta volontà di affrontare in termini nuovi i problemi connessi alla regolamentazione del pauperismo, e dell'assistenza alla povertà fiorentina. Al centro dell'attenzione non erano più la povertà e le sue manifestazioni, ma le strutture istituzionali esistenti, ovvero quei «moltissimi» «istituti fondazioni pie e spedali per il soccorso dei poveri i quali se fossero bene diretti al suo vero uso, sarebbero di maggior utile per il pubblico e più che sufficienti a provvedere per il soccorso dei poveri a cui sono destinati». Tutto il variegato e stratificato ordito assisten-

¹⁶¹ In questa direzione ci si mosse in questo periodo al punto che fu steso un progetto dettagliato (in data 7 agosto 1778, il segretario della Deputazione, Gozzi scrisse di aver ricevuto «un progetto del sig. Aud. fiscale sopra una casa di correzione da stabilirsi in Firenze sul gusto di quella di Modena e di Genova presentata a S.A.R. sotto il dì 31 ottobre 1775» e successive rettifiche (AS FI, *Presidenza del buongoverno*, 509). Tale progetto non è tuttavia stato reperito, mentre lo sono stati i regolamenti della casa di correzione di Vienna, del 1723, anch'essi consegnati a Gozzi nell'agosto 1778 ora in AS FI, *Segreteria di Gabinetto*, 111, ins. 3.

¹⁶² AS FI, *Presidenza del buongoverno*, 509.

ziale fiorentino veniva così passato al setaccio di un'analisi coincisa mirante ad imporre nuove «regole» per rendere la rete esistente realmente vantaggiosa al «Pubblico». Le proposte si facevano precise e mirate. Si dettavano le linee di intervento relative all'assistenza ai poveri negli ospedali, sviluppate negli anni successivi¹⁶³, si richiamavano anche le riforme della Congregazione di San Giovanni Battista, destinata a tutti i «poveri abili di lavoro». Ritorna ancora la volontà di istituire una casa di correzione per i falsi poveri, «per i discoli e vagabondi».

Ma la cosa più significativa all'interno delle «*Osservazioni*» era certamente l'idea, ad un anno dalla riorganizzazione del sistema di polizia fiorentino, che si dovesse costituire al di sopra dell'ordito assistenziale tradizionale, un nuovo e centralizzato organismo di controllo generale, una Congregazione stabile, presieduta dall'Auditore fiscale «come presidente della Polizia di Firenze» e composta dai commissari dei rispettivi ospedali nonché da alcuni deputati della Congregazione dei poveri di San Giovanni Battista¹⁶⁴. A tale istituzione sarebbe spettato – e qui la svolta era netta – di esaminare i poveri da assistere, dopo un vaglio preventivo da parte dei parroci e dei commissari di quartiere¹⁶⁵. Era in

¹⁶³ PASSERINI, *Storia degli stabilimenti di beneficenza ... cit.*, pp. 325 sgg.; e O. ANDREUCCI, *Della carità ospedaliera in Toscana ... cit.*, pp. 97 sgg.

¹⁶⁴ «Per ottenere che tutti questi stabilimenti adempiscino il loro istituto e si dirighino a vantaggio del pubblico» (AS FI, *Presidenza del buongoverno*, 509, *Osservazioni ... cit.*).

¹⁶⁵ La Congregazione si sarebbe riunita una volta al mese «per deliberare sopra le istanze dei rispettivi poveri per essere collocati o soccorsi, e delle istanze dei rispettivi parrochi e commissari di quartiere, giacché l'esecuzione di tutti questi piani e regolamenti, *la manutenzione dei medesimi dovrebbe essere data ai commissari dei rispettivi quartieri ed ai parrochi*, abolendo qualunque congregazione, deputazione, operai e altre persone che avessero autorità e direzione sopra qualcheduno di questi luoghi pii». Sola eccezione a questa nuova regolamentazione della povertà erano i Buonomini di San Martino, per i poveri vergognosi e ovviamente la già ampiamente riformata e posta sotto controllo Congregazione di San Giovanni Battista (*ivi*). In altra parte del progetto si attaccava il sistema non controllabile della carità affidata alle tradizionali forme di associazione cittadina: «vi è poi un gran numero di limosine, lasciti e legati pii e di doti che parte si distribuiscono dal Governo, da S.A.R., parte da vari magistrati, e moltissime da varie compagnie, le quali per la maggiore parte non servono che a fomentare delle disunioni, parzialità, e si distribuiscono più per capricci e predilezioni che secondo il loro istituto e fine al quale sono destinate». Era cioè marcata la traccia che condurrà qualche anno più tardi, non senza difficoltà alla abolizione delle confraternite e compagnie e alla liquidazione dei patrimoni (si rimanda al più volte citato contributo di D. TOCCAFONDI, *La soppressione leopoldina delle confraternite ... cit.*). Temi questi del controllo governativo sulla gestione patrimoniale e sulle finalità assistenziali di ogni forma di associazione privata (associazioni, compagnie e congregazioni) largamente presenti ed articolati nel pensiero politico del periodo: dal citato primo volume dei *Grundsätze* di Sonnenfels (vedi sopra nota 42), alla vigorosa presa di posizione di Turgot nella sua bellissima voce sulle fondazioni nell'*Encyclopédie*, dove non solo si attaccavano, sul tema delle fondazioni

sostanza marcata l'indicazione di riassorbire i temi dell'assistenza alla povertà nell'alveo più generale della nuova polizia, intervenendo a controllare e regolamentare quel composito ordito di relazioni e di equilibri sociali che si erano fino ad allora sorretti grazie alla rete laicale e religiosa delle istituzioni caritative ed assistenziali tradizionali¹⁶⁶.

Se queste erano le idee che il sovrano aveva in mente e sulle quali mise al lavoro la deputazione «Brichieri Colombi» non poche furono le difficoltà che fin dall'inizio incontrarono.

A pochi giorni dal suo insediamento usciva dalla deputazione, e fu passata ai membri della stessa, una prima significativa memoria del segretario Gozzi¹⁶⁷, non sempre precisa ed efficace ma che palesava una chiara resistenza alla volontà sovrana di rinforzare i canali istituzionali per regolare la povertà urbana tramite l'istituzione di pubblici reclusori. Tutta una tradizione che risaliva alla polemica, anche se «moderata» di Muratori, nei confronti del «sistema» degli ospizi, tradizione che si era rinforzata con i fallimenti parziali o totali dei reclusori¹⁶⁸, approdata e rinsaldata in area toscana dalle considerazioni prima di Neri e poi di Ciani, tornava con accenti accorati: «Da diversi trattati economici e dagli esami fatti in altri tempi da scrittori e persone di somma perspicacia intorno agli Spedali, alle case di correzione, alle case di lavoro, e finalmente alle leggi e stabilimenti creati in Genova, in Olanda, in Inghilterra ed anco in altre nazioni italiane per provvedere l'umanità disoccupata, risulta che nonostante tali dispendiosissimi provvedimenti pubblici i poveri e disoccupati di queste istesse nazioni sono stati sempre nel solito o poco minor numero». Gozzi quindi rafforzava la proposta di studiare, attraverso una analisi dettagliata degli istituti già esistenti e della loro disponibilità economica, i modi per migliorare l'assistenza alla povertà inabile, ma nel contempo faceva proprie, pur spogliandole di quel che di più incisivo avevano, le argomentazioni di Neri

assistenziali, i diritti dei «corpi particolari» a favore di un pieno diritto del governo, di «dirigerne i fondi a nuovi scopi o meglio ancora di sopprimerle affatto», ma si imputava alle stesse fondazioni private, secondo un indirizzo generale del periodo, di esser causa di immobilizzazione dei fondi e della proprietà. *Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*, Paris, 1757, VII, voce *Fondation*, pp. 72-76, (la voce è stata tradotta e pubblicata quasi integralmente, in F. BARONCELLI - G. ASSERETO, *Sulla povertà ... cit.*, pp. 158-164).

¹⁶⁶ Per analogie e differenze con la Lombardia teresiana e giuseppina, vedi ora il recentissimo volume: *Dalla carità all'assistenza, orfani vecchi e poveri a Milano fra Settecento e Ottocento, Atti del convegno 20 e 21 ottobre 1992*, a cura di C. CENEDELLA, Milano, Electa, 1993.

¹⁶⁷ AS FI, *Presidenza del buongoverno*, 509: «Memoria presentata alla Deputazione nell'adunanza del 24 luglio 1778 dal segretario Livio Francesco Gozzi».

¹⁶⁸ Cfr. M. ROSA, *Pauperismo e riforme nel Settecento ... cit.*

sulla fisiologia strutturale della povertà congiunturale, sull'impossibilità di forzare le leggi di mercato e sulla necessità che fosse la carità privata dei ricchi a provvedere ai poveri.

Fu così che nonostante le indicazioni sovrane la discussione e gli interventi tesero subito ad indirizzarsi verso il solo mondo della povertà inabile. Nell'estate 1778 si avviò una grande inchiesta sulla situazione amministrativa di tutti i luoghi pii, ospedali, confraternite e compagnie¹⁶⁹. Parallelamente fu attivata la deputazione medica, composta dal meglio dei medici del momento, per predisporre un piano per migliorare la cura e l'assistenza ai malati poveri negli ospedali, e per studiare i modi di riformare e migliorare l'istruzione medica¹⁷⁰.

Da questa inchiesta, con una rapidità straordinaria, uscì nel settembre 1778 il progetto grandioso di riunire in un unico ospedale tutti i malati e invalidi fiorentini, allargandone la capienza con nuove costruzioni e concentrando le entrate delle diverse amministrazioni dei luoghi pii e ospedali in un unico scrittoio centrale¹⁷¹.

Un progetto importante nei suoi contenuti accentratori, ma che rischiava di sollevare grossi problemi patrimoniali e giuridici e che si allontanava dalle più caute linee delle «*Osservazioni*» sovrane. Non sorprende quindi che Pietro Leopoldo facesse giungere da Vienna (dove restò dal settembre 1778 al marzo 1779) ai deputati fiorentini, un secco rifiuto¹⁷².

¹⁶⁹ AS FI, *Presidenza del buongoverno (1784-1808)*, 509-515.

¹⁷⁰ La deputazione medica era composta da Giovan Giorgio Lagusius, archiatra granducale, da Francesco Tozzetti e Luigi Targioni, e dai chirurghi Giuseppe Cavallini e Francesco Valli (*Presidenza del buongoverno (1784-1808)*, 509). Su alcune di queste figure vedi R. PASTA, *Scienza, politica e rivoluzione ...* cit. e G. PRONTERA, *Medici, medicina ...* cit. e il citato lavoro di Bellinazzi.

¹⁷¹ Si veda in *Presidenza del buongoverno 1784-1808*, 509, minuta di partecipazione del progetto al sovrano del 25 settembre 1778; allo stesso progetto si fa riferimento in una successiva partecipazione del 21 febbraio 1779 (*Ivi*).

¹⁷² Cfr AS FI, *Segreteria di Gabinetto*, 139, «Ordini di Sua Altezza Reale spediti da Vienna a suoi ministri e dipartimenti in Firenze» (dal 10 settembre 1778 al 16 marzo 1779). «Aveva il fiscale trasmesso a S.A.R. tanto a nome suo che a quello degli altri deputati sopra gli ospedali, e luoghi pii, un progetto con cui si propone a S.A.R. di riunire in un medesimo luogo tutti i spedali, e conservatori di Firenze e nominatamente nel Conservatorio di Bonifazio, con farvi in forma di stelle e di tanti loro raggi altrettante fabbriche in quel recinto quante saranno le specie di spedali e conservatori. Su questa bella preposizione dunque andò il Humberg a partecipare al fiscale li ordini e la risoluzione di S.A.R., le quali furono che la R.A.S. non approvava punto questo progetto e che doveva la predetta deputazione attendere a lavorare in questa materia sopra le vedute, e i punti che le furono prescritti senza andare a cercare dei progetti aerei, stravaganti ed inesequibili, e che poi la R.A.S. non credeva che questa sua disapprovazione del suddetto loro progetto possa trattenere detta deputazione nelle sue operazioni, ne' impedirle di lavorare sul rimanente» (8 ottobre 1778, il corsivo è mio). Non c'era, se ci spostiamo su un terreno comparativo, nei progetti di

Al blocco del progetto seguì puntualmente quanto paventato dal sovrano: una interruzione dei lavori dei deputati. Dopo una ferie autunnale davvero significativamente protratta, solo alla fine del novembre 1778, Pietro Leopoldo poteva felicitarsi con Brichieri che finalmente i deputati avessero ripreso le «sessioni» e lo esortava «a continuarle con assiduità»¹⁷³.

Si riposero così sul tappeto i temi che stavano più a cuore al sovrano, cioè l'istituzione della casa di correzione e la significativa proposta, trasmessa ai deputati nell'agosto 1778, di istituire presso i nuovi commissariati di quartiere delle scuole pubbliche «di leggere, scrivere ed abbaco» per i ragazzi del popolo¹⁷⁴, ancorando anche l'istruzione popolare alla nuova rete dei commissariati¹⁷⁵.

regolamentazione e controllo dell'assistenza proposti da Leopoldo nel 1778 quella traccia intransigente di statalizzazione che porterà di lì a qualche anno la Lombardia giuseppina sulla strada di un tentativo davvero generale e importante di 'nazionalizzazione' dell'assistenza (vedi per la Lombardia C. CAPRA, *Il settecento ...* cit., pp. 542 sgg.). Sembrano invece i passi di Leopoldo in questi anni, secondo uno stile di governo che ricorda più Maria Teresa, cautamente indirizzati a stabilire il controllo capillare su l'ordito assistenziale tradizionale. La parola d'ordine non è tanto sopprimere e concentrare (anche se alcune significative soppressioni e concentrazioni si fecero) quanto «regolare», «dirigere». Per una significativa comparazione con il caso milanese nell'età teresiana, dove a partire dalla seconda metà degli anni sessanta, anche qui con cautela per non urtare la suscettibilità degli interessi economici e sociali costituiti, si operò una significativa e continua politica nella direzione di sottoporre a controllo i diversi luoghi pii ed ospedali, al punto da farli diventare «un guscio vuoto»; ed ancora sull'accelerazione dell'intervento impaziente di Giuseppe II a partire dal 1781 nella direzione di un controllo della assistenza e sulle reazioni innestate, si veda il contributo di A. ANNONI, *Assistenza e beneficenza nell'età delle riforme*, in *Economia, Istituzioni, Cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, a cura di A. DE MADDALENA - E. ROTELLI - G. BARBARISI, III, *Istituzioni e società*, Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 897-990. Anche a Firenze gli interventi in questo senso andarono tuttavia radicalizzandosi nel corso degli anni ottanta in rapporto soprattutto all'azione del commissario dell'ospedale di S. Maria Nova, Marco Covoni; vedi G. PRONTERA, *Medici, medicina ...* cit., pp. 802 sgg.

¹⁷³ AS FI, *Segreteria di Gabinetto*, 139, ordini del 23 novembre 1778; vedi anche verbali della deputazione tenuti da Brichieri in *Presidenza del buongoverno* (1784-1808), 509: le sedute ripresero il 12 novembre.

¹⁷⁴ L'ordine di occuparsi dell'istituzione delle scuole di quartiere, era stato trasmesso ai deputati, prima della sua partenza, dal sovrano in data 7 agosto 1778 (*Presidenza del buongoverno* (1784-1808), 515, e anche verbali in filza 509). Sulle scuole aveva presentato una memoria Gozzi in data 28 agosto 1778, che esprimeva piena adesione nei confronti della possibilità in tal modo di «promuovere e facilitare in questa città di Firenze la buona educazione dei giovani e soprattutto di quelli che per esser nati da parenti poveri, o affatto destituiti di sostanze non hanno il comodo di farli ammaestrare neppure in quelle cose che sarebbero le più essenziali, talmente che diventano poi o persone inette e viziose, e per ciò a carico dello Stato medesimo, o cattivi artisti (...)». L'«affare delle scuole» così come quello della casa di correzione fu rimesso all'osservazione dei deputati al riprendere delle sedute, il 12 novembre 1778 (vedi citati verbali in *Presidenza del buongoverno* (1784-1808), 509).

¹⁷⁵ Anche in questo senso è di estremo interesse notare come questo tema della istruzione popolare, largamente circolante nella cultura dei Lumi e carissimo a Leopoldo, fosse già stato posto

Se, come detto, l'impazienza del sovrano aveva avuto la meglio nel vincere l'indolenza della deputazione, una indolenza dagli evidenti risvolti 'politici', il nuovo zelo dei deputati, al riaprirsi delle sessioni, condusse di nuovo i lavori della deputazione molto lontani dai binari da lui tracciati. Anzi nei mesi che ancora lo videro lontano da Firenze, fino al marzo 1779, la deputazione divenne il centro di una davvero intensa progettualità politica, tutta indirizzata però a snaturare e a riformulare in termini diversi le proposte del sovrano. Fu in questo intenso momento che vennero alla luce le memorie certamente più importanti dell'intero lavoro della stessa deputazione: in particolare le due prese di posizione contro la casa di correzione di Iacopo Biondi e di Giuseppe Giusti.

Un tema di larga circolazione europea questo delle case di correzione; una risposta, o evoluzione nell'ambito dello stato assoluto settecentesco dell'ormai superato sistema del *renfermement*. Al confine fra i temi illuministici dell'educazione e quelli più autoritari del «disciplinamento» del *Polizeistaat*, penso che possa costituire un terreno interessante per misurare sistemi ed orizzonti teorici di intellettuali ed uomini di cultura del periodo. Quando venne, alla fine del 1778, rimessa sul tappeto, quest'idea aveva alle spalle una storia di tentativi e di fallimenti per lo meno uguale a quella dell'idea di abolire la mendicizia¹⁷⁶.

La memoria presentata alla fine del 1778¹⁷⁷ in deputazione da Biondi è in

sul tappeto nel 1773 al momento della soppressione dei gesuiti. Sulla discussione che si avviò nel 1773 in generale sul modo di riformare l'istruzione fiorentina, dopo la soppressione dell'ordine gesuitico, cui come noto era stata fino ad allora demandata molta parte dell'istruzione, si vedano i ricchi materiali informativi in AS FI, *Consiglio di reggenza*, 379; per il contrasto fra Mormorai e Pompeo Neri, l'uno portatore di un programma di riforme certamente composito e innovativo ma di difficoltosa applicazione, l'altro come di solito lucido sostenitore di un indirizzo più cauto e realistico vedi T. CALOGERO, *Un aspetto del riformismo leopoldino: la pubblica istruzione ... cit.*, pp. 182 sgg.; più in generale su questi temi vedi sopra nota 48. Per un proficuo confronto con tentativi analoghi di riformare l'istruzione e di istituire nuove scuole popolari dopo la soppressione gesuitica del 1773 in Lombardia, e sulla dichiarata volontà di Maria Teresa di puntare sull'educazione della gioventù come «principale fondamento della vera felicità delle nazioni» cfr. C. CAPRA, *Il settecento ... cit.*, pp. 549-550.

¹⁷⁶ L'idea di istituire una casa di correzione e lavoro era già stata discussa vivacemente nel 1744 (M. VERGA, *Da «cittadini» ... cit.*, pp. 134-135). Di nuovo era stata presente e sviluppata nella citata memoria di Richecourt nel 1750 (ASFI, *Segreteria di Gabinetto*, 113, ins. 11), nonchè in una memoria di Pompeo Neri pubblicata da Zobi (*Storia civile ... cit.*, II, Appendice, *Proposizioni tendenti a render coltivate e popolate le maremme toscane*, pp. 8 sgg., in particolare pp. 27-28) da Zobi attribuita al 1763 ma del 1746, dove tale reclusorio era considerato come un potenziale serbatoio di mano d'opera a cui attingere, qualora fosse passata la proposta avanzata da Neri di costituire una grande compagnia privata di toscani per risolvere i problemi della Maremma (cfr. D. BARSANTI, *Progetti di risanamento della Maremma senese nel secolo XVIII*, in «Rassegna storica toscana», XXV (1979), pp. 25-57.

¹⁷⁷ AS FI, *Presidenza del buon governo (1784-1808)*, 509, «Riflessioni del Sig. assessor Biondi».

particolare di grande significato perché inaugura una sua dichiarata e accorata vocazione garantista, che non lo abbandonerà più, costituendo un *leit motiv* di quella che sarà la continua polemica col Giusti, quando i due divennero, contemporaneamente e significativamente, nel 1784, presidente del Supremo tribunale di giustizia il Biondi (depositario della giustizia penale ordinaria) e presidente del Buongoverno il Giusti (lo strapotente nuovo dicastero di polizia).

Il tono alto della difesa delle libertà civili era, nel pronunciamento di Biondi, un assunto ideale, sconfinante in una pessimistica considerazione sulla possibilità che la punizione potesse da sola ridurre ad ordine le società¹⁷⁸.

In un universo molto distante dall'economicismo dei suoi contemporanei, Biondi ricorreva al mondo classico (citava Aulo Gellio) per sostenere che i reclusori a scopo correttivo erano fabbriche di nuovi delinquenti, non permettendo il ravvedimento, che solo l'isolamento sociale permetteva. Tra le pieghe dell'accorato argomentare del giurista era tutto il mondo della prevenzione per via poliziesca che veniva attaccato: «Onde è che meglio sarà sempre di pensare ad un provvedimento che restringa meno che sia possibile la libertà politica, perché se l'uomo può emendarsi senza castigo, bisogna lasciarlo a se stesso». La lezione di Beccaria sui rischi di una prevenzione indiscriminata tornavano, come già in Pelli, nel vibrante costruito garantista delle argomentazioni di Biondi: «Chi vuol punire tutti i piccoli delitti non fa che promuoverne dei nuovi, quando la pena non viene dalla legge, ed ha per base il solo dispotismo. Par dunque dimostrato che le case di forza, che tengono il luogo di pena non posson produrre alcun bene reale alla società». Lontanissimo quindi dalla sensibilità poliziesca del periodo, Biondi recuperava il valore fondamentale dell'educazione familiare e circoscriveva l'azione del governo ad interventi non già repressivi ma di premio e stimolo per coloro che si distinguevano per i costumi, la virtù e la buona educazione dei figli¹⁷⁹. Rifiutata ogni repressione preventiva dei

¹⁷⁸ «Per quanto i politici abbiano studiato la maniera di migliorare il costume degli uomini non si sa che fin'ora vi siano arrivati. Infiniti sono i riflessi onde io credo che esca dalla linea dei possibili stabilire su questo punto un sistema fisso ed invariabile, ad onta di ciò che si legge accaduto nella Istoria delle nazioni. A questo importante oggetto mirano le pene inventate dai legislatori per punire i delitti, e le case di forza e di correzione per rinchiudervi tutti coloro che vanno a diventare soggetto di pubblica vendetta. Ma questi stabilimenti non hanno ancora prodotto, né a mio avviso produrranno mai l'effetto desiderato. Convien dunque concludere che nulla hanno giovato, e che nulla gioveranno per il bene della società, fino che non si rimuova la radice del male».

¹⁷⁹ In questo senso il governo poteva concedere «attestati di stima» che, per questo acuto rappresentante della borghesia provinciale, coincidevano significativamente con «la preferenza alle cariche, gli onori e i distintivi». All'opposto la pena per chi trascurasse i doveri familiari e sociali

comportamenti socialmente pericolosi a favore della gratificazione (l'«emulazione» ne era una molla essenziale), per cui chi operava per il bene della società avrebbe dovuto esser chiamato alla partecipazione attiva alla stessa gestione politico amministrativa dello stato, non c'era, nel mondo di questo intelligente giurista della provincia, spazio per il rigore disciplinatore dei reclusori che riuscivano solo ad impoverire «i privati non meno che i pubblici erari» e erano «tanto più perniciosi allo Stato quanto più son diretti a diminuire all'uomo la libertà naturale e civile».

Rispetto poi alla casa di correzione, il Biondi precisava come fosse pericolosissimo confondervi giovani con i traviati, proponendo – vero dirottamento della discussione rispetto ai propositi leopoldini – di istituire una casa di educazione dove fosse allontanata «ogni ombra d'infamia».

Insomma, quasi prevedendo ciò che in effetti andò verificandosi negli anni successivi contro le pratiche intrusive della polizia leopoldina, ma anche esprimendo implicitamente un giudizio non certo favorevole su quanto, tramite i commissari, si andava facendo, Biondi vaticinava che colpire e stigmatizzare socialmente le «piccole colpe» avrebbe condotto a «tante forze di resistenza quanti sono i sudditi medesimi», perché colpire le piccole devianze con il rigore della pena, «senza formalità di processo e contro tutte le regole di giustizia» levava il diritto che ogni uomo aveva alla «pubblica reputazione». Solo «il rigore della legge» avrebbe richiamato «al dovere» chi si fosse macchiato di vere colpe. Contro l'impunità e una giustizia iniqua e socialmente discriminatoria¹⁸⁰, tornava, in chiusura, il solo richiamo, tutto beccariano, all'imparzialità dei canali della giustizia ordinaria.

Tutt'altro era il tono presente nella memoria del collega di Biondi, Giuseppe Giusti¹⁸¹. Se l'approdo finale delle sue considerazioni coincideva con l'idea che non fosse necessario istituire una casa di correzione, l'universo teorico ed ideale entro cui Giusti si muoveva era tutt'altro da quello del Biondi.

Un universo tutto calato nella concretezza dei problemi in discussione, una vasta e circostanziata conoscenza della letteratura coeva, un rigore non esente da schematismi, si opponeva al vasto e arioso, quasi senza tempo, appello garantista del Biondi. Tornavano i poveri e le loro classi. Tornava il mondo dei

era l'esclusione dai «pubblici incarichi», dagli «onori», dalle «cattedre», dall'«amministrazione della giustizia» e dalle «pubbliche aziende».

¹⁸⁰ *Ivi*: «Si avrà egli il coraggio di chiudere in questa casa i figli dei più potenti? Si parificheranno agli altri nel vestire, nel vitto, nell'alloggio e nel travaglio?».

¹⁸¹ *Ivi*, «Osservazioni dell'assessor Giusti sopra la casa di correzione», s.d. ma del novembre 1778 (vedi verbali della deputazione, *ivi*, 26 novembre 1778).

vagabondi e oziosi e la loro condanna senza riserva. Senofonte si affianca a Bielfeld, a Genovesi nello stigmatizzare il mondo odioso della falsa povertà, i reclusori tornavano come efficaci strumenti di regolamentazione. Beccaria, in una prospettiva rovesciata rispetto a quella di Biondi, veniva utilizzato da Giusti per sostenere la proporzione, nel capitolo della punizione dell'oziosità col lavoro forzato. Anche Bodin e Bartolo venivano brevemente costretti nel canale chiaro e conciso del discorso. Per Giusti la ancora discutibile (si ha netta l'impressione che a questo sia in qualche modo forzato dall'andamento della discussione all'interno della deputazione) inutilità di una casa di correzione, che in lui coincideva piuttosto con una casa di forza e di lavoro, derivava dal fatto che c'erano già attivi e ben funzionanti i canali della nuova prevenzione poliziesca¹⁸².

L'esplicito riferimento alla memoria del Ciani, premiata dall'Accademia dei Georgofili nel 1771, permetteva poi al Giusti di recuperare all'interno del discorso gli effetti benefici, delle riforme degli indirizzi di politica economica, avviate negli anni precedenti anche rispetto ai problemi della mendicizia: a riprova di come in alcuni esponenti della classe di governo riforme economiche e nuova polizia costituissero due momenti nient'affatto contraddittori del processo generale di riforme¹⁸³. Anche l'appello accorato, presente nella memoria di Biondi, sui rischi di una correzione discriminata socialmente, veniva rovesciato da Giusti che insisteva sul fatto che non potessero rinserrarsi e forzare al lavoro che i poveri, essendo per lui ingiusto che i «non poveri» «per la sola disposizione al male, e per una vita viziosa, e degna di biasimo, si privino della libertà, si chiudano in una casa di forza, si macchino di una specie di infamia, e si mescolino nella turba dei miserabili, che ivi si astringono a dimenar le braccia». Insomma l'idea che si potesse per il momento soprassedere alla istituzione di una casa di forza per i poveri vagabondi era in Giusti di ordine contingente, mentre se ne rivendicava in termini generali l'utilità¹⁸⁴.

¹⁸² «Abbiamo le leggi che severamente puniscono tutti i mezzi delittuosi per cui si tenti di guadagnare e di vivere con i furti, i dadi, i lenocinii, gli scrocchi ed i giochi pericolosi. Abbiamo i nuovi piani di polizia, che tendono ad ovviare e prevenire i delitti (...) e si potrebbe continuare a praticare le assegnazioni dei birboni ad aver abbracciato qualche mestiere, aggiungendovi la comminazione della cattura per esser poi consegnati al militare. Sono state tolte di mezzo varie occasioni per poter vivere senza mestiere lecito, come per ragione di esempio erano i giochi pubblici».

¹⁸³ «È stata introdotta la libertà al commercio, e promossa e ravvivata l'agricoltura che sono i mezzi più sicuri per impiegare i mendicchi, come ben dimostrò il Signor Cancelliere Luigi Andreucci [ma Michele Ciani] di Siena (...)»

¹⁸⁴ Più vicina a Biondi, la cui memoria era da Giusti citata, l'idea che si dovessero distinguere la correzione dall'educazione e in questo senso si appoggiava la proposta di Biondi di istituire una

La presentazione di un'altra memoria, quella del commissario di quartiere Domenico Leoni, spostava di poco i termini della discussione. Più stretta e contingente nel suo procedere, senza quel bagaglio di citazioni e di riferimenti alla letteratura coeva e classica, era semmai significativa nel pronunciamento del Leoni la grande fiducia che il mondo dei «viziosi» e «birbanti», potesse essere tenuto a dovere attraverso le nuove misure di polizia, tramite cioè quella attività ispettivo-repressiva, che passava per via economica, affidata, lo abbiamo visto, già l'anno precedente proprio ai commissari di quartiere¹⁸⁵.

Dato questo articolato bagaglio di argomentazioni che certo additavano, con sostanziali differenze, i limiti e le incongruenze del progetto leopoldino relativamente alla casa di correzione, soprattutto nella sovrapposizione dei propositi rieducativi e correttivi, non sorprende che ad esse seguisse un significativo dirottamento dell'attività progettuale della stessa deputazione rispetto alle intenzioni sovrane. Leopoldo aveva chiesto di lavorare alla casa di correzione e alle scuole di quartiere e i deputati si misero invece a lavorare in due direzioni distinte: ad una casa di educazione e ad una casa di correzione. Sull'analisi di entrambi i progetti, preparati dalla deputazione¹⁸⁶, si potrebbe soffermarsi più a lungo. Basti comunque dire che in tal modo educazione e correzione vennero chiaramente distinte. Inoltre per la proposta di una casa di educazione fu recuperato molto del tessuto di compiti rieducativi ed assistenziali contenuti nei regolamenti, ed esercitati di fatto da quell'istituto correttivo per i ragazzi poveri ed abbandonati, istituito, più di un secolo prima dal Franci, denominato Pia casa di San Filippo Neri o più semplicemente «Quarconia»¹⁸⁷.

È certo che se il sovrano da Vienna aveva richiesto al Brichieri di preparare quanto si stava predisponendo per esaminarlo al suo rientro a Firenze¹⁸⁸,

casa di educazione per i ragazzi delle classi popolari di età inferiore ai diciotto anni. Questa poteva, citando Bielfeld, anche esser utilizzata nel caso di figli di persone anche «non povere», quando si ravvisassero, a causa della cattiva educazione dei genitori, rischi per la loro vita futura e per i loro costumi. Se in questo caso «lo stato deve subentrare in luogo dei genitori», in generale la riottosità e indisciplina dei giovani doveva restare, all'autorità concessa «dalle leggi di natura» ai genitori.

¹⁸⁵ *Ivi*, «Riflessioni del Commissario Leoni sopra la Casa di correzione».

¹⁸⁶ Si veda *ivi*, «Progetto per lo stabilimento in Firenze di una casa di educazione» steso e presentato in deputazione da Gozzi il 21 dicembre 1778 (vedi anche verbali della deputazione nella stessa filza); Per il progetto della casa di correzione, vedi *ivi*, il progetto in 43 articoli intitolato *Casa di Correzione*, ampiamente cassato ed emendato dal sovrano in un prospetto dallo stesso titolo.

¹⁸⁷ Sulla Quarconia molti materiali, *ivi*; sulla genesi, i compiti e le finalità di questa istituzione vedi F. FINESCHI, *I «monellini» della Quarconia. Controllo pubblico e disciplinamento dei fanciulli in un istituto fiorentino del Seicento*, in *Infanzie*, a cura di O. NICCOLI, Firenze, Ponte alle Grazie, 1993, (Laboratorio di Storia, 7).

¹⁸⁸ AS FI, *Segreteria di Gabinetto*, 139, 12 gennaio 1779.

l'apprezzamento per i lavori fatti fu tutt'altro che positivo. Dopo aver emendato, con innervosite annotazioni, il piano sulla casa di correzione presentato dai deputati, e aver apposto correzioni¹⁸⁹ che faticosamente cercavano di forzare il progetto dei deputati – largamente permeato da annotazioni di tono garantista – sulle linee dei suoi propositi, decise addirittura di sollevare i deputati da questa commissione¹⁹⁰.

Nei mesi successivi, sotto la pressione del sovrano, fu finalmente convertita in disposto normativo (24 agosto 1779) la proposta di istituire presso i quattro commissariati di quartiere delle scuole per i ragazzi del popolo¹⁹¹. Dettagliate

¹⁸⁹ Nella proposta dei deputati avrebbero dovuto essere ammessi alla casa di correzione solo i giovani d'età superiore a 18 anni, dichiarati meritevoli di pubblica correzione, dopo una accurata verifica della precedente inosservanza dei precetti dei ministri di polizia (art. 1-4). Era contemplata la possibilità di ricorrere contro lo stesso precetto (art. 5), e si dichiarava che dovessero i giovani corrigendi esser considerati come «discoli» e mai come veri delinquenti, e che nessuna traccia del castigo ne macchiasse la reputazione: «perchè trattandosi di correzione, non deve questa arrecare alcun pregiudizio alle persone» (art. 9); onde evitare contaminazioni dovute al cattivo esempio i corrigendi sarebbero stati ripartiti in tre classi: «novizi», «docili» e «protervi» (art. 12). Per i corrigendi che avessero dato prova di emenda era anche contemplata la possibilità di uscire dalla casa per svolgere attività lavorative durante il giorno (art. 13); la punizione per le infrazioni era il «sequestro» nel quartiere e la destinazione a «servizi più faticosi» (art. 14). Gli altri articoli riguardavano il vitto e le modalità del pagamento delle spese che ricadevano sul discolo se aveva patrimoni e in caso contrario sulla comunità di provenienza; il lavoro esterno e organizzato in squadre (in città o anche nelle campagne) avrebbe integrato le spese per lo stesso mantenimento. Si stabiliva il personale della Casa, presieduta da un commissario. Era contemplato l'obbligo di assistere alla messa quotidiana.

Le annotazioni leopoldine stravolgevano il tessuto di garanzie della proposta dei deputati. In particolare gli articoli da 1 a 6 considerati «oscuri e mal spiegati», venivano cassati e reintegrati nel primo articolo completamente riformulato: «Art. 1: V'è mutato, non vi saranno ammessi che maschi e femmine da 16 anni in poi ad istanza del padre, madre, fratelli, tutore, zii, con previa cognizione di causa fattane avanti un commissario o l'Auditore fiscale, e previo l'esame dei motivi, ovvero d'ordine dell'Auditor fiscale e commissari, ove per qualche atto dovrà constare dei motivi del loro arresto ed essere *per discoli, rissanti, furti piccoli, ladroncelli, precettati, recidivi, donne per cattiva vita, ruffianismi* (...)».

¹⁹⁰ «S.A.R. avendo prese in considerazione le molte difficoltà che si incontrano per ottenere un vantaggio reale dalle case di educazione e di correzione per evitare i mali e gli inconvenienti, ha determinato che la Deputazione al soccorso dei poveri, tralasci per ora di pensare a questi due stabilimenti ed impieghi utilmente la sua applicazione negli altri oggetti dei quali è stata incaricata». AS FI, *Presidenza del buongoverno (1784-1808)*, 509, comunicazione dalla Segreteria di stato del 12 aprile 1779.

¹⁹¹ Tutti i materiali preparatori, nonché il motuproprio istitutivo in AS FI, *Presidenza del buongoverno (1784-1808)*, 515; vedi anche le istruzioni impartite ai commissari in AS FI, *Commissariati di quartiere*, 65. Con tale istituzione, destinata, «a promuovere il pubblico bene soprattutto in riguardo di quel cetto di persone che per essere costituite in qualche grado di povertà sono mancanti delle forze e assegnamenti per supplire alla buona educazione e al retto istradamento

istruzioni regolavano gli orari di apertura, le materie di insegnamento, i nominativi dei nuovi maestri (tutti religiosi). Tutto sotto il vigilante controllo dei commissari di quartiere. Di nuovo tornava la volontà sovrana di tener sotto personale osservazione anche questo settore, nell'obbligo di rimettere una volta l'anno note dettagliate sul funzionamento delle nuove scuole.

Eppure se con l'istituzione delle scuole di quartiere Leopoldo era riuscito a rendere concretamente operante l'idea che fosse compito del governo accollarsi il carico dell'educazione popolare secondo un proposito in cui si recuperavano e si inserivano in un generale indirizzo di «buona» amministrazione, gli elementi eudemonistici ed educativi del più avanzato pensiero dei Lumi, molto restava ancora di incompiuto e non realizzato nei suoi propositi di riforma. Certamente, ad esempio, l'idea che era stata in modo ricorrente riproposta all'attenzione dei suoi collaboratori a partire dal 1767 di studiare i modi per abolire il pubblico mendicare. Laddove tale progetto si era tante volte incagliato nelle maglie di un articolato reticolo di argomentazioni che aveva messo le più belle intelligenze toscane (dal Neri, al Ciani, all'Amidei) al lavoro nell'evidenziare i limiti strutturali di ogni proposta repressiva che non riusciva a fare i conti con la complessità del fenomeno del pauperismo, Pietro Leopoldo tante volte trattenutosi su questa strada, non dimostrava di essersi mai convertito alle argomentazioni dei suoi collaboratori- oppositori. Fu così che spinti da lui in questa direzione nella primavera del 1779 i deputati si rimisero anche su questo punto al lavoro e presentarono nell'estate di quell'anno uno striminzito progetto di abolizione della questua, in cui i nodi non risolti della proposta Tavanti del 1767 sembravano casomai ingigantiti.

Nonostante che il mondo della povertà e della disoccupazione avesse, come abbiamo visto, occupato, nel suo gigantesco e composito articolarsi, la stessa attenzione di Leopoldo in tutti gli anni precedenti, la proposta faticosamente partorita dalla deputazione non teneva conto che di un limitatissimo numero di poveri (un migliaio) che sarebbero per i deputati stati assistiti tramite la

dei loro figli», abolite le tre scuole che in precedenza c'erano, anche l'istruzione popolare veniva aggregata alla rete, che si andava ispessendo, di competenze amministrative dei commissariati di quartiere, che ne ebbero la soprintendenza. L'istruzione impartita ai ragazzi del popolo era relativa solo al «leggere, scrivere ed abacco» e all'insegnamento del catechismo, e non prevedeva corsi di istruzione professionale, come era stato proposto mesi prima da Gozzi (v. sopra nota 174). Questo provvedimento seguiva significativamente la riorganizzazione dell'istruzione per le ragazze povere, che aveva condotto l'anno precedente all'istituzione di scuole normali (vedi T. CALOGERO, *Un aspetto del riformismo ... cit.*, p. 184) ed era l'atto di partenza di una riforma ben più ampia dell'istruzione fiorentina portata alla sua più estesa definizione nel corso degli anni ottanta (cfr. L. RUTA, *Tentativi di riforma dell'Università ... cit.*, sopra a nota 48).

distribuzione di sussidi a domicilio. I poveri da stipendiare con questa risicata «congrua giornaliera limosina», erano solo i poveri inabili al lavoro, in un sistema tutto centrato ancora una volta sulle nuove strutture di polizia. «I Commissari di quartiere ai quali incumbe la polizia della città sono i ministri che debbono informare questa impresa con informarsi diligentemente di ciascun individuo che pretenderà di questuare». Il problema qualora si fosse abolita la questua era di reperire i fondi necessari per soccorrere non più per via di elemosine e sovvenzioni private ma tramite la «pubblica autorità» i soli poveri inadatti al lavoro. Monasteri, confraternite e congreghe, avrebbero dovuto versare le elemosine raccolte all'Ospedale di Bonifazio dove tutta l'amministrazione si sarebbe concentrata per la distribuzione dei sussidi; la Congregazione dei poveri, concessione significativa ma certamente non articolata, abolito il precedente «segno» per coloro che «accattavano», doveva occuparsi di «provvedere di lavoro quelli che non lo trovano» (valutati intorno a 1700), sotto il controllo dei commissari; anche i poveri vergognosi, ora controllati e 'schedati' dal governo, potevano ancora affidarsi ai Buonomini di San Martino¹⁹².

Che il progetto, nella sua spesso inarticolata schematicità, fosse tutt'altro che soddisfacente è certo vero, ma è anche vero che l'impianto dello stesso prometteva un completo passaggio dalla assistenza tradizionale alla povertà, che si esprimeva per via di elemosine private e di istituzioni assistenziali diverse, all'istanza di un completo assorbimento di questi compiti da parte dello stato. Un progetto che anche per questo riaccese opposizioni interne al governo, certamente eco e voce di una opposizione in questa direzione largamente presente nella società.

Se nel 1767 era stato Neri, nel Consiglio di stato, a bloccare le proposte dell'area più intransigente del governo a favore della abolizione della questua, anche in questa occasione fu dal Consiglio di stato, per voce del segretario Francesco Seratti, diventato in questi anni uno dei più ascoltati collaboratori del sovrano, che venne una presa di posizione che decretò la sconfitta del progetto della deputazione¹⁹³. La povertà regolata e sottoposta alla polizia amministrativa non piaceva a Seratti che espresse su tutta la linea delle proposte una circostanziata ed irritata opposizione. Faciloni gli eran parsi i deputati nel presentare il loro programma. «Io non son persuaso che sia di tanta facilità il

¹⁹² Si vedano i preparativi e la minuta della rappresentanza dei deputati, ins. *Poveri*, largamente annotata in margine da Brichieri Colombi (senza data ma da altri riferimenti in filza del giugno-luglio 1779) in AS FI, *Presidenza del buongoverno (1784-1808)*, 515.

¹⁹³ La memoria di Seratti (senza data né firma ma a lui attribuibile e del luglio 1779, per precisi riferimenti interni), è conservata in AS FI, *Consiglio di reggenza*, 985, ins. 6: è intitolata «Questua».

provvedere un oggetto simile. Ogni qualvolta il governo proibisce la questua e diventa un delitto il domandare ed il fare l'elemosina, conviene che ripari con tal sicurezza ai bisogni del popolo, che nessuno corra il pericolo di morir di fame e di stento o di esser angustiato con la cattura e le pene»; argomentazione che è riprova di quanto – nonostante un decennio di sperimentazione degli effetti della libertà frumentaria che nel 1767 si erano vaticinati risolutivi del problema della mendicizia – il riproporsi quasi alla lettera dello schema argomentativo del Neri in opposizione alla abolizione della questua, riportasse l'attenzione sui caratteri strutturali e difficilmente modificabili della povertà congiunturale. Non è un caso che alla stima ridottissima dei poveri da soccorrere presentata dalla deputazione, Seratti contrapponesse il risultato dell'inchiesta di Pelli del 1767 in cui era emerso l'allarmante numero di quasi 30.000 poveri fiorentini che necessitavano di soccorsi, l'80% dei quali erano tali per mancanza di lavoro. Nella memoria tornava in tutta la sua articolata e drammatica evidenza proprio quel mondo della povertà dovuta alla precarietà delle condizioni di vita e di lavoro, che abbiamo visto presente anche nelle memorie leopoldine, e che era stato in blocco rimosso dalla proposta della deputazione. Se ritornarvi può esser superfluo, è invece di estremo significato sottolineare come in chiusura del suo scritto, Seratti lanciasse alto un avvertimento contro la volontà di tutto ridurre a polizia: «Non è meno imbarazzante ed incongruo che i commissari siano giudici del dritto che abbia ciascuno al sussidio (...) Nei casi di bisogno si vuole che sia incumbenza dei commissari lo stimolare i conventi e i benestanti alle elemosine. Non so se questa incumbenza sia la più adatta al loro impiego. Tutto ciò che procede da essi suona determinazione e comando e forse non sarebbero le persone più gradite per persuadere la gente degli atti spontanei di generosità e di misericordia¹⁹⁴».

Al netto rifiuto delle proposte della deputazione, Seratti faceva seguire un suo articolato nuovo progetto¹⁹⁵ dove sulla base dell'esperienza di altre aree europee (la Lorena e i cantoni svizzeri) si tentava, non senza difficoltà, di innestare nuove istanze pubbliche di controllo sul tessuto privato della carità tradizionale. Non è il caso di scendere nel dettaglio: va solo osservato che Seratti proponeva la necessità di creare dei nuovi ruoli annuali dei poveri, controllato dalla solita Congregazione dei poveri. Il compito di svelare il volto individuale della povertà – non senza i consueti impacci e rischi additati che una cattiva distinzione fra poveri veri e falsi potesse mal indirizzare la carità – sarebbe stata

¹⁹⁴ *Ivi*; va notato che allegata alla memoria di Seratti, c'era un *Ruolo dei poveri di Firenze che fu fatto per mezzo dei rispettivi parroci*, che coincide esattamente con i dati forniti dall'inchiesta ordinata da Pelli (vedi sopra nota 148).

¹⁹⁵ *Ivi*, le proposte di Seratti, intitolate: *Nuovo progetto*.

affidato a deputati delle cure, con l'attenzione di prescegliere quest'ultimi nel novero di cittadini o nobili facoltosi e liberi da impegni amministrativi. L'attività di questi e della congregazione avrebbe dovuto essere regolata da istruzioni dettagliate, la povertà congiunturale che rientrava come prima protagonista nel progetto del Segretario di stato, assistita soltanto per brevi periodi e preferibilmente attraverso elemosine di pane o con il lavoro.

Un piano che, se faticosamente tentava di innestare la carità privata sul tracciato delle linee dell'assistenza pubblica, risultava davvero, come additava l'estensore «troppo esteso e troppo complicato ed imbarazzante nel doversi eseguire», ma che era anche una significativa spia di quanto complesso fosse opporre ai piani certamente rigidi e schematici della povertà regolata dalla nuova polizia, una «regolata» carità, che svelasse il volto reale e multiforme della povertà, e che solo in questo senso predisponesse interventi assistenziali tanto capillari e «giusti» quanto miranti al raggiungimento dell'«interesse pubblico».

È certo che se le durezza di Seratti contro i deputati ebbero la meglio nel bloccare ancora una volta il progetto di abolizione della questua, neppure il suo progetto ebbe per il momento miglior successo.

Nel congedare, nell'aprile del 1782, i suoi deputati, Leopoldo ritornava ad affidare loro il compito di un «nuovo regolamento sopra la questua dei poveri»¹⁹⁶ a cui seguì di lì a poco una nuova memoria dei deputati che, con alcune modifiche (cadeva ad esempio il tema centrale dell'assistenza a domicilio) restava ancorata agli schemi del 1779. Mentre è da notare come di nuovo fossero le difficoltà congiunturali dovute ad una nuova fase di alti prezzi a riattivare la volontà sovrana in questa direzione¹⁹⁷, va anche notato come il risultato concreto fu ancora una volta il silenzio normativo¹⁹⁸. Prova mi pare della capacità di reazione dimostrata dalla classe di governo ad alcune direttive sovrane, ma anche, se comparata con lo statalismo intransigente di Giuseppe II nello stesso periodo, di una capacità di fermarsi da parte di Leopoldo di fronte ad una opposizione reiterata e motivata¹⁹⁹.

¹⁹⁶ AS FI, *Segreteria di stato (1765-1808)*, 339, prot. 15 n. 36, aprile 1882 citato a nota 126.

¹⁹⁷ Sulla nuova impennata dei prezzi, conseguente ad una flessione dell'offerta agricola dovuta a scarsi raccolti, vedi tabelle e grafici relativi all'andamento dei prezzi di Firenze in O. GORI, *Mercato e prezzi del grano ... cit.*, in particolare l'aumento dei prezzi in previsione di cattivi raccolti iniziò alla fine del 1781 e si protrasse fino al raccolto del 1783 (*ivi*, 620-621); per Pisa P. MALANIMA, *Aspetti di mercato e prezzi del grano e della segale a Pisa dal 1548 al 1818*, in *Ricerche di storia moderna*, a cura di M. MIRRI, Pisa, Pacini, 1976, pp. 289-327, in particolare, p. 326.

¹⁹⁸ AS FI, *Presidenza del buongoverno (1784-1808)*, 515, «Preposizioni relative al progetto del soccorso dei poveri» (1782).

¹⁹⁹ Spia di questa diffusa opposizione ad ogni proposito governativo di abolire il mendicare e

Un circolo vizioso sembrava accanirsi su questo dibattito, avviatosi un quindicennio prima e faticosamente riproposti a scadenze ravvicinate. Un dibattito che, se a volte sembrò arricchirsi di contenuti nuovi, sollecitato, come sempre le grandi discussioni sulla povertà lo furono ovunque, dai problemi contingenti posti dalle più generali vicende della congiuntura economica, e ancora dal procedere più generale del processo di riforme, mise in chiara luce sia la ormai avvenuta assimilazione dei temi assistenziali nel solco degli interventi pubblici, sia gli scacchi e le difficoltà che si opponevano alla quasi utopica volontà di sostituire le pratiche secolari di esercizio della carità e la loro tradizionale articolazione sociale e religiosa con regole assistenziali dettate dal sovrano. Lo sbocco per affrontare il «dilemma» fra assistenza pubblica e carità cristiana, stava, come (Mario Rosa ha indicato qualche tempo fa) proprio in quella terza strada della «carità sociale», sulla quale, in linea con orientamenti diffusi nella cultura di governo più avanzata in tutta Italia, ci si stava muovendo anche in Toscana²⁰⁰, come aveva dimostrato il pronunciamento di Seratti.

Il primo ormai a dubitare della possibilità che queste problematiche potessero essere risolte nell'ambito della deputazione era lo stesso sovrano. È certamente significativo che Pietro Leopoldo, di nuovo insoddisfatto per gli impacciati tentativi dei suoi deputati ed incoraggiato in questo senso da un comune sentire negativo di altri suoi collaboratori, tentasse di affiancare al lavoro della deputazione l'intelligente collaborazione di un Filippo Mazzei e, vista la impossibilità di sortire un qualche effetto da tale collaborazione, dopo essersi fatto consegnare una memoria dello stesso Mazzei – tutta imbevuta da una esperienza maturata direttamente in Inghilterra e in Virginia, lontanissima nei suoi ampi orizzonti dalla proposta inarticolata dei deputati – denunciasse ironicamente che i contenuti di essa così come la decisione dello stesso Mazzei di sospendere la impossibile collaborazione con la deputazione, difficilmente avrebbero potuto essere compresi da quegli «asinacci» dei «suoi» deputati²⁰¹.

la questua è certamente una memoria di Michele Ciani, dell'aprile 1782. In essa seguendo un percorso argomentante certamente più faticoso e meno brillante di quello della più volte citata memoria del 1771, anche il Ciani, sulla scorta di motivazioni economicistiche non sempre trasparenti nella loro formulazione, si diceva contrario ad abolire la questua «giacché essa è forse se non l'unico sicuramente più efficace stabilimento morale atto a togliere e sommamente diminuire la povertà e miseria». AS FI, *Carte Gianni*, 18, ins. 363. Si veda al proposito la più volte citata *Introduzione* di A. ROTONDÒ a C. AMIDEI, *Opere ... cit.*, p. 124 e nota.

²⁰⁰ M. ROSA, *Chiesa, idee sui poveri ... cit.*, pp. 804 sgg.

²⁰¹ Tornato a Firenze per un breve periodo Mazzei, informato che la deputazione sopra gli ospedali stava predisponendo un piano per l'abolizione della questua, tramite l'amico Iacopo Maria Paoletti (assessore al Supremo tribunale di giustizia, cfr. O. GORI, *Progettualità politica e*

Prova mi pare di un solco ormai incolmabile che separava Leopoldo e dai «suoi» deputati, ma anche più in generale dell'attenzione dimostrata dal sovrano alle più intelligenti espressioni di una opposizione politica proveniente dalla società fiorentina contro l'ingerenza del «governo» in affari che riguardavano gli «interessi» dei privati.

«Il governo di qualunque natura sia, non deve ingerirsi mai in quelle cose che i particolari possono fare bene essi medesimi; poiché nel maneggiare e dirigere gli interessi propri si usa maggior attenzione e risparmio che non suolo farsi nel maneggiare e dirigere gli interessi altrui»²⁰².

Non è un caso che, abbandonato il solco dei tentativi di questi anni, come ha dimostrato Diana Toccafondi, il tema del controllo e della regolazione della povertà si ripropone di lì a poco all'interno di una più generale riforma delle istituzioni e delle pratiche religiose, che condusse alla abolizione delle compagnie, nel 1785. Un provvedimento che espresse con chiarezza, soprattutto nelle nuove compagnie di carità su base parrocchiale, cui fu affidata l'assistenza dei poveri, «il tentativo di innestare su una riforma ecclesiastica, che vorrebbe

apparati amministrativi nelle Relazioni di Pietro Leopoldo del 1773, in questi Atti), presentò nel luglio 1782, al sovrano una memoria poi pubblicata nel 1799, dal titolo Riflessioni su i mali provenienti dalla questua e sui mezzi d'evitarla (Pisa, Migliorini, 1799, ora ripubblicata da S. TOGNETTI BURINGANA, Tra riformismo illuminato e dispotismo napoleonico. Esperienze del «cittadino americano» Filippo Mazzei con appendice di documenti e testi, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1965). Sul contenuto di questa memoria non è qui il caso di ritornare dopo le chiare e puntuali osservazioni di E. TORTAROLO (Illuminismo e rivoluzioni. Biografia politica di Filippo Mazzei, Milano, Angeli, 1986, pp. 84 sgg.). Si può invece annotare che a Leopoldo la memoria piacque al punto da consegnarne una copia alla deputazione e da affiancare il Mazzei ai lavori della medesima. La collaborazione durò tuttavia poco, dato il distacco incolmabile fra le idee dei deputati e quelle di Mazzei che, nelle sue memorie, espresse ironico distacco rispetto a quanto da essi progettato: «difficile fare qualcosa di peggio». Tale distacco si convertì, in una lettera inviata al sovrano, nel luglio 1782, in una precisa proposta fatta a Leopoldo di passare l'incombenza ad «un numero di persone intelligenti», un gruppo imprecisato di amici dello stesso Mazzei, che senza esser gratificati di alcun compenso, procedesse finalmente con «mente chiara, buon cuore, cognizione di mondo e sana filosofia» a «incanalare un sistema che tanto interessa la pubblica felicità», dispensando così i deputati («lo scrivente è d'opinione che i ministri aventi qualunque ingerenza col criminale, dovrebbero tenersi lontani da un regolamento che non deve ispirare altro che pietà e compassione»). Mentre va registrata questa significativa candidatura da parte di un esponente del ceto colto ed influente, legato ai circoli più avanzati della società fiorentina, alla proposizione di idee su questi temi, va anche fatto cenno al fatto che il sovrano dopo aver letto la lettera di congedo del Mazzei, «si gettò sopra un canapè, come se non avesse potuto reggersi dal tanto ridere, ed esclamò, "quelli asinacci non l'avranno intesa, l'avranno presa per un complimento"» (F. MAZZEI, Memoria della vita e peregrinazioni del fiorentino Filippo Mazzei, con documenti storici ..., Lugano, Tip. Svizzera, 1845, I, pp. 462-464; II, pp. 242-251).

²⁰² F. MAZZEI, *Riflessioni sui mali ... cit.*

essere anche riforma delle mentalità e del costume, un nuovo modello di intervento assistenziale che unisca alla tradizionale ispirazione a sentimenti di cristiana carità (...) la razionalità e l'efficacia richiesta da una moderna «politica sociale»²⁰³.

Facendo ancora un passo indietro, va detto che se numerosi furono gli scacchi inferti nella discussione politica agli originari propositi leopoldini di regolare e disciplinare la povertà e la devianza sociale, attraverso gli strumenti della sua polizia (casa di correzione, legge contro la questua), scacchi che portarono il sovrano a significativi ripensamenti, numerosi e significativi furono invece i risultati nel campo della riforma e razionalizzazione del sistema ospedaliero, affidata ai deputati medici di concerto con la sovrastante deputazione politica. Un maggior controllo sulla gestione delle entrate dei più importanti ospedali, l'abolizione di alcuni ospedali e l'aggregazione delle entrate patrimoniali in quelle di Santa Maria Nuova, l'aumento del numero di medici ed infermieri, una larga attenzione al miglioramento dell'assistenza per i trovatelli dell'Istituto degli Innocenti, e ancora interventi mirati per migliorare l'assistenza alle partorienti povere. Passi importanti nel campo dell'istruzione medica ed infermieristica. Un lavoro alacre e infaticabile in questa direzione è documentato dai lavori della deputazione e resta ancora in gran parte da studiare²⁰⁴.

Non ebbe invece sbocco operativo l'altra idea, espressa con chiarezza nelle sue «*Osservazioni*» da Pietro Leopoldo nel 1778, di riformare complessivamente, e porre sotto controllo sovrano il modo con cui veniva gestito il largo e delicato sistema delle distribuzioni di doti fiorentine. Una esigenza questa del controllo sulla distribuzione delle doti, largamente presente in questi stessi anni all'attenzione dei governi²⁰⁵, ben inscrivibile di nuovo in quella volontà

²⁰³ D. TOCCAFONDI, *La soppressione leopoldina delle confraternite ...* cit., p. 171.

²⁰⁴ Per una sintetica esposizione dei risultati ottenuti nei quattro anni del suo lavoro dalla deputazione sui temi della riorganizzazione ospedaliera cfr. la memoria rimessa al sovrano in data 5 aprile 1782 (ASF, *Segreteria di stato (1808-1808)*, 339, prot. 15 n. 36). Vedi inoltre G. PRONTERA, *Medici, medicina ...* cit., nonché ovviamente le filze della deputazione in *Presidenza del buon governo (1784-1808)*, 509-515). Per quanto riguarda l'infanzia abbandonata la Prontera parla del dibattito apertosi in questi anni sul tema dell'infanzia abbandonata e del significativo passaggio dalla secolare pratica di mettere i bambini abbandonati nella «buca» dell'Ospedale degli Innocenti, al vaglio preventivo sui bambini da assistere affidato, ancora una volta, ai commissari di quartiere. Per il tema dell'assistenza ostetrica si rimanda all'intervento in questi *Atti* di A. BELLINAZZI. Più in generale, su questa attenzione generalizzata in Italia nel periodo al campo dell'assistenza sanitaria cfr. M. ROSA, *Pauperismo e riforme nel Settecento ...* cit., pp. 119- 120; per la Lombardia, i contributi di C. Capra ed E. Bressan, in *Dalla carità all'assistenza ...* cit.

²⁰⁵ Si vedano le ricerche recenti di M. FUBINI LEUZZI, *Donne, doti e matrimonio in Toscana al*

paternalistica di tutelare secondo criteri equitativi i più poveri, ma anche di straordinaria delicatezza politica dal momento che non poteva non intaccare a fondo il sistema precedente largamente ancorato alle istituzioni e alle più svariate forme associative tradizionali, e di conseguenza non incidere, ancora una volta, in quel reticolo di sistemi di regolazione interna della società civile, certamente non trasparente, ma rispondente a radicati equilibri ed interessi economico sociali. Non è un caso pertanto che la deputazione, nel presentare nell'aprile del 1781, una sua «Proposizione per la collazione delle doti nella città di Firenze», avvertisse il sovrano che tale progetto avrebbe portato «molti lavori ed inquietudini», né ci sorprende che Pietro Leopoldo come di consueto attento ai risvolti politici e sociali del suo operare, non desse adito alla proposta avanzata dai deputati di concentrare in un'unica amministrazione tutte le doti distribuite «da magistrati, Uffizi e corpi pubblici, congregazioni e confraternite tanto ecclesiastiche che laiche e da qualunque altra persona privata» e di ridistribuire i sussidi dotali secondo nuovi criteri dettati dal governo, ancora una volta, come avevano proposto i deputati, ancorando la rete di informazioni sulle ragazze da dotare alla rete delle parrocchie e dei commissari di quartiere. Se anche in questo caso restava viva l'esigenza «di progettare un metodo di conferire con maggior semplicità e giustizia i sussidi dotali (...) avendo riconosciuto che detti sussidi formano delle disunioni e parzialità e si distribuiscono più per capriccio e predilezione che secondo il vero istituto»²⁰⁶, anche

tempo dei primi granduchi lorenesi. Studi sulla distribuzione delle elemosine dotali, in «Annali dell'Istituto italo germanico in Trento», XVII (1992); Id. *Caratteri della nunzialità femminile in Toscana nell'età di Cosimo III attraverso lo studio delle doti granducali*, in *La Toscana nell'età di Cosimo III ... cit.*, pp. 81-109.

²⁰⁶ Tutti materiali relativi nonché le minute della rappresentanza inviate al sovrano il 5 aprile 1781 in ASFI, *Presidenza del buongoverno (1784-1808)*, 510; è interessante notare come i deputati denunciassero la grande difficoltà incontrata nel reperire informazioni dettagliate e complete sul sistema delle doti fiorentine. In questo senso si appoggiarono a quanto contenuto in un opuscolo a stampa apparso nel 1777 (presente in filza dal titolo: *Nota dei diversi sussidi dotali che si dispensano in Firenze*, Firenze, Cambiagi, 1777) dove l'intento dell'anonimo estensore era finalizzato a dimostrare, come si esprimeva nella premessa, a far «ben comprendere come sia stata sempre grande la pietà degli antichi fiorentini» nell'elargire «caritativi sussidi» a favore delle fanciulle. Un intento quindi di difesa del tradizionale sistema. Il librettino passava poi a dettagliare le fonti della distribuzione delle doti: iniziava con le doti distribuite dal sovrano, quelle elargite da tradizionali magistrati, quelle conferite dal capitolo fiorentino e da enti religiosi, per approdare all'articolatissimo sistema delle compagnie, fino alle doti concesse dalle più importanti famiglie dell'aristocrazia fiorentina. Emergeva in tutta evidenza un articolato sistema di carità a base associativa che rifletteva, nella tipologia delle destinatarie e dei beneficiatori un significativo mondo (legato ovviamente ai singoli e particolari scopi dell'istituzione, della corporazione, o dell'ente) di fanciulle povere, di «cittadine» e «artiste», figlie di confratelli, ma anche di

la riforma della distribuzione delle doti dovette attendere l'atto ormai radicale della soppressione delle confraternite e compagnie del 1785.

Insomma, in termini generali, sembra che si possa affermare che, dopo le difficoltà incontrate in questo periodo ad affrontare i temi del controllo politico sulla povertà fiorentina attraverso gli strumenti della sua polizia, la discussione e gli interventi leopoldini in questo settore tendano, a partire dai primi anni ottanta, a disancorarsi in certa maniera dal filone degli interventi di polizia per agganciarsi a quel più generale processo di riforma religiosa che, partito dall'esperimento ricciano, si era poi allargato in un rapporto – come sappiamo – non certo lineare, alle misure per la costituzione dei patrimoni ecclesiastici del 1784, fino a quella riforma delle pratiche religiose e contemporaneamente delle pratiche sociali costituita dalla tante volte citata abolizione delle compagnie del 1785, momento fra i più importanti e controversi dell'attività riformistica del periodo²⁰⁷.

Ciò non esclude che Pietro Leopoldo continuasse a ritenere, in termini generali, fondamentali i compiti della sua polizia e necessaria, in ausilio ai nuovi strumenti preventivi, l'istituzione di una casa di correzione. Ma quando, nel 1782, si riapplicò a questa idea lo fece in forza d'imperio. Quanto questo tema

gentildonne e «cittadine». Un reticolo quindi saldamente integrato in quel sistema insieme aristocratico, corporativo e religioso in cui si articolava ed organizzava la società fiorentina. Un reticolo certamente poco controllabile da parte del governo e certamente dominato dai giochi clientelari (dal «capriccio» e «predilezione», come si espressero i deputati) ma anche difficile da intaccare e regolare, in quanto profondamente legato alle tradizionali pratiche sociali e religiose. Fu forse questa consapevolezza a frenare Leopoldo, che ancora al 5 aprile 1782, come si apprende dalla rappresentanza in quel giorno inviata al sovrano a chiusura dei lavori della deputazione, non aveva dato risposta alle proposte dei deputati dell'anno prima. AS FI, *Segreteria di stato (1765-1808)*, 339, prot. 15, n. 36, segretario Seratti, 1782.

²⁰⁷ Su questa fase come noto delicata e importante dell'attività riformistica leopoldina, la bibliografia è amplissima: per i rimandi ad essa si può fare riferimento ai più recenti lavori sull'argomento. Oltre alle introduzioni di M. VERGA - B. BOCCHINI CAMAIANI a *Lettere di Scipione de' Ricci ... cit.*; anche a C. FANTAPPIÈ, *Promozione e controllo del clero ... cit.* e *Lettere di vescovi e cardinali a Scipione de' Ricci (1780-1793), Introduzione, regesto e note* a cura di C. LAMIONI, Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 1988. Sull'istituzione dei patrimoni ecclesiastici diocesani, cfr. M. FUBINI LEUZZI, *Guglielmo Libri amministratore del Patrimonio ecclesiastico di Prato (1787-1788)*, in «Archivio storico pratese», LXII (1986), pp. 85-165, in particolare pp. 110 e sgg. Per una comparazione fra le riforme religiose e dell'assistenza in Toscana con altre realtà (Milano, Modena) nello stesso periodo, nonché per una puntuale ricostruzione del caso pratese cfr. Id., *Potere e povertà a Prato in età leopoldina (1787-1788)*, in «Archivio storico pratese», LXIV (1988), pp. 5-48. Per l'abolizione delle compagnie e confraternite, oltre ai lavori sopra citati più volte, se ne veda il testo in *Bandi e ordini ... cit.*, XII, n. IC; per le molteplici opposizioni a questo provvedimento vedi AS FI, *Segreteria di Gabinetto*, 51, e la lunga ed articolata nota di A. SALVESTRINI nella *Introduzione* a P. LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA, *Relazioni ... cit.*, I, pp. 7 e 8).

era stato affrontato in grande nelle discussioni della deputazione, tanto esso diventò, nei preparativi frettolosi che precedettero l'uscita in sordina di questo nuovo istituto, espressione di un proposito ormai fattosi decisione. Convertitosi il dibattito degli anni precedenti in un andirivieni di carte fra uffici amministrativi e finanziari per raccogliere alla meglio, in economia, tutto quanto era necessario per partire, la Casa di correzione fu varata sperimentalmente, nel febbraio del 1782²⁰⁸. All'interno dei locali della fortezza da Basso, dove operavano una serie di manifattori ai quali si pensò di affidare il lavoro dei corrigendi, portate alla meglio le suppellettili, utilizzando come guardiani un gruppo di invalidi già assistiti nella fortezza di Arezzo, furono così rinserrati all'inizio 8 corrigendi provenienti da ogni parte dello stato, che divennero poi 20 nell'aprile, e 48 nel settembre. Il loro numero crebbe considerevolmente negli anni successivi²⁰⁹.

Non è qui il caso di entrare nel dettaglio della significativa tipologia dei corrigendi. Certamente però, come ha brevemente visto anche Simondi, sia l'età media abbastanza elevata, che la causa della decisione di rinserrarli (erano ladroncelli, senza mestiere, giocatori, giovani che avevano disatteso i «precetti» dei commissari, personaggi indiziati di pratiche morali ritenute scandalose, vagabondi ecc.) portano in primo piano come il serbatoio dei soggetti da correggere fosse costituito dal mondo della marginalità sociale²¹⁰. In questa luce la notificazione con cui, a pochi mesi di distanza dalla uscita in sordina della

²⁰⁸ AS FI, *Regio fisco (1778-1808)*, 846: «Regia casa di Correzione, ordini e negozi dell'anno 1782».

²⁰⁹ *Ivi*, e filze seguenti, 847-855; AS FI, *Camera ed Auditore fiscale*, 2938, 2939, (elenchi di corrigendi del 1782); alla sua partenza Pietro Leopoldo parlava di 160 uomini e 80 donne (*Relazioni sul governo ... cit.* p. 140). Va detto che la casa di correzione per le donne fu aperta l'anno successivo, fra l'ottobre e il dicembre 1783, per rinserrarvi «donne che sono tutte incorreggibili e riconosciute per tali» (lettera di Pietro Leopoldo a Brichieri Colombi di quel giorno, in AS FI, *Segreteria di Gabinetto*, 140). Anche per loro si prepararono lavori interni, e l'organizzazione del nuovo Istituto (AS FI, *Regio fisco (1778-1808)*, 848. Come era avvenuto al momento della istituzione della casa di correzione maschile, anche in questo caso l'apertura della casa suscitò curiosità e concorso di popolo: «poco dopo le ore dieci le persone di ogni ceti si sono vedute in gran numero dalla parte esteriore della Fortezza che a folle si avvicinavano alle porte; ma vedute le sentinelle e gli altri guarda portoni sull'armi e inteso da basso ufficiale che non era permesso l'accesso, si sono soffermate fino all'arrivo delle corrigende e trattenute inoltre fino alle due pomeridiane e di poi a poche alla volta si sono partite (Ivi, lettera del direttore della Casa Ranieri Giunti a Brichieri Colombi del 2 dicembre 1783). La reazione sociale per l'apertura del nuovo reclusorio femminile era stata prevista dal sovrano che nel novembre si era raccomandato di non dar troppa notizia «per evitar la più gran pubblicità» e di mandare le più agitate «la sera in bussola» (AS FI, *Segreteria di gabinetto*, 141, lettera a Brichieri del 30 novembre 1783).

²¹⁰ M. SIMONDI, *Classi povere e strategie del controllo sociale ... cit.* p. 71-77.

Casa di correzione, si istituzionalizzava il nuovo istituto (del 4 agosto 1782)²¹¹, se focalizzava lo scopo rieducativo di un istituto destinato ai giovani che «per mancanza di educazione o per abuso di una effrenata libertà, avendo contratto la mala inclinazione al vizio, e ai delitti faranno temere che la loro condotta sia per divenire funesta alle proprie famiglie e contraria alla quiete della società», cozzava con la realtà dei fatti: di 48 corrigendi nel settembre ben 16 avevano un'età superiore ai trent'anni, e di questi «giovani» ben sei erano ultra cinquantenni; così come la dichiarazione della distinzione fra veri delinquenti e i corrigendi, per cui la correzione veniva spogliata del valore di pena, e solo ricondotta fra i «semplici provvedimenti per prevenire i delitti», non riusciva certo a mascherare il contenuto intrusivo ed autoritario del nuovo istituto correzionale, che in ben più chiara luce emergeva nelle istruzioni particolari impartite al commissario della Casa e agli altri addetti alla custodia²¹².

È certo che se la Casa di correzione diventò, come nelle intenzioni, un ulteriore strumento in mano ai commissari di quartiere, ma anche dei giudicanti dello stato – cui con le istruzioni dell'aprile del 1781 erano stati impartiti compiti di polizia analoghi a quelli dei colleghi commissari di Firenze²¹³ – e ancora dell'Auditore fiscale, e poi del presidente del Buongoverno, per esercitare e perfezionare il loro fondamentale compito preventivo, è anche vero che non tardò a manifestarsi un diffuso scontento contro questa ulteriore dilatazione dei canali e degli strumenti della nuova polizia.

Mentre il «popolo» fiorentino, «massime nel dopo pranzo e nei giorni festivi» affollava i recinti della nuova Casa, concorrendo a vedere «le novità della casa di correzione», ed i più facoltosi, impietositi da tale spettacolo, allungavano elemosine, a sfidare simbolicamente il nuovo istituto²¹⁴, in altra sede un funzionario della levatura di Francesco Maria Gianni preparava un memoriale straordinario contro la Casa di correzione. Un memoriale importante, già a lungo commentato dal Diaz²¹⁵, steso in forma di lettera di un corrigendo

²¹¹ *Bandi e ordini ... cit.*, XI, n. LXXXIII.

²¹² AS FI, *Regio fisco*, 846, si vedano in filza le istruzioni e regolamenti i regolamenti relativi; le istruzioni e regolamenti definitivi sono *ivi*, *Segreteria di stato (1765-1808)*, 343, prott. 29-35, segretario Seratti, agosto 1782.

²¹³ Sulle *Istruzioni per i giudicanti del Granducato di Toscana* del 28 aprile 1781, vedi sopra nota 39.

²¹⁴ Lettera del commissario e direttore della nuova Casa di correzione Ranieri Giunti a Brichieri Colombi del 28 febbraio 1782, in AS FI, *Regio fisco*, 846.

²¹⁵ AS FI, *Carte Gianni*, 16, ins. 335, il memoriale lunghissimo e non esente da ripetizioni, senza data ma certamente scritto fra l'agosto del 1782 e il novembre 1786 (non si fa riferimento alla «leopoldina») è certamente attribuibile a Francesco Maria Gianni. Su di esso si veda diffusamente F. DIAZ, *Francesco Maria Gianni ... cit.*, pp. 267 sgg.; a Diaz si rimanda anche per altre prese di posizione di Gianni a favore dei diritti e delle libertà civili.

al padre, in cui la finzione narrativa dell'argomentare, dipanandosi nel tessuto di quello che può forse definirsi il romanzo politico di Gianni, permetteva non solo di riprendere ed allargare, con toni ancora più allarmati, i temi garantisti di Biondi, ma anche di additare con chiarezza i limiti e le contraddizioni dello stesso procedere del legislatore. Il vero inferno, dominato dall'arbitrio e dalla mancanza di ogni garanzia della Casa di correzione, come poteva per il corrigendo-Gianni conciliarsi «con le intenzioni del legislatore che sono eccellenti e sante?». Non restava che la fuga per garantire, contro le forme più odiose e dispotiche della polizia, la libertà e la «sicurezza personale».

Gianni non fuggì ovviamente, né certamente pose sotto gli occhi del sovrano il suo memoriale infuocato, ma è certo che le idee contenute in esso erano un sentire diffuso che non poteva non essere arrivato – anche se filtrato – al sovrano.

Gli anni successivi videro, lo sappiamo, insieme alla nascita di quel ciclope dell'esecutivo e della polizia che fu il Buongoverno (1784), anche il varo, di lì a poco, della «leopoldina» (1786), gran codice preparato dalle riflessioni garantiste dello stesso sovrano e tutto permeato da motivi beccariani.

Neppure con il varo della «leopoldina», lo abbiamo accennato, il doppio binario giustizia-polizia si interruppe; nella concreta applicazione del codice riemerse molto del contenuto intrusivo delle pratiche giudiziarie della polizia, cosa che vanificò in parte il sistema delle garanzie in esso contenuto.

Ma nella fase più difficile dei suoi anni toscani, quando si levavano i primi echi della Rivoluzione francese, e l'Impero di Giuseppe, ormai ammalato, si sollevava da più parti contro il più radicale esperimento di riforme mai tentato dall'assolutismo illuminato, nell'atmosfera nuova e drammatica della «caduta dell'antico regime», rimettendo le mani al progetto di costituzione pensando non più alla Toscana ma all'Impero, Pietro Leopoldo, in quell'insieme di allargate riflessioni, tutte permeate dal più avanzato costituzionalismo, che dati gli eventi, furono di fatto più un testamento che un programma politico, lasciava un monito chiaro sulla necessità di affermare senza più incertezze un perfetto garantismo²¹⁶.

«Va fissato che non si possa mai fare processi camerali o economici per qualunque titolo; che nessuna persona possa essere arrestata, né ritenuta senza ordine, fuori che in flagrante, senza che il giudice nell'ordine di cattura ne esponga i motivi (...) che

²¹⁶ Si vedano i bellissimi materiali, di recente riconsiderati con intelligenza da B. SORDI (*L'amministrazione illuminata* ... cit. pp. 366-416) conservati a Vienna: HAUS-HOF UND STAATSARCHIV, *Familienarchiv*, Sammelbaende, 12 e 13.

qualunque arrestato anche in flagrante debba entro le 24 ore essere esaminato dal suo giudice ordinario in presenza dei soliti assistenti, e non possa esser ritenuto (...) altro che per delitti che possono apportare pene afflittive»²¹⁷.

Annotazioni, queste leopoldine dell'89, largamente presenti anche nelle sue relazioni lasciate al figlio nel 1790²¹⁸, che certamente promettevano un ritorno al disposto del codice del 1786 e ai limiti delle facoltà economiche e preventive della polizia, limiti che erano state largamente disattesi nella realtà dei fatti.

Nell'annotare questi «pensieri veramente santi», proprio questo motivo rammentava Gianni al sovrano sottolineando come questo fosse stato

«lo spirito che animava il codice criminale quando V.A.R. ne dettava i fondamenti. Ma questo codice aureo nelle sue massime e principi ha dovuto soffrire qualche alterazione nel senso e nelle espressioni che costituiscono il testo delle ordinazioni di norma per eseguirlo. Inoltre ha sofferto certe posteriori variazioni di intelligenza e di applicazione e di pratica, da potersi quasi dire che *esiste il volume del codice ad attestare la saviezza e giustizia delle intenzioni di V.A.R., ma l'amministrazione del governo non procede secondo i suoi principi in molti casi onde a gran distanza mancano al paese e alli sudditi, i benefici effetti che il codice prometteva. L'arbitrio se non è accresciuto non pare generalmente diminuito dal tempo precedente al codice*».

Plaudendo alla auspicata abolizione dei processi camerali, o economici che alla rete di polizia erano stati affidati, ricordava come se ne facesse, nonostante fossero stati aboliti dal codice, ancora largo uso, e come gli arresti personali «senza querele, senza ordine, e senza fatto di delitto», fossero anch'essi largamente praticati. Mentre Gianni annotava queste rovinose contraddizioni fra il disposto normativo del codice e la concreta pratica di esercizio della giustizia, tornava l'idea che una nuova costituzione potesse riaffermare, sulla scia del grande dettato del 1786, perfetto e intero il sistema delle garanzie: «Onde io credo che V.A.R. abbia pensato come non potrebbero stare simili

²¹⁷ *Ivi* 12, «Ricordi diversi spezzati» (senza data ma come altri materiali sul progetto di costituzione attribuibili, con buona probabilità, come ha fatto Sordi, alla seconda metà del 1789, inizio 1790), cc. 745r-825v. I ricordi sono disposti per ordine alfabetico ed annotati da Gianni. Il ricordo citato nel testo è contrassegnato dalla lettera C, processi camerali. Analoghe osservazioni in altro inserto intitolato: «criminale» (cc. 683-684) che è compreso all'interno di punti per un eventuale progetto di costituzione pensato non più solo per la Toscana ma più in generale per tutti i possessi dei domini ereditari della Monarchia; progetto che risente, nelle larghe concessioni ai tradizionali assetti e costituzioni dei singoli stati, la drammatica congiuntura dei mesi fra la fine del 1789 e i primi del 1790, forse già al momento del passaggio di Leopoldo a Vienna.

²¹⁸ PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA, *Relazioni ... cit.*, I, *passim*.

pratiche bene insieme con una *Costituzione* fondata sull'onestà libertà civile, e tendente alla sicurezza della persona, della roba e della fama»²¹⁹.

Nei fatti non fu Leopoldo, chiamato ormai a governare l'Impero e intrappolato dai giganteschi problemi del momento, a riprendere in mano questi temi.

A partire dal 1791, ce lo hanno detto Mangio e Da Passano, se vacillava il contenuto più rivoluzionario del codice, l'abolizione della pena di morte, iniziò a muoversi allo scoperto, all'interno del governo fiorentino, un folto assemblamento di intellettuali e giuristi a difesa delle garanzie dello stesso codice e contro la polizia leopoldina. Abolita la procedura economica, ricondotto nell'alveo del rispetto delle garanzie del codice l'operato dei giudicanti nello stato e dei commissari di quartiere fiorentini²²⁰, anche la Casa di correzione venne soppressa nel 1794²²¹, sulla scorta di un lucido pronunciamento di Serristori e di Bartolomeo Martini. Nell'atmosfera non certo ariosa della restaurazione ferdinandea, mentre anche la libertà frumentaria veniva attaccata, il monito quasi liberale dei due funzionari segnava l'atto di morte dell'aurea e controversa stagione dell'arbitrio della polizia leopoldina:

«È stato più volte esaminato se la parte della morale pubblica (...) dovesse formare uno degli oggetti delle cure del governo; ma questa questione pare che possa togliersi di mezzo con una regola che conciliando una onesta e moderata libertà, previene i disordini che possono prodursi dall'incontinenza. Il Governo non deve indagare la condotta morale dei cittadini entro i recinti dei propri alberghi, perché qualunque inquisizione di questo genere distrugge ogni idea di libertà»²²².

²¹⁹ *Ivi*, osservazioni di Gianni, cc. 755-757.

²²⁰ I commissariati di quartiere di Firenze furono ridotti da quattro a due, e tutte le materie di giurisdizione criminale passarono al tribunale ordinario (Supremo tribunale di giustizia) con notificazione del 25 novembre 1792, *Bandi e ordini ... cit.* XV, n. LXXXI.

²²¹ Su questi provvedimenti; sulla abolizione dei processi camerati e il ritorno al disposto della «Leopoldina», nell'estate del 1791; sulla polemica condotta dalla Segreteria di stato contro gli illeciti della polizia, polemica che ebbe ad oggetto soprattutto il Presidente del buongoverno Giusti, ritenuto primo responsabile degli abusi della polizia leopoldina; e anche sull'insistenza dello stesso Giusti per recuperare terreno, che mosse in opposizione un lucidissimo parere di Iacopo Biondi (gennaio 1792) contro l'oppressività della precedenti pratiche di giustizia sommaria e di nuovo a favore della «libertà degli onesti cittadini», vedi C. MANGIO, *La polizia ... cit.*, pp. 111 sgg.; M. DA PASSANO, *Dalla «mitigazione delle pene» ... cit.*, pp. 105 sgg.

²²² AS FI, *Segreteria di stato (1765 -1808)*, 622, Affari risolti fuori dal Consiglio, febbraio-marzo 1794, prot. 3, n. 27, rappresentanza sulla casa di correzione a firma di Serristori, Gilkens e Martini del 21 gennaio. L'esordio della rappresentanza esprimeva scoperta e lucida una totale opposizione all'istituto, e un bilancio tutto in nero del suo operato: «La casa di correzione istituita con la not. dell'auditor fiscale del 4 agosto 1782, mentre la Toscana non aveva motivo di lamentarsi di disordini in materia di polizia, e di pubblica tranquillità che richiedessero dei nuovi provvedi-

C'erano davanti i grandi sommovimenti indotti dalla Rivoluzione, la repressione del giacobinismo, e poi il nuovo secolo con le sue polizie ma anche con il compiuto dispiegamento del pensiero liberale.

menti, non ha mai prodotto gli effetti desiderati che si era ripromesso il Saggio legislatore, ed anzi n'è derivata una certa maggior depravazione del costume. Tale appunto è la conseguenza che doveva attendersi da un istituto di questa sorte. Dei giovani dell'uno e dell'altro sesso che nel bollire degli anni sono caduti in qualche disordine in genere di costume, racchiusi in un luogo di castigo esposto alla pubblica vista con la più grande notorietà, vengono a perdere la verecondia, e la speranza della pubblica opinione che prevengono le successive cadute e servono di stimolo alla resipiscenza. È anche facili a sentirsi che per la commistione in questo luogo di castigo di persone di diversi ceti, macchiati di mancanze di disparato carattere, dovranno vicendevolmente comunicarsi i loro vizi, e che le ragazze che avevano subito questa pena vengon ridotte in una quasi impossibilità di trovare uno stato nel matrimonio. Questo castigo doveva infliggersi, secondo la prescrizione di detta notificazione, economicamente dai giudicenti, e dai commissari di quartiere, non già *per dei veri delitti ma per la manifestazioni di perverse inclinazioni, e per l'incamminamento al delitto*. Questa definizione è ben lontana dalla precisione e chiarezza con cui devono essere concepite le leggi, e specialmente le penali: *La legge non può punire che dei delitti e delle trasgressioni verificate: l'incamminamento al delitto manca di termini con cui possa definirsi, e quando l'autorità vuol punire delle azioni di questa sorte, deve per necessità aprir la strada all'arbitrio più effrenato ... Sopra di ciò siamo in dovere di presentare a S.A.R. che in una saggia legislazione i sudditi hanno diritto di attendere la inviolabilità delle loro persone, finché non siano convinti di aver trasgredita una legge chiara e precisa»* (il corsivo è mio). E in effetti la casa di correzione fu abolita il 28 marzo 1794 (Ivi, 623, prot. straordinario 5, n. 14 e n. 25).